Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 47

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 20 novembre 2002 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607
AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 30.

Disposizioni in materia di energia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;

b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;

c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;

d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazio-

ne di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;

c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;

f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete quando interessino più province;

g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

h) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

a) all'attuazione di iniziative per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, alle funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

b) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

c) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 300 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

e) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti;

f) al rilascio dei provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi a:

1) gruppi elettrogeni;

2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt;

3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti;

4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;

5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:

a) le attività connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 30, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993.

Art. 5

(Accordi fra Stato e Regione)

1. La Regione può concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze.

2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interes-

se comune di Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.

CAPO II

Programmazione energetica, partecipazione, interventi finanziari e disposizioni diverse in materia di energia

Art. 6

(Piano energetico regionale)

1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato.

2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilità ambientali:

a) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;

d) il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori interessati.

3. Il PER contiene:

a) i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali;

b) le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;

d) l'individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l'insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione e al trasporto dell'energia;

e) le indicazioni immediatamente operative;

f) il piano finanziario generale.

4. Per la redazione del PER, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dall'Ufficio di piano, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 7

(Modalità procedimentali per l'intesa tra Stato e Regione)

1. Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 è espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di piano, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.

Art. 8

(Conferenza regionale per l'energia)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno annualmente, una Conferenza regionale per l'energia dedicata alla conoscenza delle necessità e delle proposte per il settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle diverse parti interessate.

Art. 9

(Azioni regionali a favore del sistema produttivo)

1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale.

2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.

3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

4. L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorità:

a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;

b) destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione;

c) grado di efficienza e di continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente.

6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.

7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi o cofinanziamenti, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale.

Art. 10

(Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione.

2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento regionale sono definite le procedure e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale alla programmazione è autorizzato a stipulare, nel rispetto dell'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l'istituto del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a..

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con legge finanziaria è determinata l'entità dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

(Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 110/2002 la Regione emana regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale.

Art. 12

(Progetti pilota)

1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da Comuni e loro consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), Distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), società di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento e attuazione.

Art. 13

(Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e sovraregionale)

1. L'espressione del parere regionale nell'intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, Province e Comuni interessati.

2. Negli accordi sono previsti l'indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 si intendono applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.

3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione.

4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.

5. Nelle more dell'approvazione del PER sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);

b) la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonché modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione «Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.2.72 «Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato "Servizio per la programmazione energetica", di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione «Finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi da Comuni e loro Consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale, Distretti industriali, società di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 novembre 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese".

Nota all'articolo 3

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, reca: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ("Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"), è il seguente:

Art. 30

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 è il seguente:

Art. 2

(Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia)

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;

b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;

c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;

d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;

m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;

p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;

q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;

s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 342/1999, è il seguente:

Art. 46

(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso

il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ("Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7"), è il seguente:

Art. 4

(Altre leggi di spesa)

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

Nota all'articolo 11

- Per il titolo del decreto legislativo 110/2002 vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 12

- La legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, reca: "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale".

- La legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, reca: "Per lo sviluppo dei Distretti industriali".

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 15

- La legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, reca: "Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308".

- La legge regionale 28 agosto 1987, n. 23, reca: "Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonché modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63".

Note all'articolo 16

- Per il titolo della legge regionale 3/1999 vedi nota all'articolo 12.

- Per il titolo della legge regionale 27/1999 vedi nota all'articolo 12.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 251

- d'iniziativa dei consiglieri Mattassi, Gherghetta, Moretton, Baiutti e Fontanelli, presentata al Consiglio regionale in data 4 aprile 2002;
- assegnata alla IV Commissione permanente in data 10 aprile 2002;
- richiesta dal consigliere Mattassi, in data 2 settembre 2002, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del regolamento interno;
- iscritta in data 10 settembre 2002 all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del regolamento interno;
- esaminata dal Consiglio regionale nelle sedute del 17 settembre 2002, antimeridiana e pomeridiana del 21 ottobre 2002, antimeridiana e pomeridiana del 22 ottobre 2002 e approvata, in tale ultima seduta, dal Consiglio medesimo a maggioranza, con modifiche.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7305 - 02 dell'8 novembre 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2002, n. 0337/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 24, comma 1, lettera g). Delega alle Amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge medesima, che prevede, fra le attribuzioni delle Province in materia di gestione della fauna, l'organizzazione, su delega della Regione, dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

VISTO che l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione è disciplinata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificato dall'articolo 43, comma 13, della legge regionale n. 30/1999, che prevede che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

VISTO che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., nel prevedere che il Comitato provinciale della caccia deve organizzare almeno ogni due anni il corso di cui al suddetto articolo 5, per specie oggetto di caccia selettiva nel territorio di competenza, precisa che tale corso dovrà constare come minimo di 10 lezioni e che per il rilascio dell'attestato di frequenza è necessaria la com-

provata presenza da parte dell'interessato ad almeno 8 lezioni del corso stesso;

ATTESO CHE il suddetto comma 1 dell'articolo 5 è stato interpretato dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali siano in possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, così come modificato dall'articolo 43, comma 35 della legge regionale n. 30/1999, che dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 14/1987, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo;

PRESO ATTO che, per quanto concerne l'abilitazione all'esercizio venatorio, la disciplina è dettata dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, così come modificato dall'articolo 43, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999, e dall'articolo 11, comma 7 della legge regionale 13/2000, che stabilisce che per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame, da sostenere presso una Commissione della Provincia nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, per accedere al quale è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente;

VISTO l'articolo 3 della suddetta legge regionale 56/1986, così come modificato dall'articolo 43, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, che disciplina il suddetto esame di abilitazione all'esercizio venatorio, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico venatorio regionale, le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, che stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 1993 la prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui al suddetto articolo 3 della legge regionale n. 56/1986 comprende anche la materia riguardante il pronto soccorso e demanda ad un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale o assessorile da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, la definizione del programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 9/CP del 25 marzo 1987 e n 22/CP del 2 giugno 1987, nonché i decreti assessorili n. 60/CP del 17 agosto 1987, n. 74/CP del 26 novembre 1987, n. 7/CP del 15 marzo 1990, n. 32/CP dell'1 settembre 1993 e n. 457 del 23 luglio 2002, con i quali sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed è stato stabilito il relativo programma di esame;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. del 13 giugno 2001 con il quale le Province sono state delegate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 30/1999, ad organizzare, fino al 31 dicembre 2002 i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

RITENUTO di delegare, anche per l'anno 2003, le Amministrazioni provinciali all'organizzazione dei corsi di cui trattasi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3588 del 23 ottobre 2002;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, le Province sono delegate ad organizzare, fino al 31 dicembre 2003 i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.

2. Per l'organizzazione dei corsi e per lo svolgimento degli esami suddetti le Province si devono attenere alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 novembre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2002, n. 0339/Pres.

Decreto legislativo 230/1995, articolo 29. Rilascio al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste di nulla osta alla detenzione ed impiego nella struttura complessa di radioterapia di sorgenti radiogene.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA l'istanza prot. n. 230 2002 D 2/2 del 24 gennaio 2002 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste chiede, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 230/1995 e successive modifiche, l'aggiornamento all'autorizzazione per la detenzione ed impiego di un acceleratore lineare Varian modello Clinac 21000 C e di un proiettore Microselectron per sorgenti radioattive di iridio 192 per la

brachiterapia presso la Struttura Complessa di Radioterapia dell'Azienda ospedaliera medesima;

VISTE la relazione tecnica del 10 gennaio 2002 e la dichiarazione di accettazione dell'incarico di esperto qualificato del 29 gennaio 2002 del dott. Fabio de Guarrini;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico di medico autorizzato del dott. Massimo Bovenzi del 16 gennaio 2002;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico di medico competente del dott. Corrado Negro del 16 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 410 del 13 settembre 2002, con la quale il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» prende atto della relazione e dell'accettazione dell'incarico dell'esperto qualificato e dell'accettazione dell'incarico da parte del medico autorizzato ed esprime il parere favorevole di competenza;

VISTA la comunicazione dell'esperto qualificato dott. Fabio de Guarrini del 29 gennaio 2002 di dismissione dell'apparecchiatura per brachiterapia denominata Curieton (autorizzazione del medico provinciale prot. n. 23/V/2340 del 10 giugno 1978);

VISTE le autorizzazioni del medico provinciale prot. n. 23/V/2340 del 10 giugno 1978, prot. n. 17521/San. 1.8 del 27 dicembre 1982 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0133 del 20 aprile 1995 per l'impiego e detenzioni di radioisotopi e di 2 acceleratori lineari;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 23 luglio 2002 dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2075 del 14 giugno 2002;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni come da relazione dell'esperto qualificato dott. Fabio de Garrini del 10 gennaio 2002, pag. n. 19;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 257;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITA' alla deliberazione della Giunta regionale n. 3525 del 18 ottobre 2002;

DECRETA

Art. 1

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste viene rilasciato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche, per la detenzione ed impiego nella Struttura Complessa di Radioterapia di:

- 1 acceleratore lineare LINAC Varian modello Clinac 2100 C;
- 1 proiettore Microselectron per sorgenti radioattive di iridio 192 per la brachiterapia per un attività massima impiegata in un anno di 1600 GBq e per un attività massima detenuta in un generico istante di 540 GBq.

Art. 2

Il presente nulla osta sostituisce le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Art. 3

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste viene rilasciato pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche, il nulla osta per la detenzione e l'impiego, nella Struttura Complessa di Radioterapia delle seguenti sorgenti radiogene:

Acceleratori lineari:

- 1 LINAC Philips mod. SL 75-14
- 1 LINAC Philips mod. SL 75-5
- 1 LINAC Varian mod. CLINAC 2100 C

Sorgenti radioattive sotto forma di sorgenti sigillate:

- 1 proiettore Microselectron per sorgenti radioattive di iridio 192:
  - per un'attività massima impiegata in un anno di 1600 GBq
  - per un'attività massima detenuta in un generico istante di 540 GBq;
- attività di brachiterapia con fili di platino-iridio 192:
  - per un'attività massima impiegata in un anno di 40 GBq
  - per un'attività massima detenuta in un generico istante di 15 GBq
- radio 226:
  - per un'attività massima impiegata in un anno di 41.4 GBq

• per un'attività massima detenuta in un generico istante di 41.4 GBq;

- 1 sonda naso-faringea di stronzio 90:
  • per un'attività massima impiegata in un anno di 0.454 GBq
  • per un'attività massima detenuta in un generico istante di 0.454 GBq;
- sorgenti di taratura di stronzio 90:
  • per un'attività massima impiegata in un anno di 0.6 GBq
  • per un'attività massima detenuta in un generico istante di 0.6 GBq;
- sorgente di taratura di americio 241:
  • per un'attività massima impiegata in un anno di 1.65 GBq
  • per un'attività massima detenuta in un generico istante di 1.65 GBq.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste per l'esecuzione.

Trieste, lì 5 novembre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2002, n. 0340/Pres.

Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale (Commissione U.E.). Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 034/Pres. dell'1 febbraio 2002, con cui è stato approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del predetto Regolamento prevede l'istituzione della Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale (Commissione U.E.);

VISTE le note prot. f/14.6/13808 del 5 settembre 2002 e prot. F/146/17516 del 14 ottobre 2002, con le quali la Direzione regionale delle foreste chiede la costituzione della predetta Commissione e ne indica la composizione;

VISTO il parere di congruità espresso dal Direttore regionale delle foreste in merito all'importo del gettone di presenza proposto, pari a euro 150,00;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alla procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 6;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3563 del 23 ottobre 2002;

DECRETA

E' costituita, presso la Direzione regionale delle foreste, la Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale (Commissione U.E.) con la seguente composizione:

Presidente:

- il Direttore del Servizio del Corpo forestale regionale (attualmente dott. Emilio Gottardo) o quale suo sostituto, il dott. Antonio Capovilla, consigliere ispettore forestale presso la Direzione regionale delle foreste;

Componenti:

- Luisa Cappellozza, funzionario ispettore forestale
- Aldo Peronio segretario m.llo forestale
- Alessandra Tribuson, coadiutore guardia forestale
- Andrea Prodorutti, coadiutore guardia forestale
- Alessandro Macuzzi, coadiutore guardia forestale

membri effettivi, designati dalla Direzione regionale delle foreste;

- Monia Tomasini, consigliere ispettore forestale
- Stefano Rho, segretario m.llo forestale
- Roberta Rigo, coadiutore guardia forestale
- Luciano Mazzoli, coadiutore guardia forestale
- Roberto Valenti, coadiutore guardia forestale

membri supplenti, designati dalla Direzione regionale delle foreste;

- Carlo Ceppi, membro effettivo, segretario amministrativo
- Paul Veronese, membro supplente, segretario amministrativo

designati dal Servizio del provveditorato della Direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio;

- Francesca Bendistinto, esperta merceologica
- Paolo Cese, membro effettivo, coordinatore del nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale
- Lucio Cermel, membro supplente, consigliere giuridico-amministrativo-legale designato dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

Segretario:

- il vice-consegnatario del Magazzino U.E. (attualmente il segretario-m.llo forestale Ferruccio Iob) o, in sua assenza, un altro membro della Commissione scelto seduta stante dal Presidente.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare, per particolari scelte e con funzioni consultive, anche esperti non facenti parte dell'Amministrazione regionale.

La Commissione dura in carica per tre anni.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Al componente esterno verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 150,00 (centocinquanta/00) per seduta. Lo stesso viene equiparato, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2002, n. 0345/Pres.

Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e sui criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, il quale a partire dall'anno accademico 2001-2002, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei regionali, che, al termine di ciascun anno accademico, abbiano superato gli esami di ammissione all'anno successivo e, per l'ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il diploma;

POSTO che, come previsto dal medesimo comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale sopra citata, l'ammontare del predetto assegno, tenuto conto dello stanziamento di bilancio nonché delle modalità di concessione ed erogazione, vanno stabiliti con Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3757 del 5 novembre 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e sui criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 novembre 2002

TONDO

Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e su criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3. (legge finanziaria 2002).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), l'ammontare ed i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dell'assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a partire dall'anno accademico 2001-2002.

Art. 2

(Ammontare dell'assegno di studio annuo)

1. L'ammontare dell'assegno di studio annuo di cui all'articolo 1 - spettante agli studenti che, al termine di ciascun anno accademico, hanno superato gli esami necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo e, per l'ultimo anno, a coloro che hanno conseguito il diploma - è stabilito in relazione alla media del punteggio degli esami ovvero al punteggio della prova finale di diploma, rapportati in decimi e con troncamento ad un decimale, come segue:

a) assegno annuo di euro 750,00: punti da 6,0 a 6,9/10, compresi

b) assegno annuo di euro 1.000,00: punti da 7 a 8,5/10, compresi

c) assegno annuo di euro 1.250,00: punti da 8,6/10 in poi.

Art. 3

(Criteri e modalità di concessione dell'assegno di studio annuo)

1. Gli Atenei regionali richiedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali il trasferimento dei fondi di cui al comma 2 e per la finalità di cui al comma 3, attestando il numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario per infermiere professionale, relativamente all'anno accademico di riferimento.

2. L'Amministrazione regionale trasferisce agli Atenei regionali i fondi stanziati a bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 1, in proporzione al numero degli studenti attestato ai sensi del comma 1.

3. Gli Atenei regionali provvedono alla corresponsione dell'assegno di studio annuo agli aventi diritto e negli importi di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Rendicontazione)

1. Gli Atenei regionali, relativamente al trasferimento di fondi ed alla corresponsione agli aventi diritto di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, trasmettono alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la rendicontazione prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, riportante anche il numero dei beneficiari e gli importi complessivi corrisposti, distinti per ciascun anno di corso. Tale rendicontazione dovrà pervenire alla predetta Direzione regionale entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello dell'anno accademico di riferimento.

2. Gli Atenei regionali sono autorizzati ad utilizzare le residue disponibilità, derivanti dal parziale utilizzo del trasferimento di fondi di cui al comma 2 dell'articolo 3, per la corresponsione dell'assegno di studio annuale per l'anno accademico successivo.

3. L'Amministrazione regionale provvede al conguaglio a favore degli Atenei regionali dell'eventuale maggior importo, risultante dalla rendicontazione di cui al comma 1 rispetto al relativo trasferimento di fondi di cui al comma 2 dell'articolo 3 - tenuto conto delle residue disponibilità di cui al comma 2 - a valere sulla disponibilità di stanziamento del bilancio regionale annuale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 8 novembre 2002, n. 1137.

Modifica al Bando-Regolamento della misura h del Piano di Sviluppo Rurale «imboschimento dei terreni agricoli - azione 3 - impianti per produzione di biomassa».

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 8 - Procedure per l'attuazione - della Misura h - imboschimento delle superfici agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli» inerente la disciplina del sostegno alla misura h del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 750 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore regionale alle foreste che approva e rende esecutivo testo il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli» previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999.

CONSIDERATO che il Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli - misura h del Piano di Sviluppo Rurale - al punto 2.3 prevede quale tipologia di intervento impianti per la produzione di biomassa;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa alle innovative tecniche colturali e metodologie di impianto previste per queste piantagioni;

SI APPROVA

La modifica dei paragrafi 1.10 e 2.3 del Bando-Regolamento misura «h» così come di seguito:

2.3 - IMPIANTI PER PRODUZIONE DI BIOMASSA

E' ammesso a finanziamento l'impianto con pioppi ibridi specifici per la produzione di biomassa, pioppo nero, pioppo bianco, platani e salici, da utilizzare periodicamente per la produzione di biomassa forestale. La densità massima di impianto è di 14.000 piante a ettaro per impianti con raccolti annuali, 6.000 piante a ettaro per impianti con raccolti biennali. Il ciclo di permanenza minimo è di 4 anni.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2;

- Contributi per le spese d'impianto:

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di (5.000 euro/ha) comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e I.V.A., quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario.

Le possibili voci di costo unitario sono riportate in tabella E.

Tabella E

Operazione	Spesa ammessa	
	U.M.	euro
Aratura profonda	ha	206,00
Erpicatura	ha	103,00
Concimazione di fondo	ha	116,00
Trasporto e distribuzione del concime	ha	41,00
Acquisto astoni	cadauna	0,80
Preparazione talee	cadauna	0,01
Acquisto talee	cadauna	0,26
Trapianto talee	cadauna	0,10
Diserbo antigerminello	ha	66,00
Distribuzione diserbante	ha	25,00
Irrigazione di soccorso	ha	100,00
1 Passaggio con frangizolle	ha	40,00
Diserbo selettivo sulla fila	ha	60,00
1 Passaggio con fresa a trampoli	ha	65,00

Possono essere ammesse a finanziamento anche altre voci di costo, purché adeguatamente giustificate progettualmente.

Eventuali trattamenti fitosanitari possono essere previsti in progetto ma non sono ammessi a finanziamento.

Trattandosi di impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve non sono previste le spese di manutenzione oltre il primo anno e neppure il premio destinato a compensare le perdite di reddito.

La tabella B al paragrafo 1.10 del Bando viene aggiornata modificando il punteggio precedente mente assegnato agli impianti per biomasse:

Tabella B

Tipo di beneficiario	**punti**
IATP	10
IA	3
Enti pubblici	2
Proprietari privati	1
Superficie di impianto	**punti**
Tra 5.000 e 10.000 m2	1
Tra 10.001 e 50.000 m2	3
a 50.000 m2	10
Tipo di impianto	**punti**
Imboschimenti	10
Pioppeto Impianti per biomasse e arboricoltura da legno	7
Paulownia	1
Domanda	**punti**
Domanda completa presentata prima del 30 giugno	5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 8 novembre 2002

NARDUZZI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA 5 novembre 2002, n. (91)825.

Programma operativo regionale SFOP - 2000-2006. Approvazione graduatorie domande contributive.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'INDUSTRIA

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3865, del 7 dicembre 2000 - come modificata con le delibere n. 1600, dell'11 maggio 2001, n. 2597, del 3 agosto 2001, n. 3412, del 18 ottobre 2001 e n. 2340, del 5 luglio 2002 - con cui è stato approvato il Programma operativo regionale SFOP 2000-2006 di interventi strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA in particolare la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2340/2002 la quale, relativamente alla misura 4.1 (Piccola pesca costiera) stabilisce che:

1) l'ammontare massimo del contributo, da intendersi quale premio forfetario globale, è limitato a 150.000 euro per progetto collettivo integrato e che la concessione del premio viene autorizzata ai beneficiari, in funzione dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante e nei limiti dello stanziamento a bilancio.

2) Le domande della Cooperativa Pescatori S. Vito Soc. Coop. a r.l. e della Cooperativa Pescatori Monfalcone, già utilmente inserite nella graduatoria della misura 4.1 Piccola pesca costiera, approvata con proprio decreto n. 1099, del 21 dicembre 2001, possono venir inserite d'ufficio nella graduatoria della misura 3.4. Trasformazione e commercializzazione approvata con il medesimo decreto n. 1099/2001.

3) La domanda dell'A.G.C.I. di Trieste, già utilmente inserita nella graduatoria della misura 4.1. Piccola pesca costiera approvata con il su richiamato decreto n. 1099, del 21 dicembre 2001 può venir inserita d'ufficio nella graduatoria della misura 4.4. - azioni realizzate dagli operatori del settore approvata con il medesimo decreto n. 1099, del 21 dicembre 2001;

RITENUTO di modificare le graduatorie approvate con proprio decreto n. 1099, del 21 dicembre 2001 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 9 gennaio 2002) per quanto riguarda la misura 4.1 relativamente all'ammontare del premio da assegnare ai singoli beneficiari e per quanto riguarda la misura 3.4 e la misura 4.4 con l'inserimento nella prima delle domande della Cooperativa Pescatori S. Vito Soc. Coop. a r.l. e della Coop. Pescatori di Monfalcone e nella seconda con l'inserimento della domanda dell'A.G.C.I. di Trieste;

RITENUTO inoltre di autorizzare l'impegno degli stanziamenti a bilancio relativi al 1° triennio 2001-2003 per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari utilmente collocati nelle citate graduatorie relative alla misura 3.4, misura 4.1 e misura 4.4, attribuendo al Direttore del Servizio degli interventi settoriali l'incarico di adottare i necessari provvedimenti;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1011 del 28 marzo 2002, con la quale è stato approvato il Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 2002;

VISTA la legge regionale 16 settembre 1999 n. 7;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, sono così modificate le graduatorie delle domande ammesse ai contributi previsti dal Programma operativo regionale SFOP 2000-2006, graduatorie approvate con proprio decreto n. 1099 del 21 dicembre 2001 relative alla misura 3.4 (Trasformazione e commercializzazione), misura 4.1 (Piccola pesca costiera) e misura 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore):

GRADUATORIA

Misura 3.4. - Trasformazione e commercializzazione

N° PRATICA		IMPRESA	SEDE	INVESTIMENTO	CONTRIBUTO 40%
				EURO (ARROTONDATO)	
1°	1	VALLE CA' ZULIANI SRL	LA VEZZOLA	255.616,00	102.246,00
2°	3	FRIULIA FISCH SRL	DUINO	776.389,00	*309.874,00
3°	4	ALMAR-ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC.COOP. AR.L.	MARANO	785.014,00	*309.874,00
4°	6	FRIGORIFERO LAGUNARE SRL	MARANO	204.000,00	81.600,00
5°	7	COOPERATIVA PESCATORI S.VITO SOC.COOP. AR.L.	MARANO	100.353,00	40.141,00
6°	8	COOPERATIVA PESCATORI DI MONFALCONE	MONFALCONE	63.028,00	25.211,00
			TOTALE	2.184.400,00	868.946,00

* *contributo massimo concedibile.*

GRADUATORIA

Misura 4.1. - Piccola pesca costiera

N° PRATICA		IMPRESA	SEDE	INVESTIMENTO	CONTRIBUTO 40%
				EURO (ARROTONDATO)	
1°	1	COOPERATIVA PESCATORI S. VITO SOC. COOP A R. L.	MARANO L.	100.353,00	60.212,00
2°	2	COOPERATIVA PESCATORI DI MONFALCONE	MONFALCONE	63.028,00	37.818,00
3°	4	A.G.C.I.	TRIESTE	148.740,00	44.622,00
			TOTALE	312.121,00	142.652,00

GRADUATORIA

Misura 4.4. - Azioni realizzate dagli operatori del settore

N° PRATICA		IMPRESA	SEDE	INVESTIMENTO	CONTRIBUTO 40%
				EURO (ARROTONDATO)	
1°	4	ARIES	TRIESTE	574.200,00	401.940,00
2°	2	API	VERONA	27.837,00	19.486,00
3°	3	FEDERCOOPESCA	ROMA	111.713,00	78.199,00
4°	4	A.G.C.I.	TRIESTE	148.740,00	104.118,00
			TOTALE	862.490,00	603.473,00

Art. 2

A favore dei soggetti beneficiari indicati all'articolo 1, è autorizzata la concessione dei contributi e dei premi a fianco di ciascuno indicati a fronte delle spese ritenute ammissibili, da effettuarsi nel triennio 2001-2003.

Art. 3

E' attribuito al Direttore del Servizio interventi settoriali l'incarico di adottare i provvedimenti necessari per la concessione e l'erogazione dei relativi contributi.

Art. 4

L'importo di euro 868.946,00 che si prenota con il presente decreto per la misura 3.4 (Trasformazione e commercializzazione) sarà impegnato sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario nel seguente modo:

- euro 360.510,00 per il 2001, capitolo 8245, protocollo amministrativo 99108522
- euro 264.389,54 per il 2002, capitolo 8245, protocollo amministrativo 99108522
- euro 241.441,54 per il 2003, capitolo 8245, protocollo amministrativo 99108522
- euro 2.604,92 per il 2002, capitolo 8246, protocollo amministrativo 1017.

Art. 5

L'importo di euro 142.652,00 che si prenota con il presente decreto per la misura 4.1 (Piccola pesca costiera) sarà impegnato sul capitolo 8245 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario nel seguente modo:

- euro 44.392,00 per il 2001, protocollo amministrativo 99108523

- euro 89.110,00 per il 2002, protocollo amministrativo 99108523
- euro 9.150,00 per il 2003, protocollo amministrativo 99108523.

Art. 6

L'importo di euro 603.743,00 che si prenota con il presente decreto per la misura 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore) sarà impegnato sul capitolo 8245 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario nel seguente modo:

- euro 344.617,00 per il 2001, protocollo amministrativo 99108525
- euro 202.074,00 per il 2002, protocollo amministrativo 99108525
- euro 57.052,00 per il 2003, protocollo amministrativo 99108525.

Art. 7

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2002

CALANDRA DI ROCCOLINO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEI PARCHI 30 ottobre 2002, n. 230.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 3.1, azione 3.1.1 - «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione finanziamenti all'Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane e all'Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

IL DIRETTORE
REGIONALE DEI PARCHI

VISTO il Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e nel quale sono stabiliti gli obiettivi prioritari che per il loro tramite vengono perseguiti nel periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso FESR, con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 22 marzo 2002 di adozione del succitato Complemento di programmazione;

ATTESO che il summenzionato Complemento di programmazione individua la Direzione regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2002, n. 816, con la quale la Direzione regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali viene ridenominata Direzione regionale dei parchi e contestualmente il Servizio delle foreste regionali viene trasferito in capo alla Direzione regionale delle foreste;

RITENUTO, data l'urgenza e nelle more dell'aggiornamento, da parte della Direzione degli affari europei, del succitato Complemento di programmazione al fine di recepire le modificazioni intervenute con la propria deliberazione n. 816/2002, di dare avvio alle procedure di attuazione del DOCUP obiettivo 2;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 prevede, in via prioritaria, l'attuazione anche dei seguenti progetti a regia regionale individuati nella relazione programmatica per l'anno 2001 della Direzione regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ora Direzione regionale dei parchi:

a) adeguamento, nell'ambito del Parco delle Dolomiti friulane di strutture esistenti per accogliere attività espositive e didattiche nonché realizzazione di allestimenti e mostre su tematiche attinenti agli aspetti naturalistici e tradizionali del Parco;
b) adeguamento, nell'ambito del Parco delle Prealpi Giulie di strutture esistenti per accogliere attività espositive e didattiche nonché realizzazione di allestimenti e mostre su tematiche attinenti agli aspetti naturalistici e tradizionali del Parco;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1, individua i beneficiari finali anche nell'Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nell'Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;

ATTESO che sulla base dei progetti ritenuti prioritari da attuarsi a regia regionale e già individuati nel Complemento di programmazione i beneficiari finali vengono individuati per le lettere a), b), rispettivamen-

te nell'Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nell'Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;

ATTESO che l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane e l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie hanno provveduto ad inviare alla Direzione regionale dei parchi la domanda e la documentazione prevista al fine di poter accedere ai finanziamenti di cui al programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla Ragioneria generale il 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP obiettivo 2;

VISTA la legge finanziaria per l'anno 2002 di cui alla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

VISTO il Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4;

VISTA la Convenzione stipulata il 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A., repertorio 7564;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2002, n. 1668, come modificata con deliberazione 6 settembre 2002, n. 3015, con la quale vengono destinati alla Direzione regionale dei parchi, euro 2.646.293,00 (duemilioni seicentoquarantaseimila duecentonovantatre/00), al netto del cofinanziamento dei beneficiari finali, per il finanziamento dei progetti da eseguirsi a regia regionale all'interno delle aree obiettivo 2 al fine di dare attuazione all'azione 3.1.1 del Complemento di programmazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 ottobre 2002, n. 3371, con la quale vengono, tra l'altro, ammessi a finanziamento a valere sul programma dell'Unione europea DOCUP obiettivo 2, i seguenti progetti presentati dall'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane e dall'Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie entro la spesa ritenuta ammissibile e i finanziamenti in appresso indicati;

N.	Beneficiario Finale	Progetto	Importo ammissibile	Finanziamento DOCUP obiettivo 2
1	Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane via V. Emanuele, 27 - 33080 Cimolais (Pordenone)	1) Completamento allestimento del centro visite di Forni di Sopra.	euro 76.946,44	euro 40.797,00
		2) Realizzazione allestimento espostivo del centro visite di Frisanco.	euro 206.582,76	euro 163.200,38
Totale Ente Parco Dolomiti Friulane			euro 283.529,20	euro 203.997,3
2	Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie piazza del Tiglio, 3 - 33010 Resia (Udine)	1) Realizzazione allestimento espositivo sull'attività mineraria a Resiutta (Udine).	euro 129.114,22	euro 102.000,23
		2) Realizzazione allestimento espositivo sulla speleologia e carsismo a Sella Nevea (Udine).	euro 31.196,06	euro 20.399,10
Totale Ente Parco Prealpi Giulie			euro 160.310,28	euro 122.399,33

ATTESO che la deliberazione di cui sopra autorizza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, il Direttore della Direzione regionale dei parchi ad adottare i provvedimenti di concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. nonché dispone che nell'atto di concessione del finanziamento dovranno essere indicate modalità, termini e vincoli per l'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 15, comma 1° della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, i contributi concessi possono essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 15, comma 3°, della legge regionale 27 novembre 2001, di non richiedere all'Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti

Friulane e all'Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie la prestazione della garanzia fidejussoria di cui sopra considerato che gli Enti in parola sono soggetti pubblici (Enti funzionali dell'Amministrazione regionale e dei Comuni territorialmente interessati);

DECRETA

1. di concedere all'Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, con sede in Cimolais (Pordenone), via V. Emanuele, 27, codice fiscale - partita I.V.A. n. 90007060933, a valere sul Programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, un finanziamento complessivo di euro 203.997,38 (duecentotremila novecentonovantasette/38) per l'attuazione dei sotto indicati progetti e così ripartito:

a) euro 40.797,00 (quarantamilasettecentonovantasette/00) per il completamento dell'allestimento del centro visite di Forni di Sopra (Udine), finanziamento pari al 53,02% dell'importo ritenuto ammissibile di euro 76.946,44 (settantaseimilanovecentoquarantasei/44);

b) euro 163.200,38 (centosessantatremiladuecento/38) per la realizzazione dell'allestimento espositivo del centro visite di Frisanco (Pordenone) sull'arte casearia, alpeggio e monticazione, finanziamento pari al 79,00% dell'importo ritenuto ammissibile di euro 206.582,76 (duecentoseimila cinqucentoottantadue/76).

2. Di concedere all'Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia (Udine), piazza del Tiglio, 3, codice fiscale 93011050304, - partita I.V.A. n. 02046840308, a valere sul Programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, un finanziamento complessivo di euro 122.399,33 (centoventiduemilatrecentonovantanove/33) per l'attuazione dei sotto indicati progetti e così ripartito:

a) euro 102.000,23 (centoduemila/23) per la realizzazione di un allestimento espositivo sull'attività mineraria a Resiutta (Udine), finanziamento pari al 79,00% dell'importo ritenuto ammissibile di euro 129.114,22 (centoventinovemilacentoquattrodici/22);

b) euro 20.399,10 (ventimilatrecentonovantanove/10) per la realizzazione di un allestimento espositivo sulla speleologia e sul carsismo a Sella Nevea, Comune di Chiusaforte (Udine), finanziamento pari al 65,39% dell'importo ritenuto ammissibile di euro 31.196,06 (trentunmilacentonovantasei/06).

3. Di specificare che la spesa complessiva di euro 203.997,38 (duecentotremilanovecentonovantasette/38), di cui al punto 1, è posta a carico del Fondo speciale per l'obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree obiettivo 2, e viene ripartita come di seguito indicato:

a) completamento dell'allestimento del centro visite di Forni di Sopra (Udine) euro 40.797,00 (quarantamilasettecentonovantasette/00) di cui quota a carico:
   - FESR (20,13%) euro 15.489,32;
   - Stato (32,89%) euro 25.307,68.

b) realizzazione dell'allestimento espositivo del centro visite di Frisanco (Pordenone) sull'arte casearia, alpeggio e monticazione euro 163.200,38 (centosessantatremiladuecento/38) di cui quota a carico:
   - FESR (30,00%) euro 61.974,83;
   - Stato (49,00%) euro 101.225,55.

4. Di specificare che la spesa complessiva di euro 122.399,33 (centoventiduemilatrecentonovantanove/33), di cui al punto 2, è posta a carico del Fondo speciale per l'obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree obiettivo 2, e viene ripartita come di seguito indicato:

a) realizzazione di un allestimento espositivo sull'attività mineraria a Resiutta (Udine) euro 102.000,23 (centoduemila/23) di cui quota a carico:
   - FESR (30,00%) euro 38.734,27;
   - Stato (49,00%) euro 63.265,96;

b) realizzazione di un allestimento espositivo sulla speleologia e sul carsismo a Sella Nevea, Comune di Chiusaforte (Udine) euro 20.399,10 (ventimilatrecentonovantanove/10), di cui quota a carico:
   - FESR (24,83%) euro 7.745,98;
   - Stato (40,56%) euro 12.653,12.

5. E' fatto obbligo ai beneficiari finali, a pena di decadenza dal finanziamento, di:

a) dare immediata comunicazione alla Direzione regionale dei parchi dell'avvenuto inizio dell'iniziativa;

b) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto allegato alla domanda di finanziamento;

c) completare gli interventi previsti entro e non oltre i termini indicati in domanda;

d) inviare alla Direzione regionale dei parchi, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

e) inviare alla Direzione regionale dei parchi, entro i quindici giorni successivi alla chiusura dell'intervento finanziato la seguente documentazione:
   - copia non autenticata della documentazione di spesa, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata in originale ai fini del finanziamento;

- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione regionale dei parchi;

f) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

g) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del finanziamento;

h) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata.

6. E' data facoltà ai beneficiari finali di richiedere un anticipo pari al 70 per cento del contributo concesso per ogni singolo progetto, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.

7. Di disporre che il presente decreto venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 30 ottobre 2002

DI PAULI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 17 ottobre 2002, n. 645/FARM.

Elenco delle farmacie di confine. Inserimento della farmacia «Al Duomo» di Latisana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1671, avente ad oggetto: «D.P.R. 371/1998, articolo 2, comma 4. Assistenza farmaceutica ai cittadini residenti in zone di confine interessanti le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa e dei facsimile di domande.»;

ATTESO che, tramite l'anzidetto provvedimento, la Regione Friuli Venezia Giulia - sulla base di un accordo preliminare con la Regione Veneto - ha inteso dare attuazione al comma 4, dell'articolo 2 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) che consente, agli assistiti, di prelevare i medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale; farmacie che, a tale scopo, a domanda, vengono inserite in un apposito elenco, concordato tra le Regioni interessate e le organizzazioni sindacali di categoria, e recepito con un protocollo d'intesa;

CONSTATATO che la Giunta regionale, con la deliberazione in parola, ha deciso, tra l'altro (punto 5. del dispositivo), di autorizzare il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali ad approvare, con proprio atto, in base alle domande pervenute, previa acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di categoria, l'elenco delle farmacie del Friuli Venezia Giulia che rispondono ai requisiti indicati nell'articolo 1 del protocollo d'intesa (Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 1671/2001;

VISTA la nota del 27 marzo 2002 con la quale la farmacia «Al Duomo» sita in Latisana della dott.ssa Rita Taddei ha presentato, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo d'intesa (Allegato A) contenuto nella D.G.R. n. 1671/2991, domanda di inclusione nell'elenco delle farmacie di confine;

PRESO ATTO che le organizzazioni sindacali di categoria Federfarma e Assofarm, in conformità a quanto previsto al punto 5 del dispositivo della su citata delibera n. 1671/2001, hanno espresso - rispettivamente con note del 19 luglio 2002 e 31 maggio 2002 - parere favorevole all'inclusione di detta farmacia nell'elenco delle farmacie di confine;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di approvare l'inserimento nell'elenco delle farmacie di confine della Regione Friuli Venezia Giulia della farmacia «Al Duomo» sita in Latisana, della dott.ssa Rita Taddei, tenendo conto del parere espresso dalle OO.SS. di categoria Federfarma e Assofarm;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l'inserimento della farmacia «Al Duomo», sita in Latisana, della dott.ssa Rita Taddei, nell'elenco delle farmacie di confine della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Di disporre che il Servizio farmaceutico curi l'inoltro del presente decreto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», affinchè, a loro volta, ne invii copia alla farmacia interessata al provvedimento.

3. Di disporre, altresì, l'invio del presente provvedimento alla Direzione programmazione socio sanitaria della Regione Veneto.

4. Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 17 ottobre 2002

DE SIMONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 ottobre 2002, n. EST. 997-D/ESP/4635. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Sutrio, per l'attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) - zona industriale-artigianale, del Capoluogo.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Sutrio è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione del Piano citato in premessa:

Comune di Sutrio

1) Foglio 6, mappale 197 di are 0,95
da espropriare: mq. 95

Foglio 6, mappale 198 di are 0,97
da espropriare: mq. 97

Foglio 6, mappale 439 di are 2,55
da espropriare: mq. 255
indennità:
1/2 x mq. (95 + 97) x (Valore venale euro/mq 8,00 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,0026) = euro 770,50
1/2 x mq. 255 x (Valore venale euro/mq 8,00 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,0013) = euro 1.021,66
euro (770,50 + 1.021,66) - 40% = euro 1.075,30

Ditta: Selenati Giovanni Battista fu Giovanni Battista detto «Marder» nato a Sutrio il 9 dicembre 1924. (Partita n. 1125).

2) Foglio 6, mappale 204 di are 1,40
da espropriare: mq. 140
indennità:
1/2 x mq. 140 x (Valore venale euro/mq 8,00 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,0013) = euro 560,91
euro 560,91 - 40% = euro 336,55

Ditta: Boschetti Maria nata a Cercivento il 7 dicembre 1932, proprietaria per 3/27, Sabat Genoveffa nata a Sutrio il 17 settembre 1897, usufruttuaria parziale, Selenati Gustavo nato a Sutrio il 17 marzo 1937, comproprietario, Selenati Manlio nato a Sutrio il 9 febbraio 1934, comproprietario, Selenati Norma nata a Sutrio il 27 aprile 1951, proprietaria per 2/27, Selenati Roberto nato a Sutrio il 19 settembre 1954, proprietario per 2/27, Selenati Wilma nata a Sutrio il 26 febbraio 1953, proprietaria per 2/27. (Partita n. 2852).

3) Foglio 6, mappale 289 di are 1,30
da espropriare: mq. 130
indennità:
1/2 x mq. 130 x (Valore venale euro/mq 8,00 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,0026) = euro 521,69
euro 521,69 - 40% = euro 313,01

Ditta catastale: Del Negro Ermando nato a Sutrio il 20 novembre 1924, Del Negro Giacomo nato a Sutrio il 5 luglio 1921, Del Negro Luigi nato a Sutrio il 28 giugno 1934, S.n.c. Mobile Stile di Del Negro Giacomo, Luigi, Ermando, con sede in Sutrio. (Partita n. 2023).

Ditta attuale: Mobilstile S.n.c. di Del Negro Igino e Mario, con sede in Sutrio.

4) Foglio 6, mappale 212 di are 0,85
da espropriare: mq. 85
indennità:
1/2 x mq. 85 x (Valore venale euro/mq 8,00 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,0013) = euro 340,55
euro 340,55 - 40% = euro 204,33

Ditta: Straulino Raffaele nato a Sutrio il 13 settembre 1959. (Partita n. 3753).

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 23 ottobre 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 30 ottobre 2002, n. 1080.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata «Paradiso» nella Riserva di caccia di Pocenia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 2, commi 4-5-6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0252/Pres. del 21 agosto 2002;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 27 giugno 2001 dal sig. Segat Amedeo nato a Palmanova il 4 dicembre 1951, per l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria «Paradiso» il cui territorio di ettari 166.90 ricade per ettari 165.02 nella Riserva di caccia di Pocenia e per ettari 1.88.00 in quella di Talmassons;

VISTO il decreto n. 980 del 14 ottobre 2002, del Direttore sostituto del Servizio che annulla in via di autotutela il proprio decreto n. 115 del 5 giugno 2002;

VISTO che la superficie cacciabile della Riserva di caccia di Pocenia è di ettari 1362;

VISTO che la superficie cacciabile dell'azienda agri-turistico-venatoria «Paradiso» è di ettari 126.83.00;

CONSIDERATO che la superficie cacciabile dell'azienda venatoria non supera il 10 per cento del territorio cacciabile della Riserva di caccia come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 30/1999;

VERIFICATO che tale condizione è rispettata anche per quanto riguarda i terreni dell'azienda agri-turistico-venatoria siti nella Riserva di caccia di Talmassons;

VISTO il proprio decreto n. 996 del 17 ottobre 2002, con il quale è stata autorizzata fino al 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda agri-turistico-venatoria «Paradiso», con sede legale nel Comune di Pocenia, via I. Nievo, legalmente rappresentata dal sig. Segat Amedeo, nato a Palmanova il 4 dicembre 1951;

CONSTATATO che per un errore materiale di trascrizione, un tratto del perimetro delimitante il territorio dell'azienda agri-turistico-venatoria «Paradiso» indicato nell'allegato «A» del citato decreto n. 996 non corrisponde a quello indicato nella citata richiesta di autorizzazione;

CONSIDERATO inoltre che nel citato decreto n. 996 sono state erroneamente previste alcune prescrizioni non attinenti all'attività di un'azienda agri-turistico-venatoria, ma bensì a quella di un'azienda faunistico-venatoria;

RITENUTO doveroso sanare dette irregolarità;

RITENUTO pertanto necessario annullare il proprio decreto n. 996 del 17 ottobre 2002;

VISTO il verbale del 30 ottobre 2002 del responsabile dell'istruttoria, che propone di annullare il proprio decreto n. 996;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale dell'11 marzo 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

DECRETA

1. Il proprio decreto n. 996 del 17 ottobre 2002 è annullato.

2. E' autorizzata fino al 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda agri-turistico-venatoria «Paradiso», con sede legale nel Comune di Pocenia, via I. Nievo, legalmente rappresentata dal sig. Segat Amedeo, nato a Palmanova il 4 dicembre 1951.

3. L'azienda agri-turistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie comprensoriale di ettari 166.90.00, una superficie agro-silvo-pastorale di ettari 165.70.00 ed una superficie cacciabile di ettari 126.83.00.

4. E' consentita l'immissione e l'abbattimento esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili e garantita sotto il profilo sanitario.

5. L'attività venatoria 2002-2003 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda venatoria attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0252/Pres. del 21 agosto 2002.

6. L'autorizzazione è revocabile:

a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) se l'azienda agri-turistico-venatoria non destina, entro un anno dall'autorizzazione, almeno il 21 per cento del comprensorio aziendale a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale 0375/Pres.;

d) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

e) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore.

7. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 30 ottobre 2002

DELLA VEDOVA

Allegato «A»

AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA
"**PARADISO**"
scala 1:25.000

NB: Il perimetro evidenziato in planimetria ha carattere indicativo.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 4 novembre 2002, n. 1087.

Autorizzazione all'attività venatoria nella Riserva di caccia consorziale UD 02 «Ariis» sui terreni appartenenti alla riserva stessa.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTO l'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0252/Pres.;

VISTA la delibera n. 126 del 6 luglio 1999 del Comitato provinciale della caccia di Udine con la quale è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2009 la concessione della Riserva di caccia consorziale UD 02 «Ariis» per una superficie complessiva di ettari 730.68.02 nei terreni siti nei Comuni di Rivignano e Pocenia, a favore del sig. De Eccher Claudio nato a Bolzano il 27 giugno 1951;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2002 presentata dal sig. De Eccher Claudio di voler esercitare l'attività venatoria nella citata Riserva di caccia consorziale;

VISTO il verbale del 4 novembre 2002 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone di prendere atto della volontà espressa dal concessionario di esercitare l'attività venatoria;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale dell'11 marzo 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

DECRETA

1. Di prendere atto della comunicazione del sig. De Eccher Claudio concessionario della Riserva di caccia consorziale UD 02 «Ariis» di voler esercitare l'attività venatoria sui terreni della Riserva stessa.

2. Che vengano rispettate le norme vigenti per le azienda faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo n. 8 bis, del decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0252/Pres.

3. Il numero di cacciatori che possono esercitare giornalmente l'attività venatoria in forma continuativa, non deve superare le 42 unità.

4. Il concessionario è obbligato ad iscriversi, entro un anno dal presente decreto, nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999.

5. Che si ottemperi alla delimitazione del perimetro della Riserva stessa, come previsto dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0252/Pres. del 21 agosto 2002.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 4 novembre 2002

DELLA VEDOVA

Allegato «A»

NB: Il perimetro evidenziato in planimetria ha carattere indicativo.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 15 ottobre 2002, n. 270/SASM.

Modifica al progetto integrato denominato «Meduna-Cellina» con la rimodulazione economica dall'asse «Servizi» - azione 4.3 all'asse 2 «Progetti integrati di turismo rurale» - azione 2.6.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000 n. 0477/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2001, n. 0354/Pres;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale si approva, ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il documento d'indirizzo programmatico per la gestione delle risorse attribuite al Fondo con il bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e il bilancio di previsione per l'anno 1997;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 13 marzo 1998;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 12 gennaio 2000 n. 2, con il quale:

- si approva la graduatoria dei progetti presentati in risposta ai bando (decreti del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 27 gennaio 1999 e n. 126/SASM del 27 luglio 1999);
- si ammette, tra l'altro, a finanziamento il progetto integrato presentato dalla Comunità montana «Meduna-Cellina», utilmente collocato in graduatoria e interamente finanziabile con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per una somma complessiva di euro 3.100.290,77;

VISTI i propri decreti di modifica al citato progetto integrato:

- n. 177/SASM del 3 ottobre 2001 con il quale si approva una rimodulazione di risorse sui vari assi del progetto;
- n. 255/SASM del 26 settembre 2002 con il quale si approva - a seguito dell'ulteriore finanziamento di euro 93.135,14 già autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 - l'incremento del budget di spesa dell'azione 2.6 «Strutture ed infrastrutture turistiche», asse 2. «Progetti integrati di turismo rurale« individuando come beneficiari finali i Comuni di Andreis per euro 41.316,55 e Frisanco euro 51.818,58 i cui relativi interventi riguardano il completamento delle opere relative alle infrastrutture turistiche già avviate con il precedente finanziamento;

VISTE le ulteriori richieste di modifica del progetto integrato, adottate dal Commissario straordinario della Comunità montana «Meduna-Cellina» con decreto n. 103 del 6 settembre 2002, che prevedono una rimodulazione economica al progetto stesso trasferendo l'importo di euro 139.443,36 dall'asse «Servizi», azione 4. «Creazione parco progetti» all'asse 2 «Progetti integrati di turismo rurale», azione n. 2.6 «Strutture ed infrastrutture turistiche»;

ATTESO che le suddette risorse sono finalizzate all'ultimazione dell'impiantistica del palaghiaccio di Claut (Struttura deputata fra l'altro ad ospitare alcune prove delle Universiadi 2003);

CONSIDERATO altresì che la suddetta struttura, rappresenta, in termini di prospettiva, un importante supporto allo sviluppo turistico ed economico dell'area interessata valorizzandone la naturale vocazione verso attività di carattere sportivo ed ambientale;

RITENUTO di approvare le modifiche presentate;

DECRETA

Art. 1

Si approvano le modifiche al progetto integrato denominato «Meduna-Cellina» così come adottate dal Commissario Straordinario della Comunità Montana «Meduna-Cellina» con decreto n. 103 del 6 settembre 2002, e nello specifico la rimodulazione economica al progetto stesso trasferendo l'importo di euro 139.443,36 dall'asse «Servizi», azione 4.3 «Creazione parco progetti» all'asse 2 «Progetti integrati di turismo rurale», azione n. 2.6 «Strutture ed infrastrutture turistiche».

Art. 2

Si approva il nuovo quadro finanziario del progetto integrato «Meduna-Cellina» come riportato nella tabella allegata, quale parte integrante del presente atto, che sostituisce quella acclusa al precedente proprio decreto n. 255/SASM del 26 settembre 2002.

Art. 3

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 15 ottobre 2002

BORTOTTO

Allegato

Progetto integrato: MEDUNA-CELLINA
Proponente: COMUNITA' MONTANA MEDUNA-CELLINA

		FONDO MONTAGNA	FINANZIAMENTO PUBBLICO	FINANZIAMENTO PRIVATO	TOTALE
ASSE 1	**PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DEL SETTORE PRIMARIO**				
Azione 1.1	Sostegno agli investimenti.	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 1.2	Iniziative collettive di commercializzazione.	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 1.3	Interventi di promozione.	€ 69.205,22	€ -	€ -	€ 69.205,22
ASSE 2	**PROGETTI INTEGRATI DI TURISMO RURALE**				
Azione 2.1	Adeguamento e ampliamento delle strutture ricettive alberghiere e ristorative.	€ 561.388,65	€ -	€ 561.388,65	€ 1.122.777,30
Azione 2.2	Sostegno all'adeguamento e ampliamento di strutture di proprietà di Enti Pubblici da destinarsi ad attività ricettive alberghiere, ristorative e commerciali pubbliche	€ 499.672,05	€ 55.519,12	€ -	€ 555.191,17
Azione 2.3	Realizzazione di attività plurima a valenza commerciale/turistica/ricettiva.	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 2.4	Campeggio Barcis.	€ 139.443,36	€ 15.493,71	€ -	€ 154.937,07
Azione 2.5	Tabellazione percorsi turistici.	€ 116.202,80	€ 12.911,42	€ -	€ 129.114,22
Azione 2.6	Strutture ed infrastrutture turistiche.	€ 535.222,24	€ 53.522,22	€ -	€ 588.744,47
Azione 2.7	Progetto animazione e promozione turistica.	€ 61.974,83	€ -	€ -	€ 61.974,83
ASSE 3	**PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE PMI**				
Azione 3.1	Interventi finalizzati allo sviluppo di processi di riqualificazione e innovazione tecnologica, ai processi di commercializzazione e alla definizione di progetti di sviluppo per il distretto del metallo di Maniago.	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 103.291,38
Azione 3.2	Progetti per lo sviluppo di nuove iniziative e/o di nuove attività imprenditoriali di produzione e di servizio.	€ 391.990,79	€ -	€ 630.593,87	€ 1.022.584,66
Azione 3.3	Sostegno alla realizzazione di un centro servizi alle PMI.	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 206.582,76
Azione 3.4	Completamento e/o adeguamento delle aree produttive pubbliche già infrastrutturate con condi comunitari e/o strutture produttive già realizzate con fondi regionali.	€ 411.357,92	€ 45.706,44	€ -	€ 457.064,36
ASSE 4	**SERVIZI**				
Azione 4.1.	Sviluppo e consolidamento della rete e dei servizi informativi agli Enti Pubblici, alle imprese e ai cittadini (Progettazione, acquisizione e sviluppo del software).	€ 72.303,97	€ -	€ -	€ 72.303,97
Azione 4.1.	Sviluppo e consolidamento della rete e dei servizi informativi agli Enti Pubblici, alle imprese e ai cittadini (Realizzazione di un centro per la formazione a distanza).	€ 20.658,28	€ -	€ -	€ 20.658,28
Azione 4.2	Sostegno alle imprese e ai telelavoratori per il lavoro a distanza.	€ 20.658,28	€ -	€ 20.658,28	€ 41.316,55
Azione 4.3	Creazione parco progetti.	€ 15.493,71	€ -	€ -	€ 15.493,71
ASSE 5	**SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO INTEGRATO**				
Azione 5.1	Progettazione del piano integrato.	€ 9.296,22	€ -	€ -	€ 9.296,22
Azione 5.2	Assistenza tecnica per la realizzazione del progetto integrato.	€ 61.974,83	€ -	€ -	€ 61.974,83
		€ 3.193.425,90	€ 183.152,91	€ 1.315.932,18	€ 4.692.510,99

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 5 novembre 2002, n. 286/SASM.

Bando per la presentazione delle domande di contributo per le imprese del settore commerciale per l'anno 2001. Approvazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2, lettera b) ter della citata legge regionale 10, così come modificato dall'articolo 6, comma 208 della legge regionale 2/2000 dispone che con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi contributivi per aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi sopracitati, per l'anno 2001, la spesa autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 1652 del 23 maggio 2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 10 luglio 2002 ammonta a euro 1.855.549,55;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 5 settembre 2001, con il quale si è provveduto a disciplinare la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale abrogando il precedente Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del citato Regolamento, con il quale si dispone che il bando per l'accesso ai contributi di cui trattasi sia approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il bando per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale allegato quale parte integrante al presente atto;

VISTA la legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 5 settembre 2001, è approvato il bando per la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 5 novembre 2002

BORTOTTO

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 e decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001)

Bando

per la presentazione della domande di contributo per le imprese del settore commerciale per l'anno 2001.

1. Area di intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente bando si rivolgono, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 0282/Pres. del 26 luglio 2001, alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati posti nella zona B e C come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000 con popolazione non superiore a 3000 abitanti (dati ufficiali I.S.T.A.T. del censimento 1991), ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.

2. Requisiti dei beneficiari

I contributi sono concessi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati di cui al punto 1.

Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'anno 2001 nelle categorie di seguito elencate:

1. commercio di generi alimentari;
2. commercio di carburanti;
3. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
4. commercio di generi non alimentari;

b) esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati al punto 1;

c) avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 inferiori a:

1. 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
2. 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
3. 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
4. 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
5. 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C;
6. per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire; nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari non dovranno essere superiori a 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali non superiori a 30 milioni di lire;
7. per attività riferentesi a più tipologie commerciali di cui all'articolo 7, comma c) del Regolamento l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 milioni di lire in zona C; ai fini del punteggio di cui all'articolo 7, lettera c) punto 5 del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'attività prevalente.

I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitali.

3. Regime di aiuti e limiti del contributo

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 che esclude i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e dei trasporti.

Le percentuali di contributo sono graduate sulla base della classificazione dei territori montani nelle seguenti zone di disagio socio-economico definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

a) fascia territoriale media montagna - zona B con medio disagio: 60% della spesa ritenuta ammissibile;

b) fascia territoriale alta montagna - zona C con elevato disagio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.

L'entità del contributo non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- 4.131,66 euro per la fascia territoriale di alta montagna;
- 2.065,83 euro per la fascia territoriale di media montagna.

4. Spese ammissibili

Ai fini del contributo, le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

5. Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo bollata ai sensi di legge deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando, disponibile presso gli uffici della Comunità montana e compilata in tutte le sue parti anche quelle riguardanti la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati relativi al luogo di esercizio dell'attività, il volume di ricavi ed i costi sostenuti e la dichiarazione riguardante il regime «de minimis».

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2002, presso gli uffici della Comunità montana di appartenenza, ovvero potranno essere spedite tramite il servizio postale (sempre nei termini sopracitati) pena l'esclusione dal beneficio.

La domanda deve essere presentata presso la sede della Comunità montana in cui ricade il centro abitato, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività

ed è sottoscritta secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6. Graduatoria

Le Comunità montane provvedono all'istruttoria e formazione della graduatoria relativa alle domande pervenute entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo fissato per la loro presentazione.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle Comunità montane.

La graduatoria unica di cui al comma 2, approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle Comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

7. Concessione ed erogazione dei contributi

Le Comunità montane provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base della graduatoria regionale.

Le stesse provvedono alla eventuale revoca dei contributi concessi. Le Comunità montane procedono alla revoca nel caso in cui gli esercizi commerciali cessino l'attività o risultino assoggettati a procedure di fallimento e di concordato preventivo o comunque a stati di insolvenza entro un anno dalla data dell'erogazione del contributo.

I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi sono tenuti a presentare, scaduto un anno dalla assegnazione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per l'anno di riferimento. A tal fine si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima a titolo di erede.

8. Fonte del finanziamento

Per l'intervento di cui al presente bando si utilizzano le risorse di cui al Fondo regionale per la montagna per l'ammontare di euro 1.855.549,55 per l'anno 2001.

9. Trattamento dati sensibili

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 i dati sensibili richiesti dal presente bando verranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Eventuali omissioni comporteranno la automatica esclusione del richiedente.

I dati richiesti verranno trattati esclusivamente dal competente ufficio della Comunità montana di pertinenza e dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Allegato al Bando

FAC-SIMILE DI DOMANDA-DICHIARAZIONE

DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE

(art. 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e D.P.G.R. n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001)

Alla Comunità montana________________________

Via _______________________________n._____

______ _______________________________

(cap) *(città)*

Il/La sottoscritto/a *(cognome e nome)*____

nato/a a _________________________________ Provincia _____________il____/___/______

e residente nel Comune di __________________________ CAP _______ Provincia ____ in Via

__________________________ n. __________________________ telefono______________di

professione __________________________________titolare e/o legale rappresentante dell'attività

commerciale_______________________________ con sede legale in (Comune, via e numero civico)

____C.F. o P.I. __________________

centro abitato____

____

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) ter della L.R. 10/1997 come previsto dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 di data 5 settembre 2001.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Avvalendosi della disposizione dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

- di essere iscritto al registro delle imprese commerciali presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ____________________ sotto la ditta o ragione sociale

  ____

  C.F. / Partita I.V.A ____

  estremi di registrazione ____

  indicazione della categoria/e di iscrizione alla CCIAA di cui al punto 2 lettera a) del bando

  ____

- di essere in possesso di licenza amministrativa (estremi)

  ____

  di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.

Inoltre avvalendosi della disposizione dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendaci dichiarazioni e di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Che il luogo di esercizio dell'attività è il seguente: ____

Che l'importo dei ricavi e dei costi sostenuti è il seguente: (se si riferisce a diverse tipologie commerciali, indicare <u>unicamente</u> i ricavi delle singole attività)

____

____

____

____

____

Che le spese ammissibili a contributo come indicate dall'art. 4 del bando sono le seguenti ed ammontano

a lire:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 (centomila) Euro pari a Lire 193.627.000 (centonovantatremilioniseicentoventisettemila).

Oppure che il richiedente ha beneficiato negli ultimi tre anni delle seguenti agevolazioni in regime de minimis:

Agevolazione 1	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 2	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 3	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 4	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 5	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Totale		Importo (Lire)	Importo (Euro)

E che pertanto il contributo non supera il limite indicato dal regolamento (CE) 69/2001 i 100.000 EURO nell'arco di un triennio.

Data, ________________ Firma del richiedente ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Il/La sottoscritto/a _____________________________________autorizza la Comunità montana di appartenenza ed il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna al trattamento dei dati sensibili forniti con la presente richiesta, per le finalità di cui al D.P.G.R. n. 0282 del 26 luglio 2001.

Data, ________________ Firma del richiedente ___________________________

La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 2845. (Estratto).

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi. Fissazione del termine per il completamento delle procedure sanzionatorie ai Sindaci dei Comuni interessati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 115 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, che prevede che in caso di inerzia del Sindaco nell'adozione di provvedimenti sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provveda a diffidare il Sindaco inadempiente;

CONSIDERATO che, come risulta dalla corrispondenza interna tra la Direzione regionale della pianificazione territoriale e i vari Comuni interessati, a tutt'oggi non risulta ancora completato l'iter procedurale per l'irrigazione delle sanzioni urbanistiche previste dalla predetta legge regionale n. 52/1991 necessario per l'archiviazione delle pratiche di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO doveroso, ai sensi della predetta legge, stabilire un termine per l'esecuzione di detti adempimenti;

all'unanimità,

DELIBERA

1. L'Assessore regionale della pianificazione territoriale è incaricato di fissare un termine di sei mesi ai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, entro il quale dovranno provvedere all'emanazione dei provvedimenti necessari per il completamento delle procedure sanzionatorie di cui alle premesse della presente deliberazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale nel caso di mancato espletamento delle anzidette attività amministrative, provvederà, qualora trattasi di interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nell'ipotesi di grave danno urbanistico, a nominare Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvederà, per tutte le pratiche non espletate, a dare comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Entro il termine di cui al punto 1) i Comuni interessati, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, potranno presentare motivata istanza di proroga con la richiesta di un ulteriore termine.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

«Allegato A»

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 3535. (Estratto)

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Fissazione termine di dodici mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo urbanistico-edilizio non ancora represse. Concessione di proroga al Comune di Staranzano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998, con la quale l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è stato incaricato di fissare il termine di sei mesi ai Sindaci dei Comuni inadempienti, entro il quale emettere i provvedimenti necessari al completamento delle procedure sanzionatorie;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale numero 112/98/PT. del 12 maggio 1998, con il quale è stato fissato il termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo edilizio non ancora represse al Comune di Staranzano;

VISTO che al punto 2) del sopraccitato decreto è stato previsto che i Comuni, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, possano presentare motivata richiesta di proroga;

(omissis)

VISTO scaduto il 13 luglio 2002 il termine di sei mesi concesso con la settima proroga;

CONSIDERATO di non poter accogliere la richiesta di stralcio dalla procedura attivata nel 1998, formulata con la nota prot. 7495 dell'11 luglio 2002, in quanto la repressione degli abusi urbanistico-edilizi è un'attività comunale obbligatoria ai sensi della legge 47/1985;

CONSIDERATO che, con la nota succitata, il Comune di Staranzano ha fatto inoltre pervenire una richiesta di una ottava proroga per le pratiche relative ai casoni abusivi in zona Quarantia, in quanto, a seguito della concessione del contributo regionale dell'11 dicembre 2001 (ai sensi della legge regionale 4/2001, ar-

ticolo 5, commi da 30 a 37) per la demolizione dei manufatti abusivi, l'Amministrazione comunale ha predisposto un progetto definitivo del primo lotto d'intervento, che impegnerà interamente l'importo assegnato dalla Regione. La concessione del contributo è subordinata al parere di congruità richiesto da questa Direzione regionale ai Servizi tecnici di Gorizia, il 30 agosto 2002;

RITENUTO di concedere l'ottava proroga, di dodici mesi, tenuto conto dei tempi richiesti per la concessione del contributo e delle motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è incaricato di concedere la proroga di dodici mesi al Comune di Staranzano.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 3589.

Sospensione rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO che l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante: «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nonché l'articolo 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, prevedono che il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari sia munito di libretto di idoneità sanitaria;

CONSIDERATO che l'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 10 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ha abolito l'obbligo della vaccinazione antitifico-paratifica per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e che l'articolo 92, al comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ratificato l'esonero del libretto di idoneità sanitaria per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che dispone che siano esclusi dai livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio Sanitario le prestazioni che:

- non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale;
- non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
- in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che ha individuato i livelli essenziali di assistenza, nonché la delibera regionale 29 luglio 2002, n. 2747, che ha recepito il D.P.C.M. di cui sopra;

VISTA la risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità n. 785/1989 «Health Surveillance and Management Procedures for Food-Handling Personnel Report of a WHO Consultation Technical report series», che sottolinea:

- gli accertamenti sanitari di routine sono di evidente inefficacia in termini di prevenzione delle malattie di origine alimentare e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche;
- la sorveglianza sui casi sporadici e sulle epidemie di origine alimentare dovrebbe essere il cardine di ogni programma di controllo delle malattie trasmesse da alimenti al fine di:
    a) individuare le malattie trasmesse da alimenti predominanti in una determinata area;
    b) indicare i principali veicoli di trasmissione ed i principali fattori di rischio;
- l'aggiornamento e la formazione degli addetti e l'applicazione di tecnologie per la sicurezza sono strumenti di prevenzione più consoni e devono quindi essere preferiti agli accertamenti sanitari di routine;
- è adottato dall'industria alimentare un sistema per garantire la sicurezza degli alimenti che si basa sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo denominato Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);

TENUTO CONTO:

- del parere del Consiglio Superiore di Sanità - Sezione IV (seduta del 20 dicembre 2000) circa l'inadeguatezza del libretto di idoneità sanitaria «per la tutela della salubrità dei prodotti alimentari che vengono a contatto con il personale alimentarista» e l'opportunità che sia, invece, incentivato il percorso di educazione e di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti;
- la nota del Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 105/9979/0502 del 10 aprile 2001, con la quale sono condivise le valutazioni tendenti all'abolizione dell'obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, rappresentate dalla Regione Toscana;
- della nuova strategia di sicurezza alimentare, suffragata dai dati epidemiologici in materia di malattie trasmesse da alimenti, che si basa sull'analisi dei fattori di rischio, che sono per lo più correlati a comportamenti inadeguati e a modalità non corrette di trattamento e conservazione dei cibi, per cui è la formazione dei relativi addetti che assume carattere fondamentale nell'ambito della prevenzione delle patologie di origine alimentare;

TENUTO CONTO altresì, che in alcune realtà regionali, quali Umbria, Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano, è stata deliberata la sospensione temporanea delle procedure per il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria;

RICHIAMATA la nota del Ministero della salute prot. n. 600.5/40AG/19/1165 del 21 maggio 2002 dalla quale si evince che a seguito delle bozze di provvedimento elaborate dalla Commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, il succitato Dicastero intende procedere alla modifica dell'articolo 14 della legge n. 283/1962, così come modificato dall'articolo 32 della legge n. 449/1997, nonché dall'articolo 10 della legge n. 362/1999 e alle modifiche degli articoli 34, 37, 38, 39, 40, e 41 del D.P.R. n. 327/1980 (Regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962) e che a tal fine ha richiesto il parere degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome;

ATTESO che l'adozione del provvedimento da parte del Ministero della salute presumibilmente non si realizzerà in tempi brevi e che il mantenimento delle procedure in atto comporta l'inutilità di prestazioni sanitarie;

CONSIDERATA l'opportunità di sospendere, temporaneamente, l'applicazione della normativa che impone l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, in attesa della formale abrogazione dello stesso da parte del competente Dicastero;

all'unanimità,

DELIBERA

A) di sospendere temporaneamente le procedure per il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, fatti salvi i casi di espressa richiesta dell'interessato;

B) di stabilire che le Aziende per i Servizi Sanitari pongano in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne una corretta individuazione dei rischi presenti, un'appropriata padronanza degli stessi, un adeguato processo di aggiornamento e formazione di tutti gli addetti;

C) di dare mandato alle Aziende per i Servizi Sanitari a che le risorse professionali e strumentali, non più destinate agli impegni riguardanti il rilascio e il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria, siano impiegate nello sviluppo di ulteriori funzioni di prevenzione, divulgazione e promozione in materia di igiene e sanità pubblica, alla collaborazione e alle verifiche delle previste azioni formative, di cui al Capitolo X dell'allegato al decreto legislativo 155/1997;

D) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali e trasmessa al Ministero della salute, al Comando NAS dei Carabinieri e a tutti gli Organi di vigilanza.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 3595.

Approvazione del bando di concorso «Progetti dei giovani» di cui all'articolo 5, commi 73 e seguenti, della legge regionale 3/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ed in particolare l'articolo 5, commi 73 e seguenti;

RITENUTO di bandire il concorso «Progetto dei giovani» previsto dalla norma predetta;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002», ed in particolare l'U.P.B. 8.6.44.1.1356, capitolo 6169;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2002, n. 1762, con la quale sono stati individuati gli obiettivi ed i programmi da attuare nel corso del 2002 in materia di sport e ricreazione;

VISTI lo Statuto regionale, la legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato l'allegato bando di concorso «Progetti dei giovani» di cui all'articolo 5, commi 73 e seguenti, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

La relativa spesa farà carico sul capitolo 6169 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

BANDO DI CONCORSO «PROGETTI DEI GIOVANI»

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, supporta e favorisce lo sviluppo delle forme associative o aggregative giovanili. A tal fine, con gli interventi previsti nel presente bando, sostiene progetti di iniziative nei settori economico, sociale, culturale e dell'informazione presentati dai giovani, in forma singola o associata.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

1. Possono accedere alle forme di sostegno previste dal presente bando tutti i giovani, in forma singola o associata che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno;

b) essere di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

2. Per associazioni giovanili si intendono quelle che nello statuto prevedono specificamente la promozione di iniziative in favore dei giovani e che sono costituite da persone di età inferiore a 25 anni e tutti residenti nel territorio regionale da almeno 1 anno.

Art. 3
(Esclusioni)

1. Sono escluse dagli interventi con provvedimento motivato:

a) le attività già oggetto di interventi contributivi pubblici superiori al 50% della spesa preventivata;

b) le iniziative realizzate fuori dal territorio regionale;

c) le attività rivolte esclusivamente ai membri stessi del gruppo o associazione;

d) le attività non conformi ai fini istituzionali e agli indirizzi generali del presente bando.

Art. 4
(Criteri di concessione)

1. Nell'erogazione dei premi di tipo esclusivamente finanziario si deve tener conto dei seguenti due criteri:

a) rilevanza sociale e generalità dell'interesse per la popolazione giovanile del territorio regionale, da valutare secondo i parametri sottoindicati:
   - qualità del progetto, valutata rispetto al contenuto, agli obiettivi che si prefigge, all'innovatività nella comunità locale (punti 20);
   - impatto sui destinatari e visibilità dell'iniziativa anche a livello locale (punti 15);
   - coinvolgimento sotto l'aspetto organizzativo di altri giovani esterni al soggetto promotore (punti 10);
   - abilità tecniche, creatività dei proponenti e spirito d'iniziativa nell'attività oggetto di progettazione (punti 15);

b) affidabilità del richiedente, valutata sulla base di:
   - precedenti attività ed esito degli eventuali precedenti rapporti di collaborazione con diversi Enti pubblici (punti 15);
   - capacità progettuali e organizzative dei gruppi giovanili proponenti (punti 10);
   - capacità di autofinanziamento e di reperimento di fonti di finanziamento private (punti 5);
   - sviluppo di competenze professionali tali da permettere un effettivo inserimento nella vita lavorativa (punti 10).

2. Il peso specifico dei parametri su indicati, la cui somma corrisponde a 100, viene determinato con apposito atto della Giunta regionale.

3. La somma dei punteggi dei singoli parametri corrisponde ai premi da erogare secondo la tabella sottostante:

- punteggio da 61 a 80 = premio di euro 10.000,00
- punteggio da 81 a 100 = premio di euro 20.000,00

Art. 5

(Modalità di presentazione dei progetti)

1. L'istanza per l'ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal soggetto proponente nel caso del singolo, dal legale rappresentante nel caso delle associazioni o da almeno tre membri del gruppo informale, sul modulo all'uopo predisposto ed allegato al presente bando.

2. All'istanza dovrà essere allegata, oltre al curriculum del soggetto proponente o allo statuto e all'atto costitutivo nel caso di associazioni ovvero all'elenco dei componenti e delle persone coinvolte nel progetto nel caso di gruppi informali, apposita relazione illustrativa del progetto che s'intende realizzare (denominazione, obiettivo, descrizione, destinatari, periodo di realizzazione, luogo, fasi organizzative, collaborazioni, forme di pubblicità, indicatori di efficacia, possibilità di un seguito del progetto) oltre alle relative previsioni di spesa e di entrata.

Art. 6

(Termini per la presentazione)

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici previsti dal presente bando dovranno pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In caso di richieste di contributo in numero maggiore rispetto alle effettive dotazioni finanziarie dell'Amministrazione regionale, le richieste verranno soddisfatte secondo i punteggi più alti ottenuti dai diversi richiedenti, salva l'eventualità di reperimento di fondi aggiuntivi.

Art. 7

(Commissione per la valutazione dei progetti)

1. La valutazione e selezione dei progetti è effettuata da una Commissione nominata dal Presidente della Regione, composta dall'Assessore allo sport, dal Direttore del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, da un rappresentante di ciascuna delle quattro Province della Regione.

2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.

3. A conclusione dell'esame di tutti i progetti pervenuti regolarmente la Commissione di cui al precedente comma redige un apposito verbale con allegata graduatoria e stabilisce a quali progetti assegnare un premio.

4. Delle istanze rigettate, della concessione del premio e delle modalità della sua erogazione viene data immediata notizia agli interessati a cura del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.

5. Per il funzionamento della Commissione non è previsto alcun gettone di presenza, né rimborso di alcun tipo.

Art. 8

(Obblighi e responsabilità)

1. Il premio viene erogato previa sottoscrizione di un contratto con il soggetto proponente, con il quale il medesimo si impegnerà a realizzare il progetto entro un anno dalla data dell'istanza così come è stato presentato e a comunicare eventuali modifiche apportate o difficoltà incontrate al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.

2. Se il progetto non verrà attuato secondo i termini del contratto o se non verrà realizzato si procederà, su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 7, ad annullare il contratto e a recuperare gli importi erogati.

3. Il Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive avrà inoltre facoltà di verificare, mediante visite in loco, il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 9

(Modalità di erogazione)

1. Il premio viene erogato con le seguenti modalità:

a) L'80% del premio viene erogato prima della realizzazione del progetto, in seguito alla sottoscrizione del contratto.

b) Il restante 20% viene erogato dietro presentazione di una relazione sul progetto realizzato e sugli obiettivi raggiunti.

Art. 10

(Monitoraggio e valutazione)

1. I progetti verranno costantemente monitorati al fine di verificarne l'andamento e i risultati ottenuti all'interno dei contesti territoriali in cui operano.

2. A tale scopo verranno messi a punto strumenti di monitoraggio e valutazione qualitativi e quantitativi per consentire un'analisi delle ricadute sui promotori, sui soggetti coinvolti e sui partners delle iniziative.

3. Particolare attenzione verrà posta alla valutazione e all'analisi dell'impatto sul territorio mediante la predisposizione di indicatori specifici e strumenti di rilevazione volti ad evidenziare gli effetti «di apprendi-

mento» da parte del contesto territoriale delle iniziative finanziate.

Art. 11

(Pubblicità)

1. In ogni attività di divulgazione e nelle occasioni di pubblicizzazione dell'iniziativa i soggetti beneficiari fanno menzione dell'intervento del premio ricevuto dalla Regione, riportando la seguente dicitura: «Progetto finanziato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Art. 12

(Proprietà)

1. L'Amministrazione regionale ha la piena proprietà degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge nel rispetto dei diritti d'autore, riservandosi il diritto di realizzare i progetti presentati.

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive

Via San Francesco, 37
34135 Trieste

Il sottoscritto ....
(oppure) Il sottoscritto legale rappresentante dell'Associazione ....
(oppure) I sottoscritti membri del gruppo ....

presenta istanza di ammissione al concorso "Progetti dei giovani" di cui all'articolo 5, commi 73 e seguenti, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Allega il modulo in cinque parti contenente la relazione illustrativa prevista dall'articolo 5 del bando.

Data ....

Firma

Parte I. Identificazione e sintesi del progetto

Titolo del progetto: *(date un breve titolo al progetto)*

Durata del progetto

Indicate la durata complessiva del progetto, dalla preparazione alla valutazione.

Il progetto avrà inizio (compresa la preparazione): / /

Il progetto avrà termine (compreso il seguito): / /

Durata complessiva delle attività (in mesi):

Luogo del progetto

Indirizzo:

Codice postale

Paese:

Città:

Regione:

Sintesi delle attività del progetto

Fornite una breve descrizione delle attività previste.

Parte II. Candidato
(deve essere compilato dal soggetto che presenta la domanda di contributo)

Compilare la parte relativa alla vostra organizzazione / gruppo senza tralasciare alcuna informazione, al fine di poter essere contattati con rapidità. In particolare, specificare la persona di riferimento del progetto.

Il candidato è
- ☐ un singolo
- ☐ un'organizzazione o associazione
- ☐ un gruppo

A. Profilo dell'organizzazione/gruppo che presenta la domanda

Nome ______________________________

Indirizzo ______________________________

C.A.P. ______________ Paese ______________

Provincia ______________ Regione ______________

E-mail/sito ______________________________

Telefono Prefisso ______ Numero ______ Fax Prefisso ______ Numero ______

Soltanto per organizzazioni/associazioni:

Tipo di Organizzazione / Associazione ☐ governativa ☐ non-governativa ☐ altro ______________

La vostra Organizzazione / Associazione è ☐ locale ☐ regionale ☐ nazionale ☐ internazionale
☐ non-governativa a livello europeo (con sedi in almeno 8 paesi partecipanti al programma)

Persona autorizzata a firmare il contratto

Cognome ______________ Nome ______________

Posizione/Funzione ______________________________

Persona responsabile della amministrazione e della gestione finanziaria

Cognome ______________ Nome ______________

Posizione/Funzione ______________________________

E-mail ______________________________

Telefono Prefisso ______ Numero ______ Fax Prefisso ______ Numero ______

Persona di riferimento del progetto

Cognome ______________________ Nome ______________________

Posizione/Funzione ____

E-mail ____

Telefono Prefisso Numero ______________________ Fax Prefisso Numero ______________________

Progetti di attività in rete

Indicare i partner probabili o esistenti

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Breve descrizione del soggetto che presenta la domanda di sovvenzione

Curriculum del proponente o descrizione della vostra organizzazione / gruppo:

PARTE III: Descrizione del progetto

Fornire una descrizione delle attività previste nel progetto.
SE SI NECESSITA DI MAGGIOR SPAZIO, E' POSSIBILE UTILIZZARE ALTRE PAGINE

Contenuto del progetto:

A) Contesto e motivazione
Spiegate come siete arrivati all'idea di questa iniziativa e perché desiderate realizzarla.

B) Preparazione
Come preparerete questo progetto? Quali saranno le fasi organizzative?

C) Coinvolgimento dei partecipanti
In che modo i giovani verranno coinvolti nelle diverse fasi del progetto?

D) Obiettivi
Descrivete quali sono gli obiettivi che intendete raggiungere con questo progetto.

E) Calendario
Allegate un programma provvisorio delle attività previste.

F) Forme di pubblicità
Quali mezzi utilizzerete per rendere visibile in vostro progetto?

G) Valutazione
Quali indicatori vi daranno la certezza che il progetto ha conseguito i risultati attesi?

H) Seguito
Che possibilità concrete ci sono che il vostro progetto possa sviluppare competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro?

PARTE IV: Partecipanti al progetto

Indicate, in questa sezione, i partecipanti al progetto.

A. Informazioni sui giovani coinvolti direttamente nell'iniziativa

Distribuzione del numero totale di giovani che partecipano direttamente al progetto							
Livello di istruzione	**Numero totale di giovani**	**Per genere**		**Per età**			
		m	f	15	15-17	18-21	22-25
Scuola dell'obbligo							
Diploma di maturità							
Scuola professionale							
Diploma di laurea							
TOTALE							

Se desiderate aggiungere qualche altra informazione sul vostro gruppo e/o progetto, utilizzate questo spazio:

Parte V: Bilancio

Costi: specificare con chiarezza i costi del progetto (materiale, attrezzatura, costi di affitto, ecc.).

Valuta:

Voci dei costi previsti	Costo totale previsto
Costo totale previsto	

Entrate: indicate come intendete coprire questi costi

Valuta:

Entrate previste	Totale entrate previste
Contributo richiesto	
Contributo richiesto ad altri enti,organismi, ecc...	
Totale ENTRATE	

Il totale delle ENTRATE deve essere pari al totale dei COSTI

Firma del candidato ____________________

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2002, n. 3670.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 - azioni a favore delle PMI - Annualità 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse D del Programma operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi facenti capo alle citate misure del Programma operativo;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili sono le seguenti:

• Per la misura D.1, azioni 24 , 25, 26, 27, 28, 30, 31

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
4.375.500,00 euro	1.452.500,00 euro	5.810.000,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate fino al 30 novembre 2002 ed oggetto di accertamento con successivo atto.

• Per la misura D.1, azione 29

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
300.000,00 euro	100.000,00 euro	400.000,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate fino al 30 novembre 2002 ed oggetto di accertamento con successivo atto.

• Per la misura D.1, azione 32: con successivo atto verranno indicate le risorse disponibili, pari a quelle non utilizzate fino al 30 novembre 2002.

CONSIDERATO che i progetti devono essere consegnati presso lo sportello che opera negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 2 dicembre 2002 e fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e che l'ultimo giorno lavorativo mensile rappresenta il termine di ciascuna mensilità;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3»;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato Regolamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valere sull'asse D del Programma operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle.

Le risorse complessivamente disponibili sono le seguenti:

• Per la misura D.1, azioni 24 , 25, 26, 27, 28, 30, 31

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
4.375.500,00 euro	1.452.500,00 euro	5.810.000,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate fino al 30 novembre 2002 ed oggetto di accertamento con successivo atto.

• Per la misura D.1, azione 29

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
300.000,00 euro	100.000,00 euro	400.000,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate fino al 30 novembre 2002 ed oggetto di accertamento con successivo atto.

I progetti devono essere consegnati presso lo sportello che opera negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste a partire dal 2 dicembre 2002 e fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e che l'ultimo giorno lavorativo mensile rappresenta il termine di ciascuna mensilità.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3
2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese con priorità alle PMI - Annualità 2003 - PMI.

SEZIONE I

GENERALITA'

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma operativo obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000.

1.2 Il presente avviso viene attuato attraverso l'apertura di sportelli presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste. Lo sportello è operativo, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, dal 2 dicembre 2002 al 30 novembre 2003.

1.3 Viene prevista la presentazione di progetti formativi a valere sul seguente asse e relative misure del Programma operativo e del connesso Complemento di programmazione:

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia.	*Misura D.1* - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI.

1.4 L'avviso prosegue nell'attuazione delle attività avviate a seguito degli avvisi approvati dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 2955/2000 e 4219/2001, limitatamente al fabbisogno delle PMI e dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

1.5 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale», di seguito denominato Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni e disponibile sul

sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm

1.6 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.

2. Rispetto dei campi trasversali di intervento

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1784/1999.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione	Tutte le attività formative di durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Tale modulo deve essere pari ad almeno il 2% della durata complessiva dell'attività in senso stretto. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.
Pari opportunità	Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire, ove possibile, processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.
Sviluppo locale	I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali.

2.3 Nel rispetto dei campi trasversali di intervento dovranno essere inoltre individuate azioni positive che favoriscano la partecipazione delle donne ai progetti formativi. Dovranno altresì essere tenuti in debito conto i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'intervento formativo.

3. Destinatari

I progetti sono destinati ai lavoratori delle PMI, ai lavoratori del settore cooperativo, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Con particolare riferimento ai lavoratori delle PMI e del settore cooperativo, ci si rivolge a lavoratori con rapporto di lavoro dipendente e non dipendente, indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale. Restano esclusi i soggetti con contratto di formazione lavoro mentre gli apprendisti sono ammissibili ove la formazione sia ulteriore rispetto a quella «esterna» prevista dall'articolo 16 della legge 196/1997. Limitatamente agli interventi a carattere individuale facenti capo all'azione 32 «Formazione continua per l'aggiornamento professionale individuale», i destinatari possono essere solo dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale.

4. Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

4.1 Sulla base di quanto stabilito dal Programma, il presente avviso assicura, ove pertinente, una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000-2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

4.2 L'allocazione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della localizzazione delle imprese beneficiarie ovvero della residenza/domicilio del lavoratore autonomo o libero professionista. Nel caso un progetto sia rivolto al fabbisogno di due o più aziende, si chiede, pena l'esclusione del progetto dalla fase valutativa, che essi siano uniformemente collocati sul territorio - rispetto all'appartenenza o meno alle aree obiettivo 2.

5. Definizione di PMI

5.1 In via preliminare si ricorda che la definizione di PMI cui fare riferimento è quella stabilita dalla legge regionale 26/1997 che recepisce le direttive comunitarie in materia. In particolare, è definita media impresa quella che:

A. ha un numero di dipendenti ricompreso tra 50 e 250 dipendenti;

B. ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

C. ha un capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli di cui alle precedenti lettere; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o inve-

stitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto o se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di media impresa.

5.2 Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

5.3 Il superamento di uno dei limiti di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.

5.4 E' definita piccola impresa quella che:

A. ha meno di 50 dipendenti;

B. ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;

C. ha un capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli di cui alle precedenti lettere; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

   - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
   - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto o se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

5.5 Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

5.6 La partecipazione per il 25% o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25% o più dei diritti di voto.

5.7 La partecipazione congiunta per il 25% o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25% o più dei diritti di voto.

6. Aiuti alla formazione

6.1 Gli interventi formativi di cui al presente avviso e relativi alla misura D.1 si configurano come aiuti di Stato alla formazione. Fatti salvi gli interventi rivolti a lavoratori autonomi e/o liberi professionisti nell'ambito dell'azione «Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi (29)», le attività rientrano nella disciplina di esenzione dall'obbligo di notifica di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001. La Regione, a seguito di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 4 maggio 2001, ha provveduto ad avviare la procedura di esenzione dall'obbligo di notifica prevista dal citato Regolamento.

6.2 Sulla base di quanto stabilito dalla citata deliberazione, gli interventi di formazione si realizzano secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	Formazione specifica	Formazione generale
piccole e medie imprese	35%	70%

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di:

- 5 punti percentuali qualora le azioni siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato;
- 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:
   - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
   - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
   - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro

e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

- durante i primi sei mesi dall'assunzione , qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

6.3 E' generale la formazione interaziendale e/o quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

6.4 Come indicato nel precedente comma 1, rimangono esclusi dalla disciplina del Regolamento (CE) n. 68/01 i progetti che si rivolgono al fabbisogno dei lavoratori autonomi e/o liberi professionisti attraverso l'attuazione dell'azione «Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi (29)». Tali interventi vengono realizzati nell'ambito della regola «de minimis», con una quota di contribuzione pubblica pari al costo complessivo del progetto.

SEZIONE II

ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità:

a) Promuovere e sostenere politiche e programmi di rimodulazione degli orari di lavoro e di flessibilizzazione del mercato del lavoro;

b) sostenere e sviluppare la formazione continua nelle imprese - comprese le imprese pubbliche - in particolare nelle PMI, per la valorizzazione delle risorse umane, nell'ottica di favorire la competitività delle imprese e la qualità del lavoro.

1.2 Misure finanziabili

D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI.

2. Scheda tecnica di misura

2.1 Disciplina per azione:

Misura D.1

*Macro tipologia:*azioni rivolte alle persone (P)

*Tipologia di azione:*formazione (F)

Azione:

- Interventi formativi rivolti a lavoratori, a imprenditori e dirigenti di impresa, in particolare di PMI, finalizzate alle riorganizzazioni aziendali conseguenti a rimodulazioni degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici (24);
- azioni di supporto e accompagnamento alle riorganizzazioni aziendali (25);
- formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato (26);
- formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche (27);
- formazione continua nelle imprese cooperative e del terzo settore (28);
- formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi (29);
- formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata (30);
- formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini di impiego (31);
- formazione continua per l'aggiornamento individuale (32).

2.2 Tipologia formativa:

- azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31: aggiornamento (durata indicativa da 40 a 200 ore) ovvero riqualificazione professionale (durata indicativa da 300 a 600 ore);
- azione 29: aggiornamento (durata indicativa da 40 a 200 ore);
- azione 32: aggiornamento individuale per lavoratori dipendenti (durata funzionale rispetto alla specifica iniziativa).

2.3 Soggetti proponenti

- per le azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31: imprese per il fabbisogno formativo del proprio personale; consorzi di imprese ovvero associazioni temporanee di impresa per il fabbisogno formativo del personale delle imprese consorziate o associate; enti di formazione - enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitamente e statutariamente prevista, tra i propri fini, la formazione professionale - che agiscono su espressa commessa di almeno due imprese;
- per l'azione 29: enti di formazione - enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitamente e statutariamente prevista, tra i propri fini, la formazione professionale - che agiscono su espressa commessa di almeno un ordine professionale ovvero 5 lavoratori autonomi e/o liberi professionisti;
- per l'azione 32 l'impresa direttamente interessata alla formazione del lavoratore dipendente.

2.4 Modalità di presentazione

I progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere avviati con almeno 5 allievi e conclusi con almeno 5 allievi.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 4 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

2.5 Destinatari

- per le azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31: imprenditori, lavoratori dipendenti, atipici, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale;
- per l'azione 29: lavoratori autonomi e/o liberi professionisti;
- per l'azione 32: lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale delle PMI e del settore cooperativo.

2.6 Destinazione aree obiettivo 2

- per le azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32: collocazione territoriale dell'organismo beneficiario;
- per l'azione 29: la residenza o il domicilio del partecipante alla formazione. Non si ammettono gruppi composti da allievi con residenza o domicilio non omogenea.

2.7 Modalità di attuazione

A sportello. I progetti vengono raccolti e valutati con cadenza mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

2.8 Periodo di operatività dello sportello

Dal 2 dicembre 2002 al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2.9 Costo ora/corso massimo: euro 120,00. Nella predisposizione del progetto, la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata solo con riferimento alle seguenti voci di spesa:

- B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto;
- B2.7 - Retribuzione ed oneri del personale in formazione.

Il costo ora corso, nei limiti sopraindicati, viene computato con solo riferimento alla voce B2.5 - Erogazione del servizio.

2.10 Architettura finanziaria

Il dato finanziario esposto in forma aggregata in fase di presentazione del progetto deve essere dettagliato al momento della presentazione del rendiconto.

Nell'ambito di quanto stabilito Regolamento (CE) 68/2001 in tema di costi sovvenzionabili e dal Regolamento recante «Norme per l'attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006» in tema di costi ammissibili e secondo quanto definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 4 maggio 2001, la possibile architettura finanziaria dei progetti è la seguente:

- per le azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31:

Area di costo	Descrizione	Voci di costo del preventivo delle spese del formulario
Costi del personale docente	❖ Retribuzione ed oneri personale insegnate interno ❖ Collaborazioni professionali insegnanti esterni	b2.1 – Docenza
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	❖ Viaggi e trasferte personale docente ❖ Viaggi allievi ❖ Spese vitto partecipanti ❖ Spese alloggio partecipanti	b2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (solo nel caso di visite di studio guidate) b2.10 – Trasferte personale dipendente
Altre spese correnti	❖ Retribuzioni ed oneri personale non insegnate interno: coordinamento, tutoraggio. Per i soli progetti a titolarità dell'ente di formazione sono ammesse le spese di: direzione, amministrazione e segreteria	b2.2 – Tutoring (numero ore massimo pari ad attività formativa in senso stretto) b2.12 – Esami finali b4.1 – Direzione (solo enti di formazione. Numero ore massimo pari al 25% dell'attività formativa in senso stretto) b4.2 – Coordinamento (Numero ore massimo pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto) C2 – Segreteria/amministrazione (solo enti di formazione. Numero ore massimo pari all'attività formativa in senso stretto) C4 – Trasferte personale dipendente b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature (solo enti di formazione) b2.14 – Materiale didattico e di consumo C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua (solo enti di formazione) C6 – Riscaldamento e condizionamento (solo enti di formazione) C7 – Telefono (solo enti di formazione) C8 – Spese postali (solo enti di formazione) C9 – Assicurazioni (solo enti di formazione) C10 – Cancelleria e stampati (solo enti di formazione) b2.15 – Altre spese (fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione del rendiconto, costituzione ATI)

Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	❖ Ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione ❖ Noleggio e leasing attrezzature	b2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	❖ Spese per la progettazione dell'intervento ❖ Spese per la predisposizione di testi didattici ❖ Collaborazioni professionali personale non insegnante	b1.2 – Progettazione esecutiva b1.5 – Selezione e orientamento partecipanti b1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD b2.2 – Tutoring (numero ore massimo pari ad attività formativa in senso stretto – da cumulare rispetto ad eventuale attività svolta da personale interno) b4.2 – Coordinamento (Numero ore massimo pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto - da cumulare rispetto ad eventuale attività svolta da personale interno) b2.12 – Esami finali
Costi del personale dipendente, titolare di una busta paga da cui desumere un costo orario, partecipante al progetto di formazione, fino ad un costo massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili del progetto	❖ Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti) ❖ Assicurazione partecipanti	b2.7 – Retribuzione ed oneri del personale in formazione b2.11 – Assicurazione

♦ per l'azione 32

Area di costo	**Descrizione**	**Voci di costo del preventivo delle spese del formulario**
Altre spese correnti	Quota di iscrizione	B2.5 – Erogazione del servizio
Costi del personale dipendente che partecipa alla formazione,	❖ Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)	b2.7 – Retribuzione ed oneri del personale in formazione

♦ per l'azione 29:

VOCE	DESCRIZIONE	NOTE
B1.2	Progettazione esecutiva	Massimo 5% del costo complessivo del progetto
B1.3	Trasferte personale dipendente	Per le attività di progettazione ed elaborazione di materiale didattico. Possono essere inserite anche le spese relative al personale non dipendente, qualora residente a più di 300 km dalla sede del soggetto attuatore
B1.5	Selezione e orientamento partecipanti	
B1.6	Elaborazione materiale didattico e FAD	
B2.1	Docenza	
B2.2	Tutoring	Impegno orario non superiore all'attività formativa in senso stretto
B2.9	Vitto, alloggio e trasporto partecipanti	Limitatamente a visite di studio guidate
B2.10	Trasferte personale dipendente	Per le attività di docenza e tutoring. Possono essere inserite anche le spese relative ai docenti non dipendenti, qualora residenti a più di 300 km dalla sede del soggetto attuatore
B2.11	Assicurazioni	
B2.12	Esami finali	
B2.13	Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14	Materiale didattico e di consumo	
B2.15	Altre spese	Fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione rendiconto, costituzione ATI
B4.1	Direzione	Impegno orario non superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto
B4.2	Coordinamento	Impegno orario non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto
B4.3	Trasferte personale dipendente	Relativamente al direttore e coordinatore
C2	Segreteria/amministrazione	Impegno orario non superiore all'attività formativa in senso stretto
C3	Servizi ausiliari	Impegno orario non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto
C4	Trasferte personale dipendente	Relativamente a segreteria/amministrazione e servizi ausiliari
C5	Illuminazione, forza motrice, acqua	
C6	Riscaldamento e condizionamento	
C7	Telefono	
C8	Spese postali	
C9	Assicurazioni	
C10	Cancelleria e stampati	

2.11 Modalità di valutazione

Per le azioni 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: sistema comparativo, sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 100 punti così ripartiti:

- affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 25 punti:
  - a.1) composizione delle entrate;
  - a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;
  - a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;
- coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 20 punti:
  - b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;
  - b.2) presenza di accordi sindacali;
- qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 35 punti:
  - c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;
  - c.2) descrizione dei singoli moduli e verifica finale;
  - c.3) congruenza tra obiettivi formativi, prerequisiti e modalità di selezione;
  - c.4) modalità di valutazione iniziale e intermedia dell'apprendimento;
  - c.5) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
  - c.6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;
  - c.7) modalità di valutazione del progetto;
  - c.8) congruenza tra progetto didattico e profilo professionale;
- congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:
  - d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;
- giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 5 punti:
  - e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

Per l'azione 32 trova applicazione il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16, comma 6 del Regolamento.

2.12 Predisposizione delle graduatorie

Con cadenza mensile vengono predisposte le graduatorie relative alle azioni 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. I progetti vengono inseriti secondo l'ordine decrescente di punteggio ovvero secondo l'ordine di presentazione, in funzione delle modalità di valutazione, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti due distinti elenchi relativi ai progetti non inseribili in graduatoria ed ai progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali richiesti. Nel caso di valutazione comparativa, il punteggio minimo per un utile collocazione nella graduatoria è pari a 50.

Ciascun progetto deve, pena la revoca del contributo, concludersi con una prova finale.

2.13 Flussi finanziari

Anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.

2.14 Disponibilità finanziaria (risorse pubbliche)

Azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
4.375.500,00 euro	1.452.500,00 euro	5.810.000,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate fino al 30 novembre 2002 ed oggetto di accertamento con successivo atto.

Azione 29

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
300.000,00 euro	100.000,00 euro	400.000,00 euro

Azione 32: con successivo atto verranno indicate le risorse disponibili, pari a quelle non utilizzate fino al 30 novembre 2002.

Le tabelle evidenziano una destinazione finanziaria diversificata in funzione della collocazione territoriale degli organismi o dell'utenza beneficiari. Negli ultimi due mesi di vigenza dello sportello le eventuali risorse disponibili, a seguito della valutazione dei progetti, su una delle due destinazioni finanziarie possono essere utilizzate a valere sull'altro campo di intervento, qualora necessario.

2.15 Termini di avvio e conclusione

I progetti relativi alle azioni 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, relativamente all'attività in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo

raccomandata A.R. e concludersi entro nove mesi dalla data di inizio. I progetti relativi all'azione 32 devono concludersi entro il 31 marzo 2004. Il mancato rispetto dei suddetti termini conduce alla revoca del finanziamento.

Ciascun progetto deve, pena la revoca del contributo, concludersi con una prova finale.

2.16 Rendiconto

Il rendiconto deve essere presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

In relazione alle azioni 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 euro per le attività formative fino a 400 ore, 300,00 euro per quelle superiori a 400 ore. Per quanto concerne l'azione 32, il costo massimo è stabilito in 60,00 euro.

2.17 Ulteriori elementi relativi all'attuazione delle azioni 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31

L'eventuale ricorso a modalità di attuazione mediante formazione a distanza (FAD) deve essere adeguatamente motivato nel progetto. In ogni caso tale modalità non può comprendere un numero di ore superiori al 15% dell'attività formativa in senso stretto

2.18 Ulteriori elementi relativi all'attuazione dell'azione 32 - Formazione continua per l'aggiornamento professionale individuale

Ciascun progetto non può beneficiare di un contributo pubblico superiore a 4.130,00 euro. Complessivamente ciascun soggetto proponente non può beneficiare, nel periodo di vigenza dello sportello, di contributi pubblici superiori a 7.700,00 euro.

2.19 Controllo e monitoraggio

Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2002, n. 3671.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 - azioni a favore delle Grandi Imprese - Annualità 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse D del Programma operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI -;

CONSIDERATO che il Programma operativo salvaguarda la priorità nei riguardi delle PMI stabilendo una quota finanziaria minima da destinare a tale tipologia di impresa rispetto alle Grandi Imprese;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi facenti capo alla citata misura del Programma operativo e relativo, al fabbisogno delle Grandi Imprese;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili sono le seguenti, nel rispetto delle destinazioni finanziarie stabilite dal Programma operativo:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.996.125,00 euro	665.375,00 euro	2.661.500,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate a valete su precedenti procedure di bando rivolte al fabbisogno delle Grandi Imprese nell'ambito della misura D.1;

CONSIDERATO che i progetti devono essere consegnati presso entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2003

presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3»;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato Regolamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valere sull'asse D del Programma operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - relativamente al fabbisogno delle Grandi Imprese.

Le risorse complessivamente disponibili sono le seguenti, nel rispetto delle destinazioni finanziarie stabilite dal Programma operativo:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.996.125,00 euro	665.375,00 euro	2.661.500,00 euro

fatta salva l'ulteriore eventuale disponibilità derivante da risorse non utilizzate a valete su precedenti procedure di bando rivolte al fabbisogno delle Grandi Imprese nell'ambito della misura D.1.

I progetti devono essere consegnati presso entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2003 presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3
2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese con priorità alle PMI - Azioni a favore dei lavoratori delle Grandi Imprese - Annualità 2003.

SEZIONE I

GENERALITA'

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma operativo obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000.

1.2 Il presente avviso viene attuato attraverso la modalità a bando, con presentazione dei progetti presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste ovvero presso l'ufficio di Udine, viale Palmanova 1, entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2003.

1.3 Viene prevista la presentazione di progetti formativi a valere sul seguente asse e relativa misura del Programma operativo e del connesso Complemento di programmazione:

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia.	• *Misura D.1* - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI.

1.4 I progetti vanno presentati avendo a riferimento il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale», di seguito denominato Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame- normativa.htm.

1.5 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.

2. Rispetto dei campi trasversali di intervento

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1784/1999.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione	Tutte le attività formative di durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Tale modulo deve essere pari ad almeno il 2% della durata complessiva dell'attività in senso stretto. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.
Pari opportunità	Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire, ove possibile, processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.
Sviluppo locale	I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali.

2.3 Nel rispetto dei campi trasversali di intervento dovranno essere inoltre individuate azioni positive che favoriscano la partecipazione delle donne ai progetti formativi. Dovranno altresì essere tenuti in debito conto i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'intervento formativo.

3. Destinatari

3.1 I progetti sono destinati ai lavoratori delle Grandi Imprese con rapporto di lavoro dipendente e atipico, indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale. Restano esclusi i soggetti con contratto di formazione lavoro mentre gli apprendisti sono ammissibili ove la formazione sia ulteriore rispetto a quella «esterna» prevista dall'articolo 16 della legge 196/1997.

4. Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

4.1 Sulla base di quanto stabilito dal Programma, il presente avviso assicura, ove pertinente, una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000-2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

4.2 L'allocazione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della localizzazione delle imprese beneficiarie.

4.3 Nel caso un progetto sia rivolto al fabbisogno di due o più imprese, si chiede, pena l'esclusione del progetto dalla fase valutativa, che essi siano uniformemente collocati sul territorio - rispetto all'appartenenza o meno alle aree obiettivo 2.

5. Definizione di Grande Impresa

5.1 Ai fini della definizione di Grande Impresa valgono i dispositivi della legge regionale n. 26/1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3.

6. Aiuti alla formazione

6.1 Gli interventi formativi di cui al presente avviso si configurano come aiuti di Stato alla formazione. Le attività rientrano nella disciplina di esenzione dall'obbligo di notifica di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001. La Regione, a seguito di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 4 maggio 2001, ha provveduto ad avviare la procedura di esenzione dall'obbligo di notifica prevista dal citato Regolamento.

6.2 Sulla base di quanto stabilito dalla citata deliberazione, gli interventi di formazione si realizzano secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi Imprese	25%	50%

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di:

- 5 punti percentuali qualora le azioni siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato;
- 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:
    - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
    - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
    - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
    - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
    - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
    - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

6.3 E' generale la formazione interaziendale e/o quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

SEZIONE II

ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità:

a) Promuovere e sostenere politiche e programmi di rimodulazione degli orari di lavoro e di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

b) Sostenere e sviluppare la formazione continua nelle imprese - comprese le imprese pubbliche -, per la valorizzazione delle risorse umane, nell'ottica di favorire la competitività delle imprese e la qualità del lavoro.

1.2 Misure finanziabili:

D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI (nella fattispecie in questione l'azione si rivolge esclusivamente a Grandi Imprese).

2. Scheda tecnica di misura

2.1 Disciplina per azione

Macro tipologia: azioni rivolte alle persone (P)

Tipologia di azione: formazione (F)

Azione:

- interventi formativi rivolti a lavoratori, a imprenditori e dirigenti di impresa, in particolare di PMI, finalizzate alle riorganizzazioni aziendali conse-

guenti a rimodulazioni degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici (24);

- azioni di supporto e accompagnamento alle riorganizzazioni aziendali (25);
- formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato (26);
- formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche (27);
- formazione continua nelle imprese cooperative e del terzo settore (28);
- formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata (30);
- formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini di impiego (31).

2.2 Campo di applicazione

Il presente avviso, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 68/2001, si applica a tutti i settori.

2.3 Tipologia formativa

I progetti formativi possono rientrare in una delle seguenti tipologie formative:

- aggiornamento (durata indicativa da 40 a 200 ore);
- riqualificazione professionale (durata indicativa da 300 a 600 ore).

2.4 Soggetti proponenti

I progetti formativi monoaziendali - relativi al fabbisogno di una sola azienda - devono essere presentati dall'impresa interessata.

I progetti formativi pluriaziendali - relativi al fabbisogno di due o più aziende - devono essere presentati da consorzi di impresa di cui le aziende interessate facciano parte, da associazioni temporanee di impresa - ATI - costituite dalle imprese interessate ovvero da organismi di formazione i quali agiscono su espressa commessa delle aziende interessate.

2.5 Modalità di presentazione

I progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2003. Qualora i progetti siano inviati a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga alla Direzione regionale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere avviati con almeno 5 allievi e conclusi con almeno 5 allievi.

2.6 Destinatari

I progetti formativi possono riguardare imprenditori, lavoratori dipendenti, atipici, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale.

2.7 Destinazione aree obiettivo 2

Collocazione territoriale dell'impresa beneficiaria. I progetti pluriaziendali possono essere destinati nella riserva per le aree obiettivo 2 solo qualora tutte le aziende beneficiarie - a livello di unità produttive coinvolte - risultino collocate in tale area.

2.8 Modalità di attuazione

A bando.

2.9 Costo ora/corso massimo: euro 120,00. Nella predisposizione del progetto, la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata solo con riferimento alle seguenti voci di spesa:

- B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto;
- B2.7 - Retribuzione ed oneri del personale in formazione.

Il costo ora corso, nei limiti sopraindicati, viene determinato con solo riferimento alla voce B2.5 - Erogazione del servizio.

2.10 Architettura finanziaria

Il dato finanziario esposto in forma aggregata in fase di presentazione del progetto deve essere dettagliato al momento della presentazione del rendiconto.

Nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 68/2001 in tema di costi sovvenzionabili e dal Regolamento recante «Norme per l'attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006» in tema di costi ammissibili e secondo quanto definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 4 maggio 2001, la possibile architettura finanziaria dei progetti è la seguente:

Area di costo	Descrizione	Voci di costo del preventivo delle spese del formulario
Costi del personale docente	❖ Retribuzione ed oneri personale insegnate interno ❖ Collaborazioni professionali insegnanti esterni	b2.1 – Docenza
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	❖ Viaggi e trasferte personale docente ❖ Viaggi allievi ❖ Spese vitto partecipanti ❖ Spese alloggio partecipanti	b2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (solo nel caso di visite di studio guidate) b2.10 – Trasferte personale dipendente
Altre spese correnti	❖ Retribuzioni ed oneri personale non insegnate interno: coordinamento, tutoraggio. Per i soli progetti a titolarità dell'ente di formazione sono ammesse le spese di: direzione, amministrazione e segreteria	b2.2 – Tutoring (numero ore massimo pari ad attività formativa in senso stretto) b2.12 – Esami finali b4.1 – Direzione (solo enti di formazione. Numero ore massimo pari al 25% dell'attività formativa in senso stretto) b4.2 – Coordinamento (Numero ore massimo pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto) C2 – Segreteria/amministrazione (solo enti di formazione. Numero ore massimo pari all'attività formativa in senso stretto) C4 – Trasferte personale dipendente b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature (solo enti di formazione) b2.14 – Materiale didattico e di consumo C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua (solo enti di formazione) C6 – Riscaldamento e condizionamento (solo enti di formazione) C7 – Telefono (solo enti di formazione) C8 – Spese postali (solo enti di formazione) C9 – Assicurazioni (solo enti di formazione) C10 – Cancelleria e stampati (solo enti di formazione) b2.15 – Altre spese (fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione del rendiconto, costituzione ATI)

Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	❖ Ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione ❖ Noleggio e leasing attrezzature	b2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	❖ Spese per la progettazione dell'intervento ❖ Spese per la predisposizione di testi didattici ❖ Collaborazioni professionali personale non insegnante	b1.2 – Progettazione esecutiva b1.5 – Selezione e orientamento partecipanti b1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD b2.2 – Tutoring (numero ore massimo pari ad attività formativa in senso stretto – da cumulare rispetto ad eventuale attività svolta da personale interno) b4.2 – Coordinamento (Numero ore massimo pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto - da cumulare rispetto ad eventuale attività svolta da personale interno) b2.12 – Esami finali
Costi del personale dipendente, titolare di una busta paga da cui desumere un costo orario, partecipante al progetto di formazione, fino ad un costo massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili del progetto	❖ Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti) ❖ Assicurazione partecipanti	b2.7 – Retribuzione ed oneri del personale in formazione b2.11 – Assicurazione

2.11 Modalità di valutazione

Sistema comparativo, sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 100 punti così ripartiti:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 25 punti:
   - a.1) composizione delle entrate;
   - a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;
   - a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 20 punti;
   - b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;
   - b.2) presenza di accordi sindacali;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 35 punti:
   - c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;
   - c.2) descrizione dei singoli moduli e verifica finale;
   - c.3) congruenza tra obiettivi formativi, prerequisiti e modalità di selezione;
   - c.4) modalità di valutazione iniziale e intermedia dell'apprendimento;
   - c.5) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
   - c.6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;
   - c.7) modalità di valutazione del progetto;
   - c.8) congruenza tra progetto didattico e profilo professionale;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:
   - d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;

e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 5 punti:
   - e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

I progetti formativi vengono valutati ed approvati, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. In particolare vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e tenuto conto della diversa destinazione dei progetti - area obiettivo 2 e non area obiettivo 2;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La soglia minima di punteggio per l'utile inserimento nella graduatoria è pari a 50 punti.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

2.13 Flussi finanziari

Anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.

2.14 Disponibilità finanziaria (risorse pubbliche)

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.996.125,00 euro	665.375,00 euro	2.661.500,00 euro

fatta salva l'ulteriore disponibilità derivante da risorse non utilizzate a valere su precedenti procedure di bando rivolte al fabbisogno delle Grandi Imprese nell'ambito della misura D.1.

2.15 Termini di avvio e conclusione

I progetti formativi devono trovare avvio entro il 30 aprile 2003 e concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2004. Qualora la medesima impresa si destinataria di più iniziative formative, è sufficiente l'avvio di almeno una iniziativa entro il 30 aprile 2003, fermi restando, in ogni caso il suddetti termini di conclusione del 28 febbraio 2004. Il loro mancato rispetto determina la revoca del finanziamento.

Ciascun progetto deve, pena la revoca del contributo, concludersi con una prova finale.

2.16 Ulteriori elementi relativi all'attuazione delle azioni

L'eventuale ricorso a modalità di attuazione mediante formazione a distanza (FAD) deve essere adeguatamente motivato nel progetto. In ogni caso tale modalità non può comprendere un numero di ore superiori al 15% dell'attività formativa in senso stretto.

2.17 Rendiconto

Il rendiconto deve essere presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 euro per le attività formative fino a 400 ore, 300,00 euro per quelle superiori a 400 ore.

2.18 Controllo e monitoraggio:

Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2002, n. 3672.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1. Avviso multimisura: annualità 2003 con modalità di attuazione a sportello.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione dell'obiettivo 3, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216/2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTI, in particolare, i seguenti assi e misure del citato Complemento di programmazione:

Asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro.	*Misura A.2* - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo. *Misura A.3* - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi.
Asse B - Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale.	*Misura B.1* - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati.
Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale.	*Misura C.2* - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa. *Misura C.3* - Formazione superiore. *Misura C.4* - Formazione permanente.
Asse E - Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi facenti capo ai citati assi e misure del Complemento di programmazione che consente di proseguire nell'attuazione del Complemento medesimo;

CONSIDERATO che, nell'ambito della classificazione prevista dal Complemento di programmazione, l'avviso prevede la realizzazione di azioni rivolte alle persone e di azioni di accompagnamento;

CONSIDERATO che l'avviso viene attuato con modalità a sportello;

CONSIDERATO che gli sportelli operano dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 12.00, ed estendono la loro operatività dal 2 dicembre 2002 al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che la presentazione dei progetti relativi alle azioni di accompagnamento è funzionale alla realizzazione delle azioni rivolte alle persone cui si riferiscono;

CONSIDERATO che il quadro delle risorse finanziarie disponibili è il seguente:

Asse	*Misura*	*Disponibilità*
A	A.2	8.200.000,00
A	A.3	3.900.000,00
B	B.1	2.650.000,00
C	C.2	950.000,00
C	C.3	500.000,00
C	C.4	3.900.000,00
E	E.1	5.400.000,00
	Totale	25.500.000,00

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato Regolamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1 del Complemento di programmazione.

L'avviso prevede la realizzazione di azioni rivolte alle persone e di azioni di accompagnamento.

L'avviso viene attuato con modalità a sportello; gli sportelli operano dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 12.00, ed estendono la loro operatività dal 2 dicembre 2002 fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La presentazione dei progetti relativi alle azioni di accompagnamento è funzionale alla realizzazione delle azioni rivolte alle persone cui si riferiscono.

Relativamente alle azioni rivolte alle persone, il quadro delle risorse finanziarie disponibili è il seguente:

Asse	*Misura*	*Disponibilità*
A	A.2	8.200.000,00
A	A.3	3.900.000,00
B	B.1	2.650.000,00
C	C.2	950.000,00
C	C.3	500.000,00
C	C.4	3.900.000,00
E	E.1	5.400.000,00
	Totale	25.500.000,00

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3
2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, A.3, B.1, C.2, C.3, C.4, E.1 - Annualità 2003.

SOMMARIO

SEZIONE I Generalità e attuazione

SEZIONE II Asse A - lotta alla disoccupazione

SEZIONE III Asse B - accesso al mercato del lavoro dei soggetti esposti al rischio di esclusione sociale

SEZIONE IV Asse C - sviluppo sistema integrato di formazione professionale, istruzione ed orientamento

SEZIONE V Asse E - misure specifiche volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro

---

SEZIONE I

GENERALITA' E ATTUAZIONE

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma operativo obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione di progetti presentati a valere sui seguenti assi e relative misure previsti dal citato Programma operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro.	*Misura A.2* - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo. *Misura A.3* - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi.
Asse B - Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale.	*Misura B.1* - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati.
Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale.	*Misura C.2* - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa. *Misura C.3* - Formazione superiore. *Misura C.4* - Formazione permanente.
Asse E - Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.	*Misura E.1* - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

1.3 Il presente avviso prevede la realizzazione di interventi, anche integrati, a livello di misura e fra misure, con l'attuazione di azioni facenti capo alle macro tipologie «Azioni rivolte alle persone» e «Azioni di accompagnamento».

1.4 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale», di seguito denominato Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.5 Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm.

1.6 Nell'allegato 1 vengono indicate le voci di spesa ammissibili in relazione alle azioni previste dal presente avviso nonché i termini e le modalità di partecipazione alle attività del personale non docente.

1.7 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.

1.8 Le disponibilità finanziarie indicate nel presente avviso possono essere integrate nel periodo di vigenza degli sportelli nell'ambito del quadro finanziario complessivo del Programma.

2. Rispetto dei campi trasversali di intervento

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1784/1999.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione	Tutte le attività formative di durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Tale modulo deve essere pari ad almeno il 2% della durata complessiva dell'attività in senso stretto. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.
Pari opportunità	Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.
Sviluppo locale	I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali.

2.3 Nel rispetto dei campi trasversali di intervento dovranno essere inoltre individuate azioni positive che favoriscano la partecipazione delle donne ai progetti formativi. Dovranno altresì essere tenuti in debito conto i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'intervento formativo.

3. Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

3.1 Sulla base di quanto stabilito dal Programma, il presente avviso assicura, ove pertinente, una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000-2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni.

3.2 L'allocazione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base di uno dei seguenti criteri:

- residenza/domicilio dei destinatari;
- localizzazione dell'impresa;
- localizzazione del soggetto ospitante (nel caso di Work experiences);
- finalizzazione/ricaduta dell'intervento.

3.3 Il presente avviso, in funzione degli specifici interventi che verranno nel prosieguo delineati, definisce di volta in volta il criterio da applicare. Rimane salva, peraltro, la possibilità, laddove opportuno, di una quantificazione ex post delle risorse riferibili alle aree obiettivo 2.

4. Soggetti destinatari degli interventi

4.1 I destinatari delle attività sono quelli previsti dagli assi e dalle misure oggetto del presente avviso e definiti nel Programma e nel Complemento.

4.2 Specificazioni ulteriori ed indicazioni di priorità ed eventuali pre requisiti possono essere indicati nelle successive schede di misura.

5. Soggetti attuatori degli interventi

5.1 Le successive schede tecniche di misura definiscono individuano i soggetti attuatori titolari dei progetti, in conformità alle previsioni del Regolamento. Si ricorda, peraltro, che a partire dal 1° luglio 2003 la titolarità dei progetti sarà riservata ai soli soggetti che rientreranno nel processo di accreditamento degli organismi di formazione, ferma restando la possibile titolarità

da parte delle imprese per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

6. Durata dei progetti

6.1 I progetti devono trovare avvio e concludersi entro i termini indicati nelle successive schede di misura, dove viene altresì indicata la durata dei progetti, commisurata in ore ovvero in mesi.

7. Piano finanziario

7.1 Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di euro 25.500.000,00 così ripartita a livello di misura:

Asse	*Misura*	*Disponibilità*
A	A.2	8.200.000,00
A	A.3	3.900.000,00
B	B.1	2.650.000,00
C	C.2	950.000,00
C	C.3	500.000,00
C	C.4	3.900.000,00
E	E.1	5.400.000,00
	Totale	25.500.000,00

7.2 Le risorse finanziarie sopraindicate potranno essere integrate con ulteriori risorse, nell'ambito del quadro finanziario complessivo del Complemento di programmazione. Potranno altresì essere rese disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) e all'articolo 23 della legge regionale 7/1999.

SEZIONE II

ASSE A - SVILUPPO E PROMOZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL MERCATO DEL LAVORO PER COMBATTERE E PREVENIRE LA DISOCCUPAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità:

a) sostenere l'inserimento nel lavoro e, più in generale, i processi di mobilità lavorativa, con efficaci servizi di orientamento e con l'ampliamento dell'offerta formativa; sostenere esperienze dirette in ambienti lavorativi;

b) sostenere l'accesso ai servizi offerti e l'integrazione dei servizi stessi.

1.2 Misure finanziate nel presente avviso:

a) Misura A.2: inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo;

b) Misura A.3: inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi.

2. Criteri per la definizione dell'approccio preventivo e curativo

2.1 La misura A.2 si propone di prevenire la disoccupazione con un approccio preventivo per sostenere i giovani e gli adulti, rispettivamente entro un periodo massimo di sei mesi e di dodici mesi dall'ingresso nella disoccupazione, nell'inserimento in misure di politica attiva del lavoro.

2.2 La misura A.3 è finalizzata all'inserimento e reinserimento occupazionale attraverso un approccio curativo nei confronti dei disoccupati giovani e adulti in tale condizione, rispettivamente, da più di sei o dodici mesi, attraverso l'offerta di misure di politica attiva del lavoro.

2.3 Viene considerato giovane il soggetto che non ha compiuto il venticinquesimo anno di età alla data della selezione; è invece considerato adulto colui che al momento della selezione ha compiuto il venticinquesimo anno di età.

2.4 L'inizio dello stato di disoccupazione viene dedotto dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio della disoccupazione è da intendersi come segue:

Disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro) e persone in cerca di prima occupazione	Data più recente tra le seguenti: • Conclusione di una attività lavorativa (incluse forme di lavoro temporaneo e atipico, senza limiti di tempo) che non necessariamente comporta la cancellazione dalle attuali liste di collocamento. • Conclusione della frequenza di una misura di politica attiva del lavoro. • Conclusione di un percorso scolastico (anche in caso di abbandono). • Iscrizione o reiscrizione alle listedicollocamento.
Persone inattive (casalinghe, studenti, militari di leva, altro inattivo)	Data di iscrizione alle liste di collocamento che diviene requisito per l'accesso alle attività cofinanziate dal F.S.E.
Stranieri immigrati o immigrazione di ritorno	Data che registra l'inizio della presenza sul territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio di residenza dal Paese straniero all'Italia.

2.5 La data di offerta del percorso formativo da cui derivare il carattere preventivo o curativo dell'azione è rappresentata dalla data di selezione dei candidati effettuata dal soggetto attuatore.

3. Scheda tecnica misura A.2 e misura A.3

A. Macro tipologia: azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: formazione

Azione: percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo (9).

Attività: formazione iniziale per soggetti senza titolo di studio e di età superiore ai 18 anni

Tipologia formativa: qualificazione di base abbreviata. I progetti devono essere presentati nell'ambito delle figure professionali nel prosieguo indicate.

Destinatari: soggetti in cerca di occupazione coerenti con i criteri dell'approccio preventivo (misura A.2) e dell'approccio curativo (misura A.3).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: la titolarità dei progetti è riservata ad enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

E' ammessa la presentazione dei progetti da parte di associazioni temporanee composte da due o più soggetti; in tale eventualità le Associazioni temporanee devono possedere i seguenti elementi:

- il capofila deve essere uno dei soggetti di cui al precedente capoverso. Esso diviene il destinatario dei trasferimenti finanziari della Regione ed il responsabile della gestione del progetto;
- almeno uno dei soggetti associati deve essere una impresa ovvero una Associazione di categoria;
- l'impresa o Associazione di categoria partecipante deve operare in un settore corrispondente a quello della figura professionale cui il progetto si riferisce;
- tutti i soggetti associati devono assicurare una attiva partecipazione nella realizzazione del progetto, nel rispetto delle proprie specificità e finalità. Il ruolo da ciascuno assunto nel progetto deve essere descritto nel medesimo alla voce «Adeguamento rispetto all'attività proposta», pena l'esclusione dalla fase di valutazione.

Non si ammettono associazioni temporanee tra soli enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

In fase di presentazione del progetto va allegato, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione, un accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto associato all'interno del quale sono specificati:

1. l'indicazione del soggetto capofila;
2. il ruolo e gli impegni assunti da ciascuno degli associati nell'ambito della realizzazione del progetto;
3. l'impegno a rispettare le condizione del presente avviso, ivi compreso quello di assicurare la formale costituzione dell'Associazione temporanea prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto.

Figure professionali oggetto di possibile presentazione:

1. Addetto alla contabilità
2. Addetto alle funzioni di segreteria
3. Addetto alle relazioni commerciali
4. Autocarrozziere
5. Conduttore di sistemi a CNC
6. Costruttore alle macchine utensili
7. Elettricista civile - industriale
8. Frigorista
9. Impiantista di sistemi di climatizzazione
10. Manutentore di motoveicoli
11. Manutentore elettronico-meccanico per autoveicoli
12. Manutentore di macchine per l'edilizia e l'agricoltura
13. Manutentore di sistemi meccanici
14. Manutentore di sistemi scoppio diesel di mezzi di trasporto
15. Montatore manutentore di apparecchiature elettroniche civili
16. Montatore manutentore di apparecchiature elettroniche industriali
17. Saldocarpentiere
18. Termoidraulico
19. Addetto alla lavorazione artistica del legno
20. Addetto alla lavorazione artistica ferro battuto e rame
21. Addetto alla preparazione e commercializzazione delle carni
22. Addetto alle vendite
23. Calzolaio riparatore
24. Falegname
25. Gommista
26. Manutentore assistente alla nautica da diporto
27. Tappezziere
28. Muratore
29. Orafo
30. Operatore chimico

31. Operatore tecnico subacqueo e iperbarico
32. Gelatiere
33. Operatore agricolo
34. Operatore agrituristico
35. Carpentiere navale
36. Tubista
37. Operatore forestale
38. Operatore itticoltura
39. Operatore tatuaggio e piercing[1]
40. Panettiere/pasticciere
41. Parchettista
42. Pavimentista rivestimentista
43. Pizzaiolo
44. Governante ai piani
45. Standista - attrezzista
46. Addetto alla tinteggiatura
47. Addetto alle lavorazioni alimentari
48. Magazziniere
49. Serramentista in alluminio
50. Addetto alla lavorazione della carta
51. Operatore di call center
52. Carrellista
53. Addetto ai lavori di sartoria
54. Assistente di studio odontoiatrico - A.S.O.
55. Estetista

---

1 I programmi didattici dovranno essere conformi alle linee guida emanate dal Ministero della sanità.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

I progetti, pena l'esclusione dalla fase di valutazione, devono fare riferimento alle figure professionali sopraindicate.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Si richiede, in allegato, l'elenco nominativo degli allievi partecipanti, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

I progetti devono trovare avvio con almeno 12 allievi e concludersi con almeno 8 allievi; il tetto massimo di allievi ammissibili è pari a 25 unità.

Nel caso di interventi interamente rivolti a soggetti svantaggiati (vedasi utenza specifica asse B) i progetti devono essere avviati con almeno 8 allievi e concludersi con almeno 5 allievi. Inoltre, in tale eventualità, il progetto, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori dovranno essere documentati da apposita nota di impegno da allegare al progetto, pena l'esclusione di quest'ultimo dalla valutazione.

E' ammissibile, al fine di facilitare l'accesso alle attività formative, la realizzazione di percorsi misti rivolti ad utenza rientrante nelle misure A.2 e A.3. In tal caso il progetto, concettualmente unico, dovrà essere presentato con due distinte schede progetto formativo relative, rispettivamente, alle misure A.2 e A.3 le quali, nel loro insieme, devono assicurare la partecipazione di almeno 12 allievi. La modulistica attestante le fasi di avanzamento del progetto va presentata separatamente mentre il rendiconto è unico.

Durata: 400/800 ore (attività formativa in senso stretto), di cui almeno il 40% deve sostanziarsi in attività di stage.

Destinazione aree obiettivo 2:

a) progetti promossi da Amministrazioni comunali collocate in area obiettivo 2;
b) residenza/domicilio degli allievi. In tale eventualità tutti gli allievi devono essere residenti/domiciliati in area obiettivo 2.

I criteri sopraindicati sono fra loro alternativi.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro

ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 27 punti:
   - a.1) composizione delle entrate;
   - a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;
   - a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 22 punti:
   - b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;
   - b.2) presenza e ruolo dei soggetti promotori;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 33 punti:
   - c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;
   - c.2) descrizione dei singoli moduli e verifica finale;
   - c.3) congruenza tra obiettivi formativi, prerequisiti e modalità di selezione;
   - c.4) modalità di valutazione iniziale e intermedia dell'apprendimento;
   - c.5) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
   - c.6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;
   - c.7) modalità di valutazione del progetto;
   - c.8) congruenza tra progetto didattico e profilo professionale;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:
   - d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;

e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 3 punti:
   - e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

La soglia minima di punteggio da conseguire per l'approvazione è pari a 55 punti.

Mensilmente i progetti formativi vengono valutati ed approvati, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. In particolare vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e tenuto conto della diversa destinazione dei progetti - area obiettivo 2 e non area obiettivo 2;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Misura A.2

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
2.625.000,00 euro	875.000,00 euro	3.500.000,00 euro

Misura A.3

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.125.000,00 euro	375.000,00 euro	1.500.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, en-

tro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal Regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

I costi ammissibili per l'attività di certificazione sono così definiti:

- attività formativa in senso stretto pari a 400 ore: 200,00 euro;
- attività formativa in senso stretto superiore a 400 ore: 300,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: formazione

Azione: formazione nell'ambito dell'apprendistato e, in generale, nei contratti a causa mista (10)

Attività: formazione nell'ambito dei contratti a causa mista - contratti di formazione/lavoro.

Tipologia formativa: percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato o di formazione/lavoro.

Destinatari: contrattisti in formazione/lavoro in possesso dei requisiti richiesti dall'approccio preventivo (misura A.2) e dall'approccio curativo (misura A.3) ed in costanza di contratto per tutta la fase formativa. In particolare, secondo quanto stabilito dalla decisione C(1999)1364 dell'11 maggio 1999, gli interventi devono soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

- riferirsi alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente;
- riguardare lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro (giovani con meno di 25 anni, laureati fino ai 29 anni compresi, persone disoccupate da almeno un anno).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: la presentazione dei progetti è riservata ai seguenti soggetti:

a) imprese per la formazione del proprio personale in contratto di formazione/lavoro (progetti monoaziendali);

b) enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale i quali agiscono su espressa commessa da parte di due o più imprese (progetti pluriaziendali);

c) raggruppamenti di imprese, temporaneamente associati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per il fabbisogno del proprio personale (progetti pluriaziendali);

d) consorzi di impresa per il fabbisogno delle imprese consorziate (progetti pluriaziendali).

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via Uccellis 12/F, Udine, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Ciascun progetto deve prevedere la partecipazione di almeno 5 allievi; tale limite rappresenta anche la soglia minima per la rendicontabilità del progetto. Il tetto massimo è fissato in non più di 25 unità.

E' ammissibile, al fine di facilitare l'accesso alle attività formative, la realizzazione di percorsi misti rivolti ad utenza rientrante nelle misure A.2 e A.3. In tal caso il progetto, concettualmente unico, dovrà essere presentato con due distinte schede progetto formativo relative, rispettivamente, alle misure A.2 e A.3 le quali, nel loro insieme, devono assicurare la partecipazione di almeno 5 allievi. La modulistica attestante le fasi di avanzamento del progetto va presentata separatamente mentre il rendiconto è unico.

Durata (attività formativa in senso stretto): durata minima pari alla parte formativa prevista dal contratto + una quota aggiuntiva pari ad almeno il 100% della parte contrattuale. La quota aggiuntiva deve sostanziarsi in attività teorica, visite guidate presso realtà significative, attività pratica realizzata al di fuori della produzione. L'intera attività deve realizzarsi in orario di lavoro.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale dell'unità produttiva di riferimento. Nel caso di progetto interessante due o più imprese, l'allocazione sulla riserva finanziaria obiettivo 2 deriva dalla collocazione di tutte le unità produttive coinvolte in area obiettivo 2. Non si ammette la presenza di imprese non uniformemente collocate nell'una o nell'altra area territoriale.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Misura A.2

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
375.000,00 euro	125.000,00 euro	500.000,00 euro

Misura A.3

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
150.000,00 euro	50.000,00 euro	200.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via Uccellis 12/F, Udine, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal Regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: formazione.

Azione: formazione di supporto al reinserimento lavorativo (11).

Attività: riqualificazione professionale nell'ambito di accordi sindacali per il reinserimento lavorativo.

Tipologia formativa: all'interno di quelle previste dal Regolamento, la più idonea a raggiungere l'obiettivo formativo.

Destinatari: lavoratori in CIGS e mobilità in possesso dei requisiti richiesti dall'approccio preventivo (misura A.2) e dall'approccio curativo (misura A.3).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: la presentazione dei progetti è riservata enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via Uccellis 12/F, Udine, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Ciascun progetto deve prevedere la partecipazione di almeno 5 allievi; tale limite rappresenta anche la soglia minima per la rendicontabilità del progetto. Il tetto massimo è fissato in non più di 25 unità.

E' ammissibile, al fine di facilitare l'accesso alle attività formative, la realizzazione di percorsi misti rivolti ad utenza rientrante nelle misure A.2 e A.3. In tal caso il progetto, concettualmente unico, dovrà essere presentato con due distinte schede progetto formativo relative, rispettivamente, alle misure A.2 e A.3 le quali, nel loro insieme, devono assicurare la partecipazione di almeno 5 allievi. La modulistica attestante le fasi di avanzamento del progetto va presentata separatamente mentre il rendiconto è unico.

Durata (attività formativa in senso stretto): funzionale alla tipologia formativa attuata.

Destinazione aree obiettivo 2: quantificazione ex post sulla base dei dati soggettivi dell'utenza.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Misura A.2: euro 100.000,00;

Misura A.3: euro 100.000,00.

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via Uccellis 12/F, Udine, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal Regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

I costi ammissibili per l'attività di certificazione sono così definiti:

- attività formativa in senso stretto pari a 400 ore: 200,00 euro;
- attività formativa in senso stretto superiore a 400 ore: 300,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: Work experiences.

Azione: Work experiences (42).

Attività: tirocini formativi come elemento di collegamento tra formazione e mondo del lavoro.

Tipologia formativa: percorsi individuali per soggetti privi di occupazione.

Destinatari: soggetti in cerca di occupazione in situazione coerente rispetto ai requisiti richiesti dall'approccio preventivo (misura A.2) e dall'approccio curativo (misura A.3) ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- qualifica professionale;
- diploma di scuola media superiore;
- diploma universitario;
- diploma di laurea.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Finalizzazione dell'intervento: le work experiences rappresentano uno strumento che offre al disoccupato un contatto diretto con realtà lavorative il quale, attraverso un primo approccio formativo, possa preludere ad un inserimento lavorativo. In questo senso il soggetto proponente è tenuto, nella parte del formulario relativa a «Motivazioni dell'intervento» ad illustrare la strumentalità del percorso rispetto all'ingresso nel mercato del lavoro, pena l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Struttura ospitante: imprese e studi professionali con almeno un dipendente a tempo indeterminato. Sono esclusi tirocini presso enti di formazione e/o scuole.

Localizzazione dell'intervento: territorio regionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 8 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

Durata (attività formativa in senso stretto): da 4 a 8 mesi da rapportare in ore.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale della struttura ospitante.

Costo ora/allievo massimo: euro 6,50. Il preventivo deve essere articolato sulla base dei costi ammissibili indicati nell'allegato 1 con specifico riferimento all'azione in questione. Si chiede, pena l'esclusione dalla valutazione, la previsione di una borsa di studio che deve essere quantificata nella misura fissa di 620 euro al mese.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati

mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Misura A.2

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
3.000.000,00 euro	1.000.000,00 euro	4.000.000,00 euro

Misura A.3

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.500.000,00 euro	500.000,00 euro	2.000.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 60,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: incentivi.

Azione: mobilità geografica assistita (48).

Descrizione: l'azione sostiene la partecipazione alle attività formative relative all'azione 9 - Qualificazione di base abbreviata - precedentemente indicate da parte di allievi provenienti da ambiti territoriali, anche non italiani, non coperti dall'obiettivo 3 e comunque distanti almeno 300 chilometri dalla sede principale dell'attività formativa.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: organismi titolari del progetto formativo di riferimento.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario costituente allegato 2 parte integrante del presente avviso e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm.

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 31 marzo 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Disponibilità finanziaria:

Misura A.2: euro 100.000,00;

Misura A.3: euro 100.000,00.

Durata: corrispondente all'attività formativa in senso stretto del progetto cui si riferisce.

Oggetto specifico dell'azione: sostegno alle spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di 500 euro mensili.

Modalità di valutazione: sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento.

Modalità di attuazione e rendicontazione: il progetto viene gestito dall'organismo titolare del progetto formativo di riferimento. I servizi resi devono essere documentati in apposito rendiconto attraverso documentazione contabile che giustifichi le spese di vitto e/o alloggio sostenute nonchè le ulteriori spese ammissibili indicate nell'allegato 1. Il rendiconto deve essere presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto cui si riferisce.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 30,00 euro.

SEZIONE III

ASSE B - ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DEI SOGGETTI ESPOSTI AL RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità

L'obiettivo della misura è quello di rafforzare le politiche formative e del lavoro a favore delle categorie svantaggiate ed in particolare:

a) promuovere lo sviluppo di condizioni favorevoli nel contesto ambientale per interventi integrati e finalizzati all'accesso ai servizi ed al lavoro dei gruppi svantaggiati e basato su reti di partenariato locale;

b) realizzare percorsi integrati per lo sviluppo formativo, professionale e l'accesso al lavoro, in ragione delle diverse matrici di disagio e di potenziale rischio di esclusione dal mercato del lavoro e che veda la compresenza di più strumenti di politica attiva.

1.2 Misure finanziate nel presente avviso

Misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati.

2. Tipologia di destinatari

2.1 Rientrano tra i destinatari della misura le seguenti fattispecie di soggetti disoccupati o occupati:

- disabili;
- detenuti ed ex detenuti;
- cittadini extracomunitari;
- nomadi;
- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;
- alcolisti ed ex alcolisti;
- altri.

3. Scheda tecnica misura B.1

A. Macro tipologia: azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: formazione.

Azione: alfabetizzazione e formazione (12).

Attività: formazione linguistica e orientamento per cittadini extracomunitari

Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei.

Destinatari: extracomunitari e nomadi di età superiore ai 18 anni, disoccupati ed occupati.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Si richiede in allegato l'elenco nominativo degli allievi partecipanti, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

I progetti devono essere avviati con almeno 8 allievi e conclusi con almeno 5 allievi.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 3 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

Durata: 50/200 ore (attività formativa in senso stretto).

Destinazione aree obiettivo 2:

a) progetti promossi da Amministrazioni comunali collocate in area obiettivo 2;

b) residenza/domicilio degli allievi. In tale eventualità tutti gli allievi devono essere residenti/domiciliati in area obiettivo 2.

I criteri sopraindicati sono fra loro alternativi.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
262.500,00 euro	87.500,00 euro	350.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: formazione.

Azione: alfabetizzazione e formazione (12).

Attività: formazione per fasce deboli per l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro

Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei.

Destinatari: disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri, in condizione di disoccupazione.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Il progetto, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori dovranno essere documentati da apposita nota di impegno da allegare al progetto, pena l'esclusione di quest'ultimo dalla valutazione.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Si richiede, in allegato, l'elenco nominativo degli allievi partecipanti, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

In relazione alla specificità dell'utenza, i progetti possono essere avviati con almeno 8 allievi e conclusi con almeno 5 allievi.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 3 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

I progetti devono essere finalizzati alla acquisizione di competenze specifiche connesse ad un inserimento lavorativo che deve essere adeguatamente contestualizzato nella descrizione progettuale. E' altresì richiesta adeguata corrispondenza tra i contenuti formativi ed il livello di competenze degli allievi - livello di istruzione/competenze lavorative pregresse.

Durata: 50/400 ore (attività formativa in senso stretto).

Destinazione aree obiettivo 2:

a) progetti promossi da Amministrazioni comunali collocate in area obiettivo 2;
b) residenza/domicilio degli allievi. In tale eventualità tutti gli allievi devono essere residenti/domiciliati in area obiettivo 2.

I criteri sopraindicati sono fra loro alternativi.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 27 punti:
   a.1) composizione delle entrate;
   a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;
   a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;
b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 22 punti:
   b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;
   b.2) presenza e ruolo dei soggetti promotori;
c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 33 punti:
   c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;
   c.2) descrizione dei singoli moduli e verifica finale;
   c.3) congruenza tra obiettivi formativi, prerequisiti e modalità di selezione;
   c.4) modalità di valutazione iniziale e intermedia dell'apprendimento;
   c.5) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
   c.6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;
   c.7) modalità di valutazione del progetto;
   c.8) congruenza tra progetto didattico e profilo professionale;
d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:
   d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;
e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 3 punti:
   e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

La soglia minima di punteggio da conseguire per l'approvazione è pari a 60 punti.

Mensilmente i progetti formativi vengono valutati ed approvati, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. In particolare vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e tenuto conto della diversa destinazione dei progetti;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.200.000,00 euro	400.000,00 euro	1.600.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal Regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: Work experiences.

Azione: Work experiences (42).

Attività: periodi di tirocinio con borsa di studio.

Tipologia formativa: percorsi individuali per soggetti privi di occupazione.

Destinatari: disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri, in condizione di disoccupazione.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie.

Il progetto, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori dovranno essere documentati da apposita nota di impegno da allegare al progetto, pena l'esclusione di quest'ultimo dalla valutazione.

Finalizzazione dell'intervento: le work experiences rappresentano uno strumento che offre al disoccupato un contatto diretto con realtà lavorative il quale, attraverso un primo approccio formativo, possa preludere ad un inserimento lavorativo. In questo senso il soggetto proponente è tenuto, nella parte del formulario relativa a «Motivazioni dell'intervento» ad illustrare la strumentalità del percorso rispetto all'ingresso nel mercato del lavoro, pena l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Struttura ospitante: imprese, studi professionali, enti pubblici, associazioni. I soggetti ospitanti devono assicurare la presenza di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Localizzazione dell'intervento: territorio regionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm.

I progetti possono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase valutativa. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro termini adeguati.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 8 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

Durata (attività formativa in senso stretto): da 4 a 8 mesi da rapportare in ore.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale della struttura ospitante.

Costo ora/allievo massimo: euro 6,50. Il preventivo deve essere articolato sulla base dei costi ammissibili indicati nell'allegato 1 con specifico riferimento all'azione in questione. Si chiede, pena l'esclusione dalla valutazione, la previsione di una borsa di studio che deve essere quantificata nella misura fissa di 620 euro al mese.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
375.000,00 euro	125.000,00 euro	500.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 60,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

B. Macro tipologia: azioni rivolte ai sistemi.

Tipologia di azione: servizi.

Azione: misure di carattere sociopedagogico e sostegno alle famiglie (91).

Attività: sostegni individuali, ricorsi ad ausili informatici ed elettronici, materiale didattico adeguato, adozione di metodologie didattiche e dispositivi organizzativi mirati ai fabbisogni specifici dei soggetti.

Destinatari: disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri, partecipanti alle attività formative facenti riferimento al presente avviso.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: organismi titolari dei progetti formativi di riferimento.

Descrizione: l'azione consente:

a) il sostegno alle spese di trasporto pubblico del soggetto interessato per il raggiungimento della sede didattica;

b) limitatamente ai soggetti affetti da disabilità fisico, psichica, sensoriale, il sostegno alle spese di trasporto con mezzi speciali. In tali casi, qualora si tratti di trasporto collettivo, la spesa va individuata attraverso modalità di calcolo trasparenti e verificabili da parte dell'Amministrazione regionale;

c) limitatamente ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica, sensoriale, il sostegno alle spese di accompagnamento. Per accompagnamento si intende sia l'attività di colui che assiste il disabile nei percorsi da e per la sede didattica sia l'affiancamento di uno specifico docente nell'ambito dell'attività formativa in senso stretto;

d) l'acquisto e/o noleggio di attrezzature, materiali didattici, ausili informatici ed elettronici connessi alle esigenze del disabile. Il progetto deve motivatamente indicare, pena l'esclusione dalla valutazione, se la dotazione rimane nella disponibilità del soggetto attuatore ovvero del disabile.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità di presentazione: presso la Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, opera, a partire dal 2 dicembre 2002, dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00, uno sportello presso cui possono essere presentate le domande. Lo sportello rimane operante fino al 31 marzo 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse. Queste ultime devono essere presentate utilizzando l'apposito formulario costituente allegato 3 parte integrante del presente avviso e disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm.

Le domande vengono presentate dal soggetto titolare del progetto cui l'azione si accompagna. Ciascuna domanda può costituire accompagnamento anche di più progetti formativi, fermo restando il requisito della titolarità del medesimo organismo. Si richiede altresì corrispondenza della domanda rispetto al progetto formativo di riferimento relativamente alla destinazione finanziaria specifica a favore delle aree obiettivo 2.

Modalità di valutazione e approvazione: la valutazione avviene secondo il sistema di ammissibilità e nel quadro dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del regolamento.

La fase valutativa si conclude con l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse al finanziamento, di quelle non ammesse al finanziamento e di quelle escluse dalla fase valutativa. Tali elenchi sono oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

In relazione alle sole domande ammesse al finanziamento, la Direzione regionale provvede alla trasmissione agli organismi interessati di apposita raccomandata A.R.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria: 200.000,00 euro.

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 60,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

SEZIONE IV

ASSE C - SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE ED ORIENTAMENTO

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità:

Sviluppare un'offerta di istruzione, formazione professionale e orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi di apprendimento per tutto l'arco della vita, favorendo anche l'adeguamento e l'integrazione tra i sistemi di formazione, istruzione e lavoro.

1.2 Misure finanziate nel presente avviso:

a) Misura C.2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa;

b) Misura C.3 - Formazione superiore;

c) Misura C.4 - Formazione permanente.

2. Scheda tecnica misura C.2

A. Macro tipologia: azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: formazione.

Azione: sviluppo di competenze di base e trasversali (13).

Attività: recupero di competenze linguistiche e acquisizione di nuovi alfabeti per immigrati.

Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei.

Destinatari: extracomunitari e nomadi di età inferiore ai 18 anni inseriti nei canali formativi e/o scolastici, in collaborazione con gli istituti scolastici.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale. I progetti relativi ad allievi inseriti nei canali scolastici devono prevedere una stretta collaborazione gli istituti scolastici interessati. Le modalità di collaborazione dovranno essere documentati da apposita nota di impegno da allegare al progetto, pena l'esclusione di quest'ultimo dalla valutazione.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere avviati con almeno 8 allievi e conclusi con almeno 5 allievi.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 3 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

Durata: 50/200 ore (attività formativa in senso stretto).

Destinazione aree obiettivo 2: residenza/domicilio degli allievi in area obiettivo 2. In tale eventualità tutti gli allievi devono essere residenti in area obiettivo 2.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;

- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
712.500,00 euro	237.500,00 euro	950.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

3. Scheda tecnica misura C.3

A. Macro tipologia: azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: Work experiences

Azione: tirocini quale strumento di transizione dall'università al lavoro (43).

Attività: tirocini quale strumento di transizione dall'Università al lavoro.

Tipologia formativa: percorsi individuali per soggetti privi di occupazione.

Destinatari: soggetti in cerca di occupazione in possesso del diploma di laurea o diploma universitario da non più di quattro mesi alla data della selezione.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Finalizzazione dell'intervento: le work experiences rappresentano uno strumento che offre al disoccupato un contatto diretto con realtà lavorative il quale, attraverso un primo approccio formativo, possa preludere ad un inserimento lavorativo. In questo senso il soggetto proponente è tenuto, nella parte del formulario relativa a «Motivazioni dell'intervento» ad illustrare la strumentalità del percorso rispetto all'ingresso nel mercato del lavoro, pena l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Struttura ospitante: imprese, studi professionali, con almeno un dipendente a tempo indeterminato. Sono esclusi tirocini presso enti di formazione e/o scuole.

Localizzazione dell'intervento: territorio regionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di 8 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati nel mese di riferimento.

Durata (attività formativa in senso stretto): da 4 a 8 mesi da rapportare in ore.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale della struttura ospitante.

Costo ora/allievo massimo: euro 6,50. Il preventivo deve essere articolato sulla base dei costi ammissibili indicati nell'allegato 1 con specifico riferimento all'azione in questione. Si chiede, pena l'esclusione dalla valutazione, la previsione di una borsa di studio che deve essere quantificata nella misura fissa di 620 euro al mese.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
375.000,00 euro	125.000,00 euro	500.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 60,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

4. Scheda tecnica misura C.4

A. Macro tipologia: azioni rivolge alle persone

Tipologia di azione: formazione.

Azione: formazione legata ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione (40).

Attività: azioni di formazione relative ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione, in particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.

Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei.

Destinatari: occupati e disoccupati di età superiore ai diciotto anni.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: la presentazione dei progetti è riservata a enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Ciascun progetto deve prevedere la partecipazione di almeno 12 allievi; il limite di 6 allievi rappresenta la soglia minima per la rendicontabilità del progetto. Il tetto massimo è fissato in non più di 25 unità.

I progetti devono essere indirizzati ai seguenti settori:

- Società dell'informazione - informatica;
- Lingue straniere - inglese, tedesco, sloveno, serbo-croato.

Essi devono rappresentare elemento di prima alfabetizzazione e, dunque, essere limitati all'acquisizione di elementi di base.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di tre progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati dall'organismo in questione nel mese di riferimento.

Durata (attività formativa in senso stretto): 50 - 120 ore.

Destinazione aree obiettivo 2: residenza degli allievi in area obiettivo 2. In tale eventualità tutti gli allievi devono essere residenti in area obiettivo 2.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.500.000,00 euro	500.000,00 euro	2.000.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Tipologia di azione: formazione.

Azione: formazione volta a rafforzare le competenze professionali specifiche e a recuperare le competenze professionali di base (41).

Attività: azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, diritto e legislazione) ed al rafforzamento delle competenze professionali specifiche.

Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei.

Destinatari: occupati e disoccupati di età superiore ai diciotto anni.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: la presentazione dei progetti è riservata a enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase di acquisizione dei dati. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro dimensioni adeguate.

Ciascun progetto deve prevedere la partecipazione di almeno 12 allievi; il limite di 6 allievi rappresenta la soglia minima per la rendicontabilità del progetto. Il tetto massimo è fissato in non più di 25 unità.

I progetti devono essere indirizzati ai seguenti settori:

- società dell'informazione - informatica, nuove tecnologie - Livello superiore;
- lingue straniere - inglese, tedesco, sloveno, serbo-croato - Livello superiore;
- organizzazione;
- economia;
- diritto e legislazione.

Essi devono rappresentare elemento di recupero e rafforzamento delle competenze e dunque superare la mera acquisizione di elementi di base.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di tre progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati dall'organismo in questione nel mese di riferimento.

Durata (attività formativa in senso stretto): 50 - 300 ore per i progetti che tocchino almeno due dei settori sopraindicati; 50 - 120 ore per i progetti che tocchino solo uno dei settori sopraindicati.

Destinazione aree obiettivo 2: residenza degli allievi in area obiettivo 2. In tale eventualità tutti gli allievi devono essere residenti in area obiettivo 2.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 27 punti:

    a.1) composizione delle entrate;

    a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;

    a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 22 punti;

    b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 33 punti:

c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;

c.2) descrizione dei singoli moduli e verifica finale;

c.3) congruenza tra obiettivi formativi, prerequisiti e modalità di selezione;

c.4) modalità di valutazione iniziale e intermedia dell'apprendimento;

c.5) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;

c.6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;

c.7) modalità di valutazione del progetto;

c.8) congruenza tra progetto didattico e profilo professionale;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:

d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;

e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 3 punti:

e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

La soglia minima di punteggio da conseguire per l'approvazione è pari a 50 punti.

Mensilmente i progetti formativi vengono valutati ed approvati, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. In particolare vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e tenuto conto della diversa destinazione dei progetti;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
1.425.000,00 euro	475.000,00 euro	1.900.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

SEZIONE V

ASSE E - MISURE SPECIFICHE VOLTE A MIGLIORARE L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità:

a) Sensibilizzare il contesto di impresa, delle parti sociali e del territorio, e migliorare i processi di programmazione e le politiche rivolte alle donne.

b) Sostenere l'inserimento lavorativo delle donne attraverso lo sviluppo di percorsi integrati; garantire azioni di sostegno e servizi per consentire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione.

1.2 Misure finanziate nel presente avviso:

Misura E.1: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

2. Scheda tecnica misura E.1

A. Macro tipologia: azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: formazione.

Azione: azioni di formazione per favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro (14).

Attività: azioni di formazione fortemente finalizzate a favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro.

Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei

Destinatari: donne disoccupate e/o occupate di età superiore ai diciotto anni in possesso di competenze già acquisite e documentabili attraverso un bilancio delle competenze

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: la presentazione dei progetti è riservata a enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale.

Modalità di attuazione: a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Modalità e termini di presentazione: i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico).

I progetti possono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal 2 dicembre 2002. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico ai fini dello scarico del progetto sul sistema informativo della Direzione regionale e della connessa fase valutativa. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro termini adeguati.

Ciascun progetto deve prevedere la partecipazione di almeno 12 allievi; il limite di 5 allievi rappresenta la soglia minima per la rendicontabilità del progetto. Il tetto massimo è fissato in non più di 25 unità.

Si richiede in allegato l'elenco nominativo degli allievi partecipanti, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

I progetti devono rappresentare elemento di recupero e rafforzamento delle competenze e dunque superare la mera acquisizione di elementi di base o di elementi già presenti in percorsi di qualifica.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di tre progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati dall'organismo in questione nel mese di riferimento.

Durata (attività formativa in senso stretto): 50 - 200 ore. Nel caso il progetto preveda l'effettuazione di uno stage, la durata massima è portata a 300 ore di cui almeno 100 di stage.

Destinazione aree obiettivo 2:

- progetti promossi da soggetti - Amministrazioni comunali e Comunità montane - collocati in area obiettivo 2;
- residenza degli allievi in area obiettivo 2.

I criteri sopraindicati sono fra loro alternativi. Qualora il criterio adottato sia quello della residenza degli allievi, si chiede che esso sia posseduto da tutti gli allievi partecipanti.

Costo ora/corso massimo: euro 140,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 27 punti:

    a.1) composizione delle entrate;

    a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;

    a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 22 punti;

b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;

b.2) presenza e ruolo dei soggetti promotori;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 33 punti:

c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;

c.2) descrizione dei singoli moduli e verifica finale;

c.3) congruenza tra obiettivi formativi, prerequisiti e modalità di selezione;

c.4) modalità di valutazione iniziale e intermedia dell'apprendimento;

c.5) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;

c.6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;

c.7) modalità di valutazione del progetto;

c.8) congruenza tra progetto didattico e profilo professionale;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:

d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;

e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 3 punti:

e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

La soglia minima di punteggio da conseguire per l'approvazione è pari a 65 punti.

Mensilmente i progetti formativi vengono valutati ed approvati, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. In particolare vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e tenuto conto della diversa destinazione dei progetti;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della Regione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria:

Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2	Totale disponibilità
4.050.000,00 euro	1.350.000,00 euro	5.400.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 euro.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

Allegato 1

F.S.E. - POR obiettivo 3 - 2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, A.3, B.1, C.2, C.3, C.4, E.1 - Annualità 2003 - Spese ammissibili a rendiconto.

Voce di spesa	Azioni											Specifiche
	9	10	11	12	13	14	40	41	42/43	48	91	
B1.2 – Progettazione esecutiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
B!.3 – Trasferte personale dipendente	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
B1.4 – Pubblicizzazione e promozione	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B1.5 – Selezione e orient. Partecipanti	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B1.6 – Elab. materiale didattico e FAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B2.1 – Docenza	X	X	X	X	X	X	X	X				
B2.2 – Tutoring	X	X	X	X	X	X	X	X	X			N° ore massimo ,pari a attività formativa senso stretto. Per Az. 42 e 43 anche tutor aziendale
B2.5 – Erogazione del servizio										X	X	
B2.8 – Indennità partecipanti				X		X			X			Az. 12: € 2,50; Az. 14: € 1,55; Az. 42/42: € 670,00. Con riferimento all'azione 14 l'erogazione dell'indennità è obbligatoria nella misura fissa indicata.
B".9 – Vitto, alloggio, trasp. partecipanti	x	X	x	x	x	x	x	X	x			Solo visite guidate. Trasporto solo pubblico
B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B2.11 – Assicurazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B2.12 – Esami finali	X	X	X	X	X	X	X	X				
B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature	X	X	X	X	X	X	X	X				
B2.14 – Materiale didattico e di consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B2.15 – Altre spese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vedi nota 1)
B4.1 – Direzione	X	X	X	X	X	X	X	X				Max. 25% ore attività format. senso stretto
B4.2 – Coordinamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Max. 50% ore attività format. senso stretto
C2 – Segreteria/amministrazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vedi nota 2)
C3 – Servizi ausiliari	X	X	X	X	X	X	X	X				
C4 – Trasferte personale dipendente	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua	X	X	X	X	X	X	X	X				

C6 – Riscaldamento e condizionamento	X	X	X	X	X	X	X	X				
C7 – Telefono	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
C8 – Spese postali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C9 – Assicurazioni	X	X	X	X	X	X	X	X				
C10 – Cancelleria e stampati	X	X	X	X	X	X	X	X				

Nota 1)

- Fideiussione bancaria o assicurativa per azioni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41, 42, 43, 48, 91
- Apertura e gestione conti correnti finalizzati per azioni 42 e 43
- Costituzione ATI per azione 9
- Certificazione esterna dei rendiconti per tutte le azioni
- IRAP relativa alla voce B.2.8 delle azioni 12, 14, 42,43

Nota 2)

- Numero massimo di ore pari all'attività formativa in senso stretto per azioni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41, 42, 43
- Massimo 60 ore mensili – con riferimento all'attività in senso lato – per azioni 48, 91

Allegato 2

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL'ASSE A, MISURE A.2 - A.3 MOBILITA' GEOGRAFICA ASSISTITA - AZIONE 48

Programma Operativo Ob.3 - 2000/2006

Allegato all'avviso multimisura con modalità a sportello - Annualità 2003

Parte riservata all'Ufficio	
Data di ricevimento___________	N. Protocollo ____________

Compilare il presente formulario in ogni sua parte, in forma sintetica ma significativa, evitando risposte di tipo generico o convenzionale.
Gli spazi riservati a ciascun punto del formulario non sono vincolanti e possono, se necessario, essere ampliati. In ogni caso le risposte alle diverse domande devono essere date nella forma proposta dal questionario.

SEZIONE 1

DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

1. N.° Codice fiscale: N.° Partita IVA:

2. Denominazione:

3. Natura giuridica:

Profit ☐ No profit ☐

4. Sede legale

Via/Piazza: N.° civico

Comune: Provincia: CAP:

Telefono: Fax: E-mail:

5. Rappresentante legale

Codice fiscale: Cognome e nome:

Telefono: Fax: E-mail:

6. Anno di costituzione (solo per gli enti formativi non riconosciuti ai sensi della L.R. 76/82):

SEZIONE 2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Codice progetto *(parte riservata all'ufficio)*:

2. Data di presentazione *(parte riservata all'ufficio)*:

3. Tipologia finanziamento richiesto

Ob. 3 Asse a Misura A.2 ☐ Misura A.3 ☐ Macrotipologia P Tipologia I

Azione 48 Prop. E

4. Elenco degli allievi per i quali viene richiesto il servizio (le righe della tabella hanno solo valore indicativo e possono essere aumentate)

A	B	C	D	E
Nome e cognome	Residenza	Codice del progetto frequentato	Descrizione del servizio	Costo complessivo previsto
TOTALE				

5. Preventivo delle spese

Voce di spesa	Costo	Note per la compilazione
B2.5 – Erogazione del servizio		*Inserire il costo totale di cui alla colonna E del precedente punto 4*
B2.15 – Altre spese		*Inserire i costi relativi alla fideiussione ed alla certificazione del rendiconto*
C.2 – Segreteria/amministrazione		*Max. 60 ore mensili con riferimento all'attività in senso lato*
Totale		

SEZIONE 3

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERATORE

Destinatario del pagamento____
Via____Città_______________
_
Prov._______________________Cap_______________

Estremi del conto corrente bancario____________________________________
Banca____
Via____Città_______________
_
Prov._______________________Cap_______________

Estremi del conto corrente postale_____________________________________

IL SOTTOSCRITTO_____________________________LEGALE RAPPRESENTANTE DI ____ATTESTA CHE PER LO STESSO PROGETTO NON E' STATA INOLTRATA ALTRA DOMANDA CHE POSSA COMPORTARE IL CUMULO DEI CONTRIBUTI.
DICHIARA INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIANTI.

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N._______PAGINE

_______________li_________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 3

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale Formazione Professionale

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL'ASSE B, MISURA B.1

Misure di carattere sociopedagogico e sostegno alle famiglie - AZIONE 91

Programma Operativo Ob.3 - 2000/2006

Allegato all'avviso multimisura con modalità a sportello - Annualità 2003

Parte riservata all'Ufficio
Data di ricevimento____________ N. Protocollo ____________

Compilare il presente formulario in ogni sua parte, in forma sintetica ma significativa, evitando risposte di tipo generico o convenzionale.
Gli spazi riservati a ciascun punto del formulario non sono vincolanti e possono, se necessario, essere ampliati. In ogni caso le risposte alle diverse domande devono essere date nella forma proposta dal questionario.

SEZIONE 1

DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

1. N.° Codice fiscale: N.° Partita IVA:

2. Denominazione:

3. Natura giuridica:

Profit ☐ No profit ☐

4. Sede legale

Via/Piazza: N.° civico

Comune: Provincia: CAP:

Telefono: Fax: E-mail:

5. Rappresentante legale

Codice fiscale: Cognome e nome:

Telefono: Fax: E-mail:

6. Anno di costituzione (solo per gli enti formativi non riconosciuti ai sensi della L.R. 76/82):

SEZIONE 2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Codice progetto *(parte riservata all'ufficio)*:

2. Data di presentazione *(parte riservata all'ufficio)*:

3. Tipologia finanziamento richiesto

Ob. 3 Asse A Misura B.1 ☐ Macrotipologia A Tipologia S Azione 91

Proponente E

4. Attività da realizzare

4.1 Sostegno alle spese di trasporto pubblico del soggetto interessato per il raggiungimento della sede didattica

A	B	C	D
Nome e cognome	Codice del progetto frequentato	Descrizione del servizio	Costo complessivo previsto

4.2 Sostegno alle spese di trasporto con mezzi speciali limitatamente ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica, sensoriale. Qualora si tratti di trasporto collettivo illustrare le modalità di calcolo della spesa esposta.

A	B	C	D
Nome e cognome	Codice del progetto frequentato	Descrizione del servizio	Costo complessivo previsto

4.3 Sostegno alle spese di accompagnamento per soggetti affetti da disabilità fisica, psichica, sensoriale. Per accompagnamento deve intendersi l'attività di colui che assiste il disabile nei percorsi da e per la sede didattica e/o l'affiancamento di uno specifico docente nell'ambito dell'attività formativa in senso stretto. Illustrare le modalità di calcolo della spesa esposta.

A	B	C	D
Nome e cognome	Codice del progetto frequentato	Descrizione del servizio	Costo complessivo previsto

4.4 Acquisto e/o noleggio di attrezzature, materiali didattici, ausili informatici ed elettronici connessi alle esigenze del disabile. Nel caso di acquisizione, indicare motivatamente se la dotazione rimane nella disponibilità del soggetto attuatore ovvero del disabile.

A	B	C	D
Nome e cognome	Codice del progetto frequentato	Descrizione del materiale	Costo complessivo previsto

5. Preventivo delle spese

Voce di spesa	Costo	Note per la compilazione
B1.2 – Progettazione esecutiva		*Massimo 3 giornate uomo*
B.1.3 – Trasferte personale dipendente		*Costi del personale dipendente che realizza la progettazione esecutiva*
B2.5 – Erogazione del servizio		*Costo totale di cui alla colonna D dei precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4*
B2.15 – Altre spese		*Costi relativi alla fideiussione ed alla certificazione del rendiconto*
C.2 – Segreteria/amministrazione		*Max. 60 ore mensili con riferimento all'attività in senso lato*
Totale		

SEZIONE 3

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERATORE

Destinatario del pagamento____
Via____Città________________
_
Prov.____________________Cap______________

Estremi del conto corrente bancario________________________________
Banca____
Via____Città________________
_
Prov.____________________Cap______________

Estremi del conto corrente postale__________________________________

IL SOTTOSCRITTO________________________LEGALE RAPPRESENTANTE DI ____ATTESTA CHE PER LO STESSO PROGETTO NON E' STATA INOLTRATA ALTRA DOMANDA CHE POSSA COMPORTARE IL CUMULO DEI CONTRIBUTI.
DICHIARA INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIANTI.

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N.______PAGINE

____________li__________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Attimis. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 26 settembre 2002 il Comune di Attimis ha:

- stralciato il punto della variante denominato «Divieto di apertura di nuove cave»;
- respinto le osservazioni-opposizioni presentate;
- preso atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991;

ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Comune di Attimis. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 26 settembre 2002 il Comune di Attimis ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Attimis. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articoo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 16 ottobre 2002 il Comune di Attimis ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 21 ottobre 2002 il Comune di Bertiolo ha respinto l'opposizione presentata alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, ha dato atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Bertiolo. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 36 del 21 ottobre 2002, il Comune di Bertiolo ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 2 ottobre 2002 il Comune di Cividale del Friuli ha dato atto che, in ordine alla variante n. 31 al Piano regolatore generale, non sono state presentate osservazioni od opposizioni né vi é la necessità di acquisire i pareri della Direzione regionale della pianificazione territoriale e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 30 del 15 luglio 2002, il Comune di Corno di Rosazzo ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 27 dell'11 ottobre 2002 il Comune di Erto e Casso ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni.

Comune di Faedis. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 57 del 17 ottobre 2002 il Comune di Faedis ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 45 dell'1 ottobre 2002 il Comune di Gorizia ha dato atto che, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate osservazioni od opposizioni nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 55 del 10 ottobre 2002, il Comune di Latisana ha adottato la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 4 settembre 2002 il Comune di Maniago ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale respingendo le osservazioni/opposizioni presentate e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con de-

liberazione consiliare n. 52 del 27 giugno 2002, il Comune di Palmanova ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 103 del 26 settembre 2002 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 5 agosto 2002 il Comune di Pavia di Udine ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Sp Opitergina».

Con deliberazione consiliare n. 58 del 26 settembre 2002, il Comune di Prata di Pordenone ha respinto l'osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Sp Opitergina», ha verificato che la Direzione regionale della Pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole con provvedimento del Direttore regionale n. 0130/02 del 27 agosto 2002, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 57 del 24 settembre 2002 il Comune di Reana del Rojale ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto del parere favorevole n. 123/2002 espresso dal Direttore regionale della pianificazione territoriale del 27 agosto 2002 e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Dorligo della Valle. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 28/c del 26 settembre 2002, il Comune di San Dorligo della Valle ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Turriaco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito di «Via Aquileia».

Con deliberazione consiliare n. 30 del 30 settembre 2002, il Comune di Turriaco ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito di «Via Aquileia», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Tolmezzo
(Udine)

Pratica 40/12 - legge regionale 22/1982. Lavori di sistemazione idraulico-forestale del «Torrente But» nei Comuni di Paluzza e Sutrio. Tratto in Comune di Sutrio. Acquisizione dei sedimi. Avviso di rettifica.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 la Ditta catastale riportata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 dell'8 maggio 2002 al punto 12 e indicante i Signori Cicutti Nicola, nato a Sutrio il 6 giugno 1966 propr. 1/2 e Screm Caterina nato a Paularo il 24 dicembre 1966 propr. 1/2 viene così rettificata, a causa errore catastale:

12. De Reggi Giuliano nato a Sutrio il 13 febbraio 1962 propr. per 1/2; De Reggi Luigina nata a Sutrio il 21 novembre 1965 propr. per 1/2.
Descrizione catastale
Qualità: prato
Foglio 4, mapp. n. 671
mq. 100
Superficie da acquisire: mq. 100

Valore stimato del sedime euro 92,36

Tolmezzo, 31 ottobre 2002

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Vallone.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo all'intera p.c. 175 e alle pp.cc. 144/80 - 144/81 - 144/82 (frazioni B-C-D della p.c. 144/10) del C.C. di Vallone.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, via Roma n. 12 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 20 novembre 2002.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI GORIZIA:
rag. Giovanni Zorzetti

Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Gretta. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 4 ottobre 2002.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 4 ottobre 2002 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Gretta con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 8.06 del vecchio catastal numero 615, ora identificato dalla p.c. 144/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Francesca Marzari in Gherbaz nata a Capodistria il 21 settembre 1949, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 4 novembre 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° giugno 2003, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 4 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE:
dott. Eduardo Tammaro

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 241 del 14 ottobre 2002)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 ottobre 2002.

Determinazione per l'anno accademico 2002-2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale si determinano, per l'anno accademico 2002-2003, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Udine in 70 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 3 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Direttore 21 agosto 2002, n. 161. Modifica dei termini di alcuni procedimenti di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego. Errata corrige. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 settembre 2002.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 settembre 2002, nel decreto del Di-

rettore dell'Agenzia regionale per l'impiego 21 agosto 2002, n. 161, a pag. 10215, prima del «DECRETA», va aggiunto:

«Misura E1/IMPR:

a) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi	500 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione di spesa completa
b) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi, in via anticipata, nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria	500 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
c) ammissibilità ai contributi	500 giorni dalla presentazione della domanda corredata da preventivi e dalla restante documentazione completa».

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Concorso di idee per la realizzazione dell'area di ingresso, dei collegamenti interni e della sistemazione dell'area circostante del nuovo Ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Udine. Proroga del termine per la presentazione degli elaborati.

L'Azienda ospedaliera notifica che nella procedura del concorso di idee ex articolo 57 D.P.R. 554/1999 per la realizzazione dell'area di ingresso, dei collegamenti interni e della sistemazione dell'area circostante del nuovo Ospedale S. Maria della Misericordia il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è stato prorogato alle ore 12.00 dell'11 gennaio 2003.

Rimangono invariati tutti gli altri punti previsti dal bando.

Responsabile del procedimento: ing. Pierfrancesco Martemucci - Responsabile USNO.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

COMUNE DI BUJA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Comune di Buja comunica - ai soli fini pubblicità notizia - che è stata indetta asta pubblica per il giorno 13 dicembre 2002 per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Chiunque fosse interessato a partecipare all'asta potrà richiedere copia del bando di gara e capitolato d'oneri rivolgendosi all'Ufficio ragioneria comunale - telefono 0432/964421 - fax 0432/960632.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Marilisa Raffaelli

COMUNE DI FONTANAFREDDA
(Pordenone)

Avviso di gara per affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il triennio 2003-2005.

Questo Comune indice un asta pubblica con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c), e con le modalità previste dell'articolo 76 e successivi del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, per affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il triennio 2003-2005.

Le condizioni per la partecipazione alla gara e quelle della concessione sono stabilite nel bando e nel capitolato d'oneri allegati alla determinazione n. 799 del 7 novembre 2002 e possono essere visionati o richiesti presso l'Area economica-finanziaria nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (telefono 0434/567611).

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 dicembre 2002.

Il RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:
dott. A. Pinnavaria

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di gasolio per riscaldamento - anno 2003.

Si comunica che il giorno 3 dicembre 2002, alle ore 11.00, presso la sede municipale di Gemona del Friuli, nell'Ufficio del Segretario generale, in piazza Municipio, 1, si svolgerà il pubblico incanto per la fornitura complessiva di circa 50.000 litri di gasolio ad uso riscaldamento, destinato ad edifici comunali.

Le condizioni inerenti all'acquisto in oggetto sono indicate nel bando di gara disponibile presso l'Ufficio provveditorato del Comune di Gemona del Friuli - piazza Municipio, 1 - telefono 0432/973243.

L'asta si svolgerà seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, lettera a), decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 e con offerte solo in ribasso rispetto al prezzo medio ponderato ufficio del listino C.C.I.A.A. di Udine.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 2 dicembre 2002.

Gemona del Friuli, lì 31 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

COMUNE DI MEDEA
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica con le modalità di cui al Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2006.

Si rende noto che questo Ente ha indetto asta pubblica per l'affidamento del servizio specificato in oggetto.

Copia dello schema di convenzione e del bando di gara possono essere richiesti presso il servizio finanziario in via Torriani 5, Medea, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

Termine per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2002.

Il pubblico incanto avverrà il giorno 11 dicembre 2002 alle ore 10.00 presso la sede comunale di via Torriani 5.

Per ogni informazione rivolgersi al responsabile del servizio finanziario, telefono 0481.67012.

Medea, 5 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Emanuela Bressi

COMUNE DI PREMARIACCO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli scolari delle scuole materne - elementari - medie con ritiro di due scuolabus usati.

Si rende noto che il Comune di Premariacco indice per il giorno 10 gennaio 2003 alle ore 10.00 un'asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli scolari delle scuole materne - elementari - medie con ritiro di due scuolabus usati per un importo a base d'asta di euro 120.000,00 oneri fiscali esclusi.

Il bando integrale e gli atti relativi sono in visione presso l'Ufficio tecnico comunale in via Fiore dei Liberi n. 23, telefono 0432/729202, nei giorni feriali, escluso il sabato e durante le ore d'ufficio.

Le Ditte concorrenti potranno ottenere, previo pagamento dell'importo di euro 0,10 per fotocopia richiesta, l'intera documentazione attinente il presente bando.

Premariacco, lì 31 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Giovanni Simaz

COMUNE DI RONCHIS
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di un carrello elevatore per feretri per i cimiteri comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della determinazione n. 985/2002 del 26 ottobre 2002, esecutiva a termini di legge,

RENDE NOTO

che questa Amministrazione comunale (con sede in corso Italia n. 72, telefono 0431/56014, telefax 043156481, email: llpp@com-ronchis.regione.fvg.it), intende procedere all'appalto, mediante asta pubblica ad unico incanto con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 8, 1° comma, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e articolo 16, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, da esperirsi il giorno 28 novembre 2002 alle ore 8.30 presso la sala riunioni nella sede municipale sita in corso Italia, 72 in Ronchis, per la fornitura di un carrello elevatore per feretri per i cimiteri comunali.

L'importo a base d'asta è di euro 10.208,30 + I.V.A. al 20%.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà totalizzato il miglior punteggio.

Chiunque sia interessato dovrà far pervenire la propria offerta entro le ore 12.30 del giorno 27 novembre 2002.

Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza stessa non giunta a destinazione in tempo utile.

Il bando di gara e la perizia di stima sono a disposizione presso l'unità organizzativa 4 (ex ufficio tecnico) nonchè all'indirizzo www.comune.ronchis.ud.it/ sezione albo pretorio on line - appalti e gare.

Responsabile del procedimento del presente appalto è il geom. Fausto Prampero telefono 0431/567521 negli orari di apertura al pubblico (mercoledì e sabato ore 10.30-12.30).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Fausto Prampero

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Estratto del bando di gara per la concessione della gestione del servizio imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Il Comune di Sacile, indice una gara ad asta pubblica per la concessione della gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 507/1993, aggiudicando al miglior offerente sulla busta d'asta.

Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 dicembre 2002.

Il capitolato e il regolamento del servizio possono essere visionati o richiesti, nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,00 all'Ufficio Tributi (escluso mercoledì) presso la sede municipale sopraindicata (telefono 0434/787124) oppure sono reperibili sul sito Internet del Comune: www.comune.sacile.pn.it.

Sacile, 5 novembre 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
Ornella Zoccoletto

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti su pubbliche affissioni per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2004.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 6 dicembre 2002 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti su pubbliche affissioni per il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2004, eventualmente rinnovabile, per un canone quadriennale a base d'asta, soggetto ad aumento di euro 25.200,00 (I.V.A. esclusa).

Per il ritiro dei relativi bando di gara e capitolato d'appalto gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it sul quale verrà pubblicato anche l'avviso di aggiudicazione ad ogni effetto di legge, oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (telefono 040/8329249; fax: 040/228874; e-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della Valle.regione.fvg.it).

S. Dorligo della Valle-Dolina, 6 novembre 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbič

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Santa Maria la Longa per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007.

E' indetta per le ore 11.00 del giorno 10 dicembre 2002 asta pubblica per l'affidamento del «Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni» del Comune di Santa Maria la Longa, per il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2007.

Canone fisso a base d'asta: euro 9.000,00.

Criterio di aggiudicazione: offerta segreta da confrontarsi con il canone annuo base (articolo 73, lettera c, Regio decreto 827/1924).

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2002, pena l'esclusione.

Informazioni, chiarimenti, copia del bando di gara e del capitolato d'oneri potranno essere richiesti all'ufficio tributi (telefono 0432-995297).

Santa Maria la Longa, 5 novembre 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
rag. Brugnola Patrizia

I.P.A.B. ISTITUTO OD ORFANOTROFIO RENATI UDINE

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'alienazione di terreni di proprietà siti in diversi Comuni.

Il giorno 18 dicembre 2002, alle ore 09.00, presso la Sala consiliare dell'Istituto od Orfanotrofio Renati I.P.A.B. sito in Udine, via Tomadini n. 5, avrà luogo l'asta pubblica per l'alienazione di terreni di proprietà siti nei seguenti Comuni:

- Comune di Bagnaria Arsa n. 3 lotti divisibili
- Comune di Bicinicco n. 4 lotti divisibili
- Comune di Buttrio n. 2 lotti divisibili
- Comune di Manzano n. 1 lotto
- Comune di Pavia di Udine n. 1 lotto
- Comune di Pradamano n. 5 lotti divisibili
- Comune di Santa Maria la Longa n. 2 lotti divisibili.

Le copie integrali del bando sono disponibili presso gli uffici dell'Istituto Renati in via Tomadini n. 5 Udine (telefono 0432/501864) dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2002.

Udine, 4 novembre 2002

IL PRESIDENTE:
prof. Fabio Flussi

COMUNE DI AMPEZZO
(Udine)

Deliberazione giuntale 18 ottobre 2002 n. 155. (Estratto). Classificazione delle strutture ricettive denominate «Albergo Colmajer» e «Albergo al Pura».

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. Di attribuire alla struttura ricettiva denominata «Albergo Colmajer» sita in Ampezzo (Udine), via Nazionale 5 della capacità ricettiva di n. 23 camere con servizi e bagno annessi e con 42 posti letto, albergo: tre stelle.

2. Di attribuire alla struttura ricettiva denominata «Albergo al Pura» sita in Ampezzo (Udine) strada Esterna Corso 7, della capacità ricettiva di n. 16 camere con servizi e bagno annessi e con 25 posti letto, albergo: due stelle.

Le classificazioni attribuite hanno validità sino al 31 dicembre 2007.

4. Di dare atto che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO:
dott. Renzo Petris

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località «Partz da Riu».

IL SINDACO

RENDE NOTO

CHE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche e integrazioni, con deliberazione consiliare n. 36 del 4 settembre 2002, è stato adottato il Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località «Partz da Riu»;

CHE la predetta deliberazione ed i relativi elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale a partire dal 30 ottobre 2002 ed ivi rimarranno per trenta giorni effettivi affinchè, durante l'orario di apertura al pubblico, chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi;

CHE entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni mentre, nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato possono presentare opposizioni.

Cavazzo Carnico, 28 ottobre 2002

IL SINDACO:
Danilo Puppini

COMUNE DI CHIUSAFORTE
(Udine)

Riclassificazione delle strutture ricettive situate nel Comune di Chiusaforte - quinquennio 2003- 2007. Determinazione 31 ottobre 2002, n. 199. (Estratto).

IL SEGRETARIO COMUNALE
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di attribuire alle sotto elencate strutture ricettive il livello di classificazione come segue:

a) «Rifugio Alpino Giacomo di Brazzà» con sede in Chiusaforte, frazione Sella Nevea - Loc. Altopiano del Montasio, gestito, per conto della Società Alpina Friulana, sezione di Udine del C.A.I., dal sig. Cosentino Alberto, nato a Udine il 19 dicembre 1963 e residente a Nimis (Udine), frazione Torlano, in via Biella n. 20 - con una capacità ricettiva di n. 1 camera e n. 1 camerata per complessivi 18 posti letto e n. 1 bagno/doccia e n. 1 w.c.

Classificazione: «Rifugio Alpino»;

b) «Hotel Club Nevea» con sede in Chiusaforte, frazione Sella Nevea, via O. Pesamosca n. 5, gestito dalla HTS S.r.l., con sede in Chiusaforte, frazione Sella Nevea, via O. Pesamosca n. 5, nella persona dell'amministratore unico, sig. Mucchietto Gabriele, nato a Padova il 2 dicembre 1969 e residente a Chiusaforte, frazione Sella Nevea, via O. Pesamasca n. 5 - con una capacità ricettiva autorizzata di n. 39 camere per complessivi 119 posti letto e n. 39 bagni completi.

Classificazione: «Albergo a tre stelle»;

c) «Sport Hotel Forte» con sede in Chiusaforte, frazione Sella Nevea, via Friuli n. 5 gestito della Inturvacanze S.r.l., con sede legale a Bari in via Largo G. Bruno n. 69, nelle persone del signor Ginefra Fernando, nato a Bari il 25 settembre 1962 e residente a Bari, in via Trento n. 109, in qualità di legale rappresentante, e della sig.ra Buompastore Cinzia Francesca, nata a Bari il 21 luglio 1969 e residente a Bari, in via S.lla Carducci n. 8, in qualità di preposto alla gestione - con una capacità ricettiva di n. 114 camere per complessivi 418 posti letto e n. 114 bagni completi.

Classificazione: «Albergo a tre stelle»;

d) «Rifugio Divisione Julia» con sede in Chiusaforte, frazione Sella Nevea, via Friuli n. 2, gestito, per conto della Società Alpina Friulana, sezione di Udine del C.A.I., dal sig. Leardini Leo, nato a Rimini (RN) il 9 settembre 1946 ed ivi residente in via Martinelli n. 25 - con una capacità ricettiva di n. 17 camere per complessivi 42 posti letto e n. 5 bagno/doccia e n. 8 w.c.

Classificazione: «Rifugio Escursionistico»;

e) «Hotel Canin« con sede in Chiusaforte, frazione Sella Nevea, via Carinzia n. 11, gestito da Le Funi S.r.l., con sede legale in Chiusaforte (Udine), frazione Sella Nevea, via Friuli n. 2, in persona del legale rappresentante, sig. Leardini Leo, nato a Rimini (Ravenna) il 9 settembre 1946 ed ivi residente in via Martinelli n. 25 - con una capacità ricettiva di n. 26 camere per complessivi 58 posti letto e n. 26 bagni completi.

Classificazione: «Albergo a tre stelle»;

f) «Rifugio Celso Gilberti» con sede in Chiusaforte, Frazione Sella Nevea, località Conca Prevala, gestito, per conto della Società Alpina Friulana, sezione di Udine del C.A.I., dal sig. Mitri Alessandro, nato a Udine il

20 aprile 1948 e residente a Pradamano (Udine), in via Pavia di Udine n. 22 - con una capacità ricettiva di n. 9 camere e n. 1 camerata per complessivi 40 posti letto e n. 5 w.c.

Classificazione: «Rifugio Alpino»;

g) «Residence Bucaneve» con sede in Chiusaforte, Frazione Sella Nevea, via Friuli n. 6, gestito dalla Tour & Sport Service Piccola S.c.a.r.l., con sede legale a Tarvisio (Udine), frazione Cave del Predil, in via Largo Mazzini n. 17, nella persona della sig.ra Leghissa Luisa, nata a Gorizia l'8 giugno 1959 ed ivi residente in via Morelli n. 12, in qualità di preposto alla gestione - con n. 5 unità abitative e una capacità ricettiva di n. 8 camere per complessivi 26 posti letto e n. 5 bagni/docce.

Classificazione: «Case ed appartamenti per vacanze a tre stelle»;

2. Di dare atto:

a) che la predetta riclassificazione ha validità dall'1 gennaio 2003 per un quinquennio, ovvero fino al 31 dicembre 2007 secondo quanto disposto dall'articolo 57, 2° comma, della legge regionale 2/2002;

b) che il presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;

c) che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte dei titolari o dei gestori entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Paola Bulfon

(omissis)

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera e della dipendenza denominata «da Si-Si». Determina 21 ottobre 2002, n. 996. (Estratto).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, la struttura ricettiva alberghiera sotto indicata, come segue:

(Sede principale)

struttura ricettiva alberghiera

titolare: «Raffaelli Andrea & C. S.n.c.», con sede a Gemona del Friuli, rappresentata dalla sig.ra Raffaelli Laura nata a Gemona del Friuli il 10 settembre 1968 e residente a Gemona del Friuli in via Piovega n. 17;

denominazione: «da Si-Si»;

ubicazione: via Piovega n. 19;

capacità ricettiva: n. 11 camere per complessivi n. 20 posti letto e n. 11 bagni completi.

Classificazione: albergo a due stelle.

(Dipendenza)

struttura ricettiva alberghiera

titolare: «Raffaelli Andrea & C. S.n.c.», con sede a Gemona del Friuli, rappresentata dalla sig.ra Raffaelli Laura nata a Gemona del Friuli il 10 settembre 1968 e residente a Gemona del Friuli in via Piovega n. 17;

denominazione: «da Si-Si»;

ubicazione: via Piovega n. 19;

capacità ricettiva: n. 4 camere per complessivi n. 8 posti letto e n. 4 bagni completi.

Classificazione: albergo-dipendenza a una stella;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della presente determinazione nonchè, per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

3. di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002;

4. di dare inoltre atto che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni:

- da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;
- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gemona del Friuli, 11 ottobre 2002

IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Stefano Bergagna

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Boschetto». Determina 21 ottobre 2002, n. 997. (Estratto).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(omissis)

VISTA la scheda denuncia delle attrezzature e dei servizi, presentata dal sotto indicato operatore:

- Fabiani Giancarlo nato a Gemona del Friuli l'1 ottobre 1949 e residente a Gemona del Friuli in via San Daniele, codice fiscale FBN GCR 49R01 D962T, per conto della società «Bar Ristorante al Boschetto di Fabiani & C. S.n.c.», con sede a Gemona del Friuli, codice fiscale 00542680301, titolare della struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Boschetto», sita in questo Comune, via San Daniele n. 87, intesa ad ottenere la riclassificazione a «due stelle» con la denominazione aggiuntiva di «pensione», per il quinquennio 2003-2007;

VISTA la nota integrativa pervenuta il 24 settembre 2002 prot. n. 27420;

CONSIDERATO che al fine della classificazione, le strutture devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti per il livelo richiesto ed indicati nell'apposito allegato «A» della citata legge regionale;

VISTO il verbale redatto dai funzionari comunali incaricati, ed a seguito del sopralluogo effettuato il 25 settembre 2002, per la verifica della scheda denuncia presentata dall'operatore alberghiero, entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione, è emerso che la struttura ricettiva sopra indicata non riunisce i requisiti minimi per essere classificata a due stelle con la denominazione aggiuntiva di «pensione», in quanto non dispone:

- di sgabello o ripiano apposito per bagagli di cui al punto 2.077;
- di locali di ricevimento e soggiorno di cui al punto 2.162, ma bensì di locali di cui al punto 2.161;
- della scheda denuncia;

per quanto riguarda la denominazione «pensione» non dispone di un servizio di ristorazione esclusivo per le sole persone alloggiate ma bensì usufruisce del ristorante ubicato nella medesima struttura e aperto a tutti i clienti sia dell'albergo che del ristorante;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto non è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

RITENUTO che la struttura riunisca i requisiti per essere classificata ad una stella;

DETERMINA

1. di classificare, per le motivazioni in premessa indicate, ed ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, la struttura ricettiva alberghiera sotto indicata, in:

struttura ricettiva alberghiera

titolare: «Bar ristorante al Boschetto di Fabiani & C. S.n.c.», con sede a Gemona del Friuli, rappresentata dal sig. Fabiani Giancarlo nato a Gemona del Friuli l'1 ottobre 1949 e residente a Gemona del Friuli in via San Daniele;

denominazione: «Al Boschetto»;

ubicazione: via San Daniele n. 87;

capacità ricettiva: n. 12 camere per complessivi n. 24 posti letto e n. 12 bagni completi.

Classificazione: albergo a una stella;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della presente determinazione nonchè, per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

3. di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002;

4. di dare inoltre atto che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni:

- da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;
- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gemona del Friuli, 21 ottobre 2002

IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Stefano Bergagna

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «da Willi». Determina 21 ottobre 2002, n. 998. (Estratto).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, la struttura ricettiva alberghiera sotto indicata, come segue:

struttura ricettiva alberghiera

titolare: «Goi Ottone & C. S.n.c.», con sede a Gemona del Friuli, rappresentata dal sig. Goi Ottone nato a Gemona del Friuli il 29 marzo 1950 e residente a Gemona del Friuli in via Bariglaria n. 164;

denominazione: «da Willi»;

ubicazione: via Bariglaria n. 164;

capacità ricettiva: n. 56 camere per complessivi n. 119 posti letto e n. 56 bagni completi.

Classificazione: albergo a tre stelle;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della presente determinazione nonchè, per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

3. di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002;

4. di dare inoltre atto che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni:

- da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;
- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gemona del Friuli, 21 ottobre 2002

IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Stefano Bergagna

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Pittini». Determina 24 ottobre 2002, n. 1010. (Estratto).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, la struttura ricettiva alberghiera sotto indicata, come segue:

struttura ricettiva alberghiera

titolare: «Bar Italia S.a.s. di Piazza Giorgio e C.», con sede a Gemona del Friuli, rappresentata dal sig. Piazza Giorgio nato a S. Michele al Tagliamento (Venezia) il 4 maggio 1950 e residente a Gemona del Friuli in piazzale della Stazione n. 10;

denominazione: «Albergo Pittini»;

ubicazione: piazale della Stazione n. 10;

capacità ricettiva: n. 16 camere per complessivi n. 25 posti letto e n. 16 bagni completi.

Classificazione: albergo a tre stelle con la denominazione aggiuntiva di «Meublè»;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della presente determinazione nonchè, per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

3. di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002;

4. di dare inoltre atto che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni:

- da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;
- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gemona del Friuli, 24 ottobre 2002

IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI PAULARO
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Monte Sernio». Determinazione del Responsabile del servizio amministrativo 25 ottobre 2002, n. 793. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire, per le motivazioni in premessa evidenziate, alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Monte Sernio», sita a Paularo in via Piave n. 11, di proprietà del sig. Moro Giovanni (nato a Paularo il 16 gennaio 1946 ed ivi residente in via Piave n. 11), della capacità ricettiva di n. 15 camere con n. 15 bagni, per complessivi n. 25 posti letto, il livello di classificazione «Albergo a 2 (due) stelle»;

2. di dare atto che la classificazione attribuita con il presente provvedimento avrà validità dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, così come stabilito dall'articolo 57, 2° comma, della legge regionale n. 2/2002;

3. di trasmettere il presente provvedimento (con la documentazione relativa alla classificazione) alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento di classificazione verrà affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di rendere noto che avverso il provvedimento di classificazione può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, da parte del titolare o gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

Paularo, lì 26 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
Milena Spiz

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda Sandrin». Determinazione n. 13/VIG/IMP (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda Sandrin», ubicata in Magnano in Riviera, Piazza Urli n. 13, ai sensi della legge regionale 2/2002, partita I.V.A. 01669080309, come albergo a «una stella», con validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007;

2. di approvare la suddetta denominazione;

3. di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

Magnano in Riviera, lì 17 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA:
dott. Ugo Mauro

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Green Hotel». Determinazione n. 14/VIG/IMP (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata «Green Hotel», ubicata in Magnano in Riviera, via dei Colli n. 1, ai sensi della legge regionale 2/2002, partita I.V.A. 01879160305, come albergo a «quattro stelle», con validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007;

2. di approvare la suddetta denominazione;

3. di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

Magnano in Riviera, lì 17 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA:
dott. Ugo Mauro

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Avviso di riadozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione di zona artigianale in frazione di San Leonardo.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 15 ottobre 2002, divenuta esecutiva il 4 novembre 2002 ha riadottato la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione di zona artigianale in Frazione di San Leonardo.

Copia del summenzionato piano completo degli elaborati tecnici rimarrà depositato presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data del presente avviso, e quindi fino al 24 dicembre 2002.

Montereale Valcellina, lì 20 novembre 2002

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Turgnano».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con propria determinazione n. 355 del 19 ottobre 2002 è stata riclassificata ai sensi della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2002 la seguente struttura alberghiera:

- Rosso Vito nato l'8 ottobre 1924 a Muzzana del Turgnano ed ivi residente in via Circonvallazione n. 2 (intestatario dell'Autorizzazione amministrativa di albergo)

struttura ricettiva alberghiera:

- denominazione: «Turgnano»
- ubicazione: via Circonvallazione n. 2
- classificata: albergo «due stelle»
- capacità ricettiva: n. 9 (nove) camere, per complessivi n. 15 (quindici) posti letto e n. 9 (nove) bagni completi.

E' ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione al Direttore regionale del commercio, del turismo e terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Muzzana del Turgnano, lì 19 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
m.lo Edoardo Cusan

COMUNE DI OSOPPO
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Pittis».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

che con determinazione n. 501 del 4 novembre 2002, si è provveduto a riclassificare, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, la struttura ricettiva alberghiera denominata «Pittis», sita in via Andervolti 2, di proprietà della ditta albergo Pittis di Polato Lidia e Pittis Paolo S.n.c., albergo a tre stelle.

Si ricorda che eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore en-

tro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 4 novembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Alessio Mariateresa

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
(Udine)

Avviso di deposito del Piano attuativo per la zona omogenea G.4.8 sita in località Paludat proposto dalla sig.ra Montagner Liliana.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTE le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, gli elaborati relativi al Piano attuativo per la zona omogenea G.4.8 sita in località Paludat proposto dalla sig.ra Montagner Liliana, adottato con deliberazione consiliare nr. 38 del 27 settembre 2002;

- chiunque, durante il suddetto periodo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico, può prendere visione degli elaborati medesimi e presentare al Comune, in carta bollata, le eventuali osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Palazzolo dello Stella, 25 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

Avviso di deposito del Piano attuativo di iniziativa privata proposto dai sigg.: Biasutti Ezio, Biasutti Gastone e Della Ricca Ida Alice denominato «Poz».

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTE le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, gli elaborati relativi al Piano attuativo di iniziativa privata proposto dai sigg.: Biasutti Ezio, Biasutti Gastone e della Ricca Ida Alice denominato «Poz», adottato con deliberazione consiliare nr. 39 del 27 settembre 2002;

- chiunque, durante il suddetto periodo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico, può prendere visione degli elaborati medesimi e presentare al Comune, in carta bollata, le eventuali osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Palazzolo dello Stella, 25 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «San Giusto».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con propria determinazione n. 74 del 23 ottobre 2002 è stata riclassificata ai sensi della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2002 la seguente struttura alberghiera:

- Canciani Simone nato il 7 maggio 1976 a Palmanova e residente a Torviscosa in via Rossini n. 79 (legale rappresentante della Società e intestatario dell'Autorizzazione amministrativa di albergo)

- struttura ricettiva alberghiera:
- denominazione: «San Giusto»
- ubicazione: via Nazionale n. 26
- classificata: albergo «una stella»
- capacità ricettiva: n. 11 (undici) camere, per complessivi n. 20 (venti) posti letto e n. 6 (sei) bagni completi.

E' ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione al Direttore regionale del commercio, del turismo e terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Palazzolo dello Stella, lì 23 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
m.lo Edoardo Cusan

COMUNE DI PRADAMANO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Anna», costituente altresì variante al P.R.G.C.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 18 settembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Anna».

Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la variante sarà depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Pradamano, 15 ottobre 2002

IL SINDACO:
Annamaria Menosso

COMUNE DI PRATO CARNICO
(Udine)

Riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere denominate «Ai Sette Nani» e «Hotel Pradibosco», quinquennio 2003-2007. Determina del Responsabile del servizio 29 ottobre 2002 n. 387. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 e come dalle schede di denuncia delle attrezzature e dei servizi che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di attribuire alle strutture ricettive alberghiere il seguente livello di classificazione:

A) albergo «Ai Sette Nani» - Frazione Prato n. 30 - con n. 8 stanze, n. 24 posti letto: albergo ad «una stella».

B) albergo «Hotel Pradibosco» - Località Pradibosco - con n. 40 stanze, n. 95 posti letto: albergo a «due stelle».

2. di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, autorizzando l'economo comunale a provvedere con i propri fondi al pagamento delle relative spese;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio e del turismo entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, ovvero in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore delle strutture ricettive alberghiere interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Aulo Rupil

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata dell'ambito urbanistico denominato «P.A. n. 13».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA

- Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 14 ottobre 2002 esecutiva il 28 ottobre 2002, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata dell'ambito urbanistico denominato «P.A. n. 13».

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1992 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27 novembre 2002 al 13 gennaio 2003 compresi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il deposito, e pertanto entro il 13 gennaio 2003, chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni nei modi previsti della legge.

Pordenone, 21 novembre 2002

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE URBANISTICA:
arc. Antonio Zofrea

COMUNE DI RAVASCLETTO
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Al Girmul» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 1. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Al Girmul» sita in Ravascletto, via Nazionale, loc. Ciampei n. 25, per i seguenti interni:

interno, 1 - interno, 5 - interno, 6;

il livello di classificazione a case e appartamenti per vacanze a «quattro stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Classificazione della struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 2. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» sita in Ravascletto, piazza Div. Julia n. 5, per i seguenti appartamenti:

- Condominio Botton d'Oro, vicolo Fenon n. 30
- Condominio centrale piazza Div. Julia n. 5, interno 19

il livello di classificazione a case e appartamenti per vacanze a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Classificazione della struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» quinquennio 2003-2007. Determinazione

del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 3. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» sita in Ravascletto, piazza Div. Julia n. 5, per i seguenti appartamenti:

- Condominio La Genziana via Nazionale Ciampei, interno 4
- Condominio Sole Neve via Nazionale Ciampei, interno 2

il livello di classificazione a case e appartamenti per vacanze a «due stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 4. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» sita in Ravascletto, piazza Div. Julia n. 5, per i seguenti appartamenti:

- Dal Moro Sorgenti Piera vicolo Fenon, n. 27
- Condominio Dal Mulin via Santo Spirito, interno 11
- Condominio centrale piazza D. Julia, n. 2 interno 22
- condominio Tai Pez via Nazionale Ciampei, interno 3
- De Crignis A. Maria via D. Martino De Crignis, n. 23
- Casa Bonivento via Santo Spirito
- Condominio Bellavista viale Edelweiss, interno 6/B
- Condominio Placianis via Bucaneve, n. 19 interno 3
- Condominio Braies via Santo Spirito, n. 36 interno 1
- Casa Colusso vicolo Fenon, interno 17
- Condominio Riviera via Santo Spirito, interno 1

il livello di classificazione a case e appartamenti per vacanze a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 5. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Agenzia Bellina» sita in Ravascletto, piazza Div. Julia n. 5, per i seguenti appartamenti:

- Condominio Sole Neve via Nazionale Ciampei, interno 12
- Casa Sforzina via Santo Spirito, interno 2
- Condominio Valcalda «A» via Santo Spirito, interno 7
- Casa Sforzina via Santo Spirito, interno 1

- Dal Moro Sorgenti Piera vicolo Fenon, n. 27, interno 1
- Condominio Dal Mulin via Santo Spirito, interno 3
- Condominio da Bepi «B» via Nazionale Ciampei, interno 10
- Condominio da Bepi «B» via Nazionale Ciampei, interno 11
- Condominio Valcalda «B» via Santo Spirito, interno 8
- Condominio Valcalda «B» via Santo Spirito, interno 6
- Condominio Valcalda «B» via Santo Spirito, interno 1

il livello di classificazione a case e appartamenti per vacanze a «due stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Zoncolan» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 6. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Zoncolan» sita in Ravascletto, via Valcalda n. 13

il livello di classificazione a campeggio a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva case per ferie denominata «Monfalconese Casa 1» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 7. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva denominata «Monfalconese Casa 1» sita in Ravascletto, via Nazionale n. 4, la classificazione di case per ferie con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva case per ferie denominata «Monfalconese Casa 2» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 8. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva denominata «Monfalconese Casa 2» sita in Ravascletto, via Nazionale n. 8, la classificazione di case per ferie con validi-

tà, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Pace Alpina» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 9. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Pace Alpina» sita in Ravascletto, via Valcalda n. 13, il livello di classificazione ad albergo a «due stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Harry's» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 10. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Harry's» sita in Ravascletto, frazione Zovello piazza I Maggio n. 6/7, il livello di classificazione ad albergo a «due stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «La Perla» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 11. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «La Perla» sita in Ravascletto, via S. Spirito n. 43, il livello di classificazione ad albergo a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Bellavista» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 12. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Bellavista» sita in Ravascletto, via Roma n. 22, il livello di classificazione ad albergo a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Sportur» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 13. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Sportur» sita in Ravascletto, via Valcalda n. 21, il livello di classificazione ad albergo a «quattro stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Valcalda» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 14. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Valcalda» sita in Ravascletto, viale Edelweiss n. 8/10, il livello di classificazione ad albergo a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

Classificazione della struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Al Girmul» quinquennio 2003-2007. Determinazione del Responsabile del Servizio 22 ottobre 2002, n. 15. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

Di attribuire alla struttura ricettiva case e appartamenti per vacanze denominata «Al Girmul» sita in Ravascletto, via Nazionale, loc. Ciampei n. 25, per i seguenti interni:

- interno, 2 - interno, 3 - interno, 4;

il livello di classificazione a case e appartamenti per vacanze a «tre stelle» con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del

gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Brocca

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Friuli».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 46 del 30 ottobre 2002 si è provveduto a riconfermare la classifica a una stella, così come previsto dalla legge regionale 2/2002, alla struttura ricettiva alberghiera sita in via Garibaldi n. 35 a San Daniele del Friuli, denominata «Albergo Friuli» di proprietà del Sig. De Odorico Renzo.

La classificazione attribuita ha valore fino al 31 dicembre 2007.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

San Daniele del Friuli, 30 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Claudio Vidoni

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel alla Torre».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 47 del 30 ottobre 2002 si è provveduto a riconfermare la classifica a tre stelle, così come previsto dalla legge regionale 2/2002, alla struttura ricettiva alberghiera sita in via del Lago n. 1 a San Daniele del Friuli, denominata «Hotel alla Torre» di proprietà della Società Gestioni Alberghiere S.r.l. legalmente rappresentata dal sig. Mario Pascoli.

La classificazione attribuita ha valore fino al 31 dicembre 2007.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

San Daniele del Friuli, 30 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Claudio Vidoni

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel al Picaron».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 48 del 30 ottobre 2002 si è provveduto a riconfermare la classifica a tre stelle, così come previsto dalla legge regionale 2/2002, alla struttura ricettiva alberghiera sita in via G. Astemio n. 5 a San Daniele del Friuli, denominata «Hotel al Picaron» di proprietà della Società Picaron S.r.l. legalmente rappresentata dal sig. Flavio Veronese.

La classificazione attribuita ha valore fino al 31 dicembre 2007.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

San Daniele del Friuli, 30 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Claudio Vidoni

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Riclassificazione strutture ricettive alberghiere denominate: «Hotel Trieste» e Hotel «Alla Speranza».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare, con validità per il quinquennio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2007, le strutture ricettive indicate in premessa come segue:

A) la struttura ricettiva denominata: «Hotel Trieste», ubicata in viale Terza Armata n. 40, viene classificata albergo di 3 stelle, con capacità ricettiva di n. 13 camere, n. 25 posti letto e n. 13 bagni completi;

B) la struttura ricettiva denominata: Hotel «Alla Speranza», ubicato in via del Porto n. 8, viene classificata albergo di 2 stelle, con capacità ricettiva di n. 14 camere, n. 21 posti letto e n. 14 bagni completi;

2. di approvare le suddette denominazioni;

3. di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso, avverso il presente provvedimento, al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte dei titolari o dei gestori, entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero, da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

San Giorgio di Nogaro, 29 ottobre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Angela Mason

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Riclassificazione strutture ricettive alberghiere - Determinazione del Responsabile dell'Unità operativa commercio n. 600 del 29 ottobre 2002 (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

(omissis)

DETERMINA

1. Di riclassificare le sotto elencate strutture ricettive come segue:

- *albergo a una stella:* albergo «Tarcentino»
  - *titolare:* Ste.ma Snc
  - *ubicazione:* via Dante 18
  - *camere n.:* 14
  - *posti letto n.:* 22
- *albergo a una stella:* albergo «Al cacciatore»
  - *titolare:* Culetto Cristina
  - *ubicazione:* via Martiri della Libertà 9
  - *camere n.:* 7
  - *posti letto n.:* 9
- *albergo a due stelle:* albergo «Centrale»
  - *titolare:* De Monte Paolo
  - *ubicazione:* via Garibaldi 1
  - *camere n.:* 26
  - *posti letto n.:* 52
- *albergo a due stelle:* albergo «Costantini»
  - *titolare:* Costantini Pio
  - *ubicazione:* via Pontebbana 12
  - *camere n.:* 12
  - *posti letto n.:* 24

2. Le suddette classificazioni hanno validità quinquennale dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA:
dott.ssa Michela Osgnach

COMUNE DI VALVASONE
(Pordenone)

Statuto comunale.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comune di Valsavone

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, attraverso lo Statuto ed i Regolamenti, costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune.

2. Il Comune di Valvasone è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. La Comunità di Valvasone ed i suoi Organi elettivi, fanno propri i principi sanciti dalle leggi di riforma e, al fine di garantire un servizio adeguato agli abitanti del territorio, indirizzano la propria organizzazione alle esigenze di efficacia, efficienza, economicità e sussidiarietà.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Valvasone rappresenta la propria comunità, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e fisiche; ne tutela la salute, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico sia preservando i valori del proprio territorio e della propria cultura sia ricercando forme di intesa e collaborazione con le forze sociali, culturali ed economiche nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto.

Art. 3

Pace

1. Il Comune di Valvasone riconosce nella pace un diritto innato fondamentale di tutte le persone e di tutti i popoli e promuove ogni forma di cooperazione, incontro e reciproca conoscenza, a partire dai popoli più vicini.

2. Il Comune di Valvasone dichiara il proprio territorio denuclearizzato.

Art. 4

Rapporti economico-sociali

1. Il Comune di Valvasone sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento. Promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonchè con la gestione dei servizi. Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla gestione della cosa pubblica, nel rispetto della libera iniziativa privata. Riconosce la funzione sociale della cooperazione e dell'iniziativa economica.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune di Valvasone concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze definite dalle leggi in vigore, il diritto delle donne alle pari opportunità. Attua tutte le azioni ritenute idonee ad eliminare gli impedimenti che, di fatto, ne limitino la realizzazione. Adotta tutte le misure utili a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune di Valvasone concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela delle classi sociali più deboli ed in particolare della maternità, della prima infanzia, degli anziani, della sicurezza e della salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, anche mediante apposita politica di prevenzione.

Art. 7

Tutela dell'infanzia, dei disabili, degli emarginati e della famiglia

1. Il Comune di Valvasone assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come uno degli elementi di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l'adozione di specifiche carte di diritti.

2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai disabili, agli emarginati ed ai cittadini stranieri residenti nel proprio territorio.

3. Il Comune riconosce e tutela la famiglia quale struttura sociale primaria. Predispone e promuove azioni e servizi per superare situazioni di disagio e per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali.

4. Il Comune di Valvasone istituisce, se del caso, consulte permanenti sia per lo sviluppo delle forme di volontariato in grado di occuparsi delle diverse problematiche sociali, sia per la tutela della famiglia ed eventuale affidamento dei minori. Vigila per ricondurre nella norma eventuali situazioni deviate, utilizzando tutti gli strumenti in suo potere.

Art. 8

Associazionismo

1. Il Comune di Valvasone considera l'associazionismo una delle forme più significative di espressione

sociale, radicate nella propria popolazione e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni.

Art. 9

Volontariato

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di ordine sociale, civile e culturale.

Art. 10

Ecologia ed ambiente

1. Il Comune tutela e valorizza l'ambiente considerato nella sua accezione più' ampia, e cioè come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale, quale patrimonio comune da garantire nel presente per trasmetterlo, migliorato, alle generazioni future.

2. In considerazione delle sue peculiarità fisiche e storiche il Comune, per la alla tutela dell'ambiente, adotta ogni misura idonea a conservarlo e difenderlo. Predispone ed attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause e prevenire ogni possibile ragione e tipologia di inquinamento delle acque, del terreno e dell'atmosfera.

3. Il Comune di Valvasone, nell'ambito delle proprie competenze, amministra le parti del territorio soggette a diritto di uso civico. Ne regolamenta l'uso e tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale, linguistico, architettonico ed urbanistico, anche in collaborazione con la Provincia e la Regione, nelle forme e modi previsti dalla legge, favorendone il godimento da parte della collettività e provvedendo al risanamento delle zone degradate.

4. Il Comune promuove la conoscenza dei valori del proprio territorio per preservarli, valorizzarli, integrarli con le attività umane perseguendo il contemperamento delle esigenze ambientali con quelle dello sviluppo economico e sociale.

5. Il Comune di Valvasone, promuove la costituzione e il funzionamento di organismi associativi che operino per la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Ne favorisce l'attività con la collaborazione dei propri servizi, ed eventualmente anche con l'adozione o con la stipula di appositi atti, per il perseguimento di specifiche finalità di ricerca, documentazione, conservazione e valorizzazione.

Art. 11

Cultura

1. Il Comune di Valvasone riconosce la cultura come elemento fondamentale ed irrinunciabile della personalità umana; a tal fine promuove e potenzia iniziative pubbliche e private nell'ambito del proprio tessuto sociale anche attraverso iniziative sul piano nazionale ed internazionale.

Art. 12

Lingua friulana

1. Il Comune di Valvasone assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana come portato storico della comunità locale e quale principio fondamentale di specialità. Ne promuove lo studio, l'uso, la diffusione e ne accoglie l'utilizzo accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle leggi regionali e nazionali.

2. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia.

Art. 13

Promozione dell'integrazione internazionale

1. Il Comune di Valvasone partecipa alla costruzione di una cultura europea, condividendo i principi di unità e di collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica, non violenta e federalista. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale a carattere internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri enti sia da parte del Comune, sia da parte di realtà associative operanti nel territorio comunale.

Art. 14

Tutela degli emigranti

1. Il Comune volge particolare attenzione alle problematiche dei concittadini emigrati, promuovendo contatti con la terra d'origine, nelle forme opportune,

nonchè favorendo il reinserimento sociale all'atto dell'eventuale rientro nella comunità locale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 15

Autonomia

1. Il Comune di Valvasone è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune di Valvasone è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. L'organizzazione amministrativa delle strutture comunali è improntata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità. Con apposito Regolamento che disciplina tale istituto sono individuati i singoli responsabili e le relative fasi procedurali.

4. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 16

Sede e territorio

1. Il Comune ha sede nel centro abitato di Valvasone ove è ubicata la sede municipale.

2. La circoscrizione del Comune di Valvasone è costituita dal capoluogo e dalle seguenti località: Casamatta, Fornasini, Grava, Majaroff, Ponte Delizia, Pozzodipinto, San Gaetano, Sassonia, Tabina, Torricella.

3. Il territorio comunale si estende per 17,86 chilometri quadrati ed è confinante con i comuni di San Martino al Tagliamento, Sedegliano, Codroipo, San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Arzene.

4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 17

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone la cui utilizzazione è disciplinata da apposito Regolamento.

2. Lo stemma, concesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con provvedimento in data 29 luglio 1923 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 1° agosto del 1923, è uno scudo sannitico al cui interno, a forma di croce, vi è una pezza onorevole di primo ordine, in oro, orlata di rosso, su campo argento. Su entrambi i cantoni della punta, del medesimo metallo della croce, pure orlata di rosso, è accostata la lettera «V». Allo scudo, sostenuto da fronde, a destra di alloro ed a sinistra di quercia al naturale, tra loro legate alla punta da fettuccia in argento, è sovrapposta la corona di comune. In basso, su fettuccia d'oro orlata di rosso, con estremità bifide e svolazzanti in bande simmetriche, in lettere maiuscole romane, si legge il motto «Universitatis Valvasonis».

3. Il Gonfalone è un drappo di colore azzurro, riccamente ornato da ricami d'argento, nel cui centro, ricamato, è caricato lo stemma del Comune. Sopra lo stemma, in lettere maiuscole romane, l'iscrizione centrata in argento: «Comune di Valvasone». Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale, sormontata da una freccia metallica argentata, è ricoperta di velluto azzurro con bullette pure argentate e poste a spirale.

4. Dello Stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini commerciali e politici.

Art. 18

Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, secondo specifiche disposizioni di legge.

4. All'albo pretorio dovranno essere pubblicati gli atti fondamentali dei consorzi dei quali il Comune di Valvasone fa parte.

Art. 19

Divulgazione attività amministrativa

1. Il Comune può avvalersi, oltre che dell'Albo pretorio, anche di altri spazi, pubblici e privati, per favorire la conoscenza della propria attività amministrativa. A tale scopo potranno essere utilizzati strumenti informativi di varia natura.

TITOLO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 20

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti autorizzati.

Art. 21

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo trattandosi di compiti autoritativi e pubblici propri dello Stato.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 22

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali. Promuove iniziative al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 23

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Il Comune tutela e favorisce lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività favorendone l'associazionismo al fine di consentirne una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune preserva le aree idonee ad un proficuo sviluppo delle attività agricole favorendo un assetto fondiario che consenta una agricoltura dinamica e di qualità, pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali.

4. Il Comune sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 24

Programmazione economico-sociale

1. Il Comune di Valvasone concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Provincia e la Regione e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed il piano di intervento settoriale del proprio territorio.

3. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini.

4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziare in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 25

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza secondo la previsione normativa degli articoli 113 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 35 della legge n. 448/2001.

TITOLO III

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 26

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Il Comune sviluppa rapporti con gli enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Art. 27

Convenzioni

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio comunale.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 28

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente. Quando gli enti locali intendono gestire attraverso il modulo consortile una pluralità di servizi il consorzio assume carattere polifunzionale.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. Il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 29

Fusione o unione dei Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, previa consultazione referendaria, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge regionale vigente in materia, fusioni o unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 30

Accordo di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere di interventi di interesse pubblico, nonché l'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'attività della Regione, degli enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo di programma trova regolamentazione nelle norme regionali in materia.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO IV

ORGANI DEL COMUNE

Art. 31

Organi di Governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

2. Spetta agli Organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto, per la realizzazione di una efficiente ed efficace forma di governo della collettività, regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli Organi elettivi.

4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.

Art. 32

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, è eletto a suffragio universale e rappresenta la collettività comunale, individua ed interpreta gli interessi generali della Comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l'attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale ed adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

2. La candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

3. L'elezione e la durata in carica del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione; tale diritto è condizionato dall'accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alle leggi vigenti.

5. In caso di sospensione di un Consigliere ai sensi delle leggi vigenti, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine dopo la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; quest'ultima procedura è voluta anche per surrogare il Consigliere che durante il mandato abbia lasciato il seggio per qualsiasi causa.

6. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo e dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

8. I Consiglieri possono usare, nelle sedute consiliari, la lingua friulana. Qualora il Segretario comunale ovvero uno o più membri dell'Organo collegiale dichiarino di non conoscere la lingua friulana, verrà garantita una immediata traduzione in lingua italiana con apposito personale. La verbalizzazione ufficiale deve essere sempre fatta in lingua italiana.

9. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto. A tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 33

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale salvo i casi nei quali la presidenza, ai sensi di legge, spetta ad altro membro del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza viene assunta dal Vice Sindaco o dall'Assessore legittimato per delega o per anzianità, comunque chi presiede il Consiglio comunale deve essere sempre un Consigliere. In caso anche di loro assenza presiede il Consigliere anziano.

2. Consigliere anziano è colui che tra gli eletti ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla

carica di Sindaco e, a parità di voti, il più anziano d'età. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo gli stessi criteri, occupa il posto immediatamente successivo.

3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, vengono attuate le procedure sostitutive da parte degli organi competenti come previsto dalla vigente legge regionale in materia.

Art. 34

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco dichiarandone la ineleggibilità o la incompatibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti dopo aver sentito i capigruppo consiliari.

3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

4. La seduta procede con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 35

Linee programmatiche dell'azione di governo

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento.

2. Il documento, contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi, è messo a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

3. Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico ed amministrativo del Consiglio.

4. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

5. Con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

6. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

7. Al termine del mandato il Sindaco ha la facoltà di presentare all'Assemblea consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 36

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da un Regolamento approvato al proprio interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo i principi stabiliti nei punti seguenti:

a) la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco che forma l'ordine del giorno nei termini e nelle modalità stabilite dal Regolamento;

b) il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno: una per deliberare il Bilancio di previsione, l'altra il rendiconto della gestione. Si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Sindaco. Il Consiglio si riunisce inoltre, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

c) il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge non stabilisca un quorum strutturale specifico;

d) ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza as-

soluta dei votanti salvo che la legge o lo Statuto non prescrivano maggioranze diverse;

e) le votazioni si effettuano con voto palese, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento non prevedano diversamente;

f) le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salve le eccezioni previste dal Regolamento;

g) alle sedute del Consiglio comunale è prevista la partecipazione obbligatoria, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione del Segretario comunale. L'obbligo di astensione dal prendere parte alle deliberazioni cui si è interessati si estende al Segretario che viene sostituito nelle sue funzioni da un Consigliere incaricato dal Sindaco.

Art. 37

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, fatta comunque salva la responsabilità civile e penale ai sensi delle leggi vigenti.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni o comitati nei quali vengono nominati.

3. I Consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, delibera in merito.

4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale ed hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria ed alla stessa il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni. Il diritto di iniziativa si esercita sia sotto forma di presentazione di specifica proposta di deliberazione sia sotto forma di emendamento.

5. I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente. Detti incarichi avranno solo valenza interna e verranno attribuiti soltanto con finalità consultive.

6. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie che ritengono necessarie.

7. I Consiglieri possono richiedere il controllo di legittimità relativamente agli atti di cui alla vigente normativa regionale in materia di controllo.

8. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno.

9. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

10. I Consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, a esazioni di diritti, a somministrazione di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

11. Al Sindaco, nonchè agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

12. L'imposizione all'astensione cui i due punti precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

13. E' fatto divieto al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

14. L'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale.

15. Nel caso di sospensione cautelativa di un Consigliere comunale adottata dall'autorità preposta, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione nelle forme di legge. Nel caso di decadenza si procede alla surroga.

16. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano

di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento.

17. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni genere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 38

Ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza di diritto

1. La legge stabilisce i casi di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza di diritto alle cariche di cui all'articolo 31.

Art. 39

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti, e ne danno relativa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale in forma scritta prima della prima adunanza del nuovo Consiglio comunale.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni e le attribuzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 40

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione di Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza la nomina di loro rappresentanti negli Organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni, anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno, secondo le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 41

Commissioni permanenti, temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le Commissioni consiliari sono costituite con il criterio della rappresentanza proporzionale.

2. Per le Commissioni aventi funzioni di controllo, di indagine e di inchiesta, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il Sindaco e gli Assessori non possono farvi parte così come i Consiglieri che si trovano nella condizione di essere oggetto dell'indagine o dell'inchiesta in corso.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di ogni Commissione verrà disciplinata con apposito Regolamento.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 42

Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune ed ha competenza limitatamente a quanto previsto dalle vigenti normative. In particolare ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, Regolamenti salva la competenza della Giunta relativamente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.

6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le disposizioni di legge e diventano eseguibili ai sensi di legge.

Art. 43

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore.

Art. 44

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 45

Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 46

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'Organo esecutivo dell'Ente, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera tramite deliberazioni collegiali ed

informa la propria attività ai principi della collegialità, efficienza e trasparenza.

2. Si compone del Sindaco, che la convoca e la presiede, e fino ad un massimo di quattro Assessori, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Per la nomina del Vice Sindaco è richiesto il requisito dello «status» di Consigliere comunale.

3. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore e di Vice Sindaco di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.

4. La presenza di Assessori esterni al Consiglio comunale, che non può superare le due unità, non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.

5. Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

6. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni ed interpellanze.

7. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la facoltà di invitare alla seduta altri membri esterni per argomenti di specifica competenza.

8. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

9. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti l'organizzazione ed il funzionamento della gestione amministrativa.

Art. 47

Attività e competenze della Giunta comunale

1. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. La loro attività, promossa e coordinata dal Sindaco, è preparatoria dei lavori della Giunta. Nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio. Forniscono al Segretario comunale le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame degli Organi di governo.

2. In particolare:

a) la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;

b) la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del T.U., nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

c) e' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

d) predispone il bilancio preventivo ed il Rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Determina le aliquote dei tributi. Adotta in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e allo storno di fondi sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;

e) fornisce ai responsabili dei servizi direttive in merito ai progetti di intervento, affidamento delle procedure, nomina di legali che rappresentano il Comune in vertenze in cui il Comune stesso è attore o convenuto;

f) deliberare la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti.

3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco che Comunica al Consiglio comunale le deleghe concesse ai singoli Assessori e le successive modifiche.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

5. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 48

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo politico, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 49

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco ogni qual volta si renda necessario o lo reputi opportuno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le disposizioni di legge e diventano eseguibili ai sensi di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle norme stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

5. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un Assessore indicato dal Sindaco.

Art. 50

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Egli ha facoltà di delega e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio comunale.

2. Quale Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli Assessori per sottoporli alla Giunta.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con stemma della Repubblica e stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, lo Statuto comunale e di agire per il bene di tutti i cittadini.

Art. 51

Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta fissandone i rispettivi ordini del giorno; assicura il regolare svolgimento delle rispettive sedute e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite delegate o trasferite al Comune;

c) esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

d) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini previsti da disposizioni normative;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne nomina i responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, impartisce le direttive al Segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di governo, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse;

f) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, quale rappresentante della Comunità locale, ordinanze contingibili e urgenti in materia. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato, alla Regione o alla Provincia in ragione della dimensione dell'emergenza;

g) in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

h) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 52

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e di promozione e tutela ambientale;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) in casi di emergenza, connessi con il traffico o l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e sicurezza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati a cui fossero incorsi;

4. Il Sindaco promuove il servizio di protezione civile adottando anche provvedimenti contingibili ed urgenti in tale materia intesi all'organizzazione ed all'impiego di strutture, mezzi e potenziale umano per esigenze di pronto intervento che permettano di far fronte ad eventuali calamità naturali, accidentali e sociali.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

7. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 53

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporanei e qualora si verifichino le condizioni che comportino nuove elezioni per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso. Nei casi descritti surroga il Sindaco sia quale Capo dell'amministrazione sia quale Ufficiale di governo.

2. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 54

Attribuzione di funzioni

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Eventuali modificazioni cui ai commi precedenti sono disposte in forma scritta e comunicate al Consiglio comunale.

4. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

5. Nel attribuzioni delle funzioni il Sindaco uniforma i sui provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo

la gestione amministrativa attribuita al Segretario o ai Responsabili dei servizi.

Art. 55

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori, ovvero a diverso organo, eventualmente individuato dalle disposizioni di legge in vigore, l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, obbligatoriamente prodotto in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe sono Comunicate al Consiglio comunale.

10. Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

11. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 56

Cessazione dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono acquisite al protocollo del Comune e presentate al Consiglio comunale che ha l'obbligo di riunirsi entro dieci giorni. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio, a seguito delle dimissioni del Sindaco, è disciplinato dalle leggi vigenti.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta che resta in carica sino all'insediamento della nuova.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso degli Assessori, il Sindaco provvede alla loro surroga e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

6. Le dimissioni degli Assessori comunali sono presentate per inscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili ed efficaci sino dalla data della loro presentazione.

Art. 57

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore viene disciplinata dalla legge.

Art. 58

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Con-

siglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all'autorità competente affinchè provveda alla convocazione.

Art. 59

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve presentare al Segretario comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale. In particolare devono essere messe in evidenza le spese previste per la lista nel suo insieme e quelle di ogni singolo candidato, indicando le relative fonti di finanziamento. Le dichiarazioni sono rese pubbliche ed affisse all'Albo pretorio del Comune per tutta la campagna elettorale.

2. Nel corso della seduta successiva a quella di insediamento, il Sindaco ed i candidati sindaci nominati Consiglieri presentano una dichiarazione sul consultivo delle spese cui al punto precedente. Le dichiarazioni sono rese pubbliche ed affisse all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

TITOLO V

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 60

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla propria attività.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con i mezzi di comunicazione di massa.

3. La partecipazione popolare può esprimersi anche attraverso l'istituzione di consulte, alle quali saranno chiamati singoli cittadini, la cui organizzazione sarà disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 61

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di solidarietà, di salvaguardia dell'ambiente naturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Il Comune riconosce le associazioni operanti nel Comune quando queste sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

3. La valorizzazione delle libere forme associative, purché rette da uno statuto o da una provata attività, avviene mediante concessione di contributi finanziari, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale ed erogazione di servizi, previe apposite convenzioni, in conformità al Regolamento apposito.

4. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni e servizi anche assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

Art. 62

Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

2. Sono chiamati a far parte delle Consulte, in relazione alla materia assegnata, i rappresentanti delle associazioni interessate, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti nella materia oggetto dell'attività delle consulte.

3. Possono essere istituite altresì consulte di frazione al fine di collaborare con l'Amministrazione per la soluzione dei problemi o per l'attivazione di servizi legati alle esigenze delle frazioni stesse.

Art. 63

Forme di consultazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini in forme differenziate ed articolate. Tali forme devono garantire in ogni caso la liberta di espressione dei partecipanti. Gli Organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportuno, su problemi specifici o di interesse particolare.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli Organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, alle quali viene data risposta attraverso un atto scritto. L'atto scritto deve essere notificato ai singoli, e se associati al primo firmatario, nel

termine di trenta giorni dalla loro ricezione. Nel caso in cui sia opportuno o necessario acquisire pareri o consulenze esterne il termine decorre dal loro ricevimento.

3. Il Sindaco, esperite le necessarie valutazioni circa l'ammissibilità della proposta, istanza o petizione, la propone, qualora la ritenga idonea, all'esame del Consiglio comunale o della Giunta comunale, provvedendo ad inserirla nell'ordine del giorno di tali Organi, nel rispetto delle competenze agli stessi attribuiti dalla legge.

4. Gli organismi di partecipazione e le forme associative possono chiedere informazioni su provvedimenti di loro interesse al Sindaco o alla Giunta comunale, i quali rispondono secondo le modalità previste dal precedente comma. Se tale termine non viene rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

5. Un numero di cittadini, pari al cinque percento degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Art. 64

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 65

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini hanno dimensione comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

3. I forum possono essere convocati anche sulla base della richiesta presentata da un numero di cittadini pari al cinque percento degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

4. I Regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione popolare previsti dalla legge.

Art. 66

Procedure di conciliazione

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi o inadempienze dell'azione amministrativa, il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del Consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale.

Art. 67

Carte dei diritti

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.

2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici atti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne ampia pubblicità attraverso le proprie sedi e i propri uffici e a inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

Art. 68

Referendum consultivo

1. I referendum consultivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. L'iniziativa referendaria spetta al Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta o dal corpo elettorale su richiesta di almeno un quarto degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Regolamento disciplina i tempi ed i modi del referendum e la costituzione della Commissione dei garanti.

4. Il quorum per la validità della consultazione è del cinquanta percento degli aventi diritto al voto.

5. I quesiti referendari, proposti nell'ambito della legge, devono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti del referendum consultivo decide la Commissione dei garanti per i referendum.

6. Non possono essere proposti referendum consultivi, ne possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. L'esito del referendum sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio comunale, Giunta e Sindaco.

Art. 69

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Art. 70

Difensore civico intercomunale

1. Su deliberazione del Consiglio comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un Ufficio del Difensore civico tra enti diversi o avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 71

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

3. Salvo quanto disposto dal punto precedente, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

6. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti degli Organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 72

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Comitato regionale di controllo.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referen-

dum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o del consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

7. Il Segretario, al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed impartisce le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 73

Il Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale del Comune potrà prevedere un Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 74

Direttore generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore generale.

2. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni regolando nel contempo le competenze del Segretario comunale, dei funzionari responsabili e degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

3. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

4. A tal fine il Direttore generale:

a) collabora con l'amministrazione per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

f) esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000 in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi.

5. Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco sulla base delle direttive del Consiglio comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario, che assume tutte le responsabilità e le competenze proprie del Direttore generale, un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

Art. 75

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica

e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I Servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, attua la contrattazione decentrata prevista dagli accordi collettivi.

Art. 76

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso apposito Regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Direttore e gli Organi amministrativi.

2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 77

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono espressamente nominati con decreto del Sindaco.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 78

Incarichi e collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge disciplina gli incarichi e le collaborazioni esterne, nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 79

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale del procedimento, salva diversa previsione della legge e dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o della data di ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte, risultante dal protocollo comunale.

Art. 80

Motivazione dei procedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelle concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni atto da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 81

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo agli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso. Tale dissenso deve essere rappresentato entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 82

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma che esercita attraverso l'applicazione di imposta e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Le entrate del Comune sono costituite da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali e provinciali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza determinando per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

Art. 83

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Entro il trentuno di dicembre, o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità, pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e degli allegati previsti dalle vigenti norme di legge. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva un documento attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il traguardo qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza. Tale piano assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

4. Nel corso dell'esercizio finanziario l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.

6. La Giunta comunale, entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 84

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, possono essere alienati.

5. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

6. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 85

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta, un Revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento dell'Ente.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del comunale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta se richiesto.

4. Il Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

5. Il Revisore del conto:

a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, particolarmente per quanto attiene a programmi, bilanci, piani finanziari;

b) esprime parere sulla proposta di bilancio, sui documenti allegati, sulle variazioni, precisandone l'obbligatorietà, i contenuti, il raccordo con le valutazioni del responsabile del servizio economico e finanziario;

c) svolge azione di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione del Comune e delle istituzioni, riferendosi in particolare alle acquisizioni delle entrate, effettuazioni delle spese, attività contrattuale, amministrazione dei beni e tenuta della contabilità;

d) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;

e) effettua le verifiche di cassa, sia ordinarie che straordinarie;

f) attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del conto consuntivo ed evidenziando i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione;

g) esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

6. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli Organi elettivi e burocratici.

7. All'Organo di revisione sono trasmessi, da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

8. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 86

Statuto comunale

1. Lo Statuto è fonte dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali che ne determinano le funzioni.

2. Il Comune determina l'ordinamento del proprio Statuto cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organismi istituzionali, di quelli amministrativi e di gestione.

3. Il Consiglio comunale, nella seduta successiva a quella di insediamento, istituisce la Commissione comunale permanente per lo statuto ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Le modifiche dello Statuto, valutate dalla Commissione competente, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

6. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le leggi vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, alle disposizioni delle quali si rinvia.

Art. 87

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale; l'abrogazione dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

3. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto, fatte salve sopravvenute disposizioni di legge, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere ripresentata rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

5. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta, la Commissione consiliare per lo Statuto ed il Regolamento o ogni singolo Consigliere comunale in carica.

Art. 88

Regolamenti

1. I Regolamenti comunali costituiscono atti fondamentali del Comune. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ed esercita tale potestà nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. I Regolamenti, le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere sottoposte a forme di consultazione popolare.

3. I Regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito di dieci giorni presso la Segreteria comunale, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante affissione di avviso all'albo pretorio.

4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

5. Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore ed entro tre mesi dall'entrata in vigore delle eventuali successive modifiche.

6. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti adottati, limitatamente alle materie e discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti.

Art. 89

Norme abrogative

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Statuto.

Art. 90

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, composto da 90 articoli, dopo l'approvazione definitiva dell'Organo tutorio è affisso per trenta giorni all'albo del Comune, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo stesso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30 novembre 2001, modificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 24 luglio 2002).

CONSORZIO INTERCOMUNALE
POLIFUNZIONALE DI SERVIZI
BRUGNERA
(Pordenone)

Avviso riguardante le tariffe idriche per l'anno 2002.

Il Consorzio Intercomunale Polifunzionale di Servizi, gestore del Servizio acquedotto nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone;

VISTE le deliberazioni del C.I.P.E. n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 120 del 21 dicembre 2001;

VISTA la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3521/C;

VISTO il Modulario 1 relativo alla determinazione delle tariffe idriche per l'anno 2002, inviato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone il 28 ottobre 2002;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 67 del 13 settembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla riduzione del minimo impegnato a decorrere dal 1° luglio 2002;

COMUNICA

- Di ridurre con decorrenza 1° luglio 2002, il quantitativo minimo impegnato da mc. 30 a mc. 18 trimestrali, e di fissare in euro 0,697217 mensili, pari ad euro 2,09 trimestrali, l'importo della quota fissa (ex nolo contatore), indipendentemente dal consumo annuo e dal diametro del contatore, da estendere ad ogni singola unità abitativa.

- Dare atto che rimangono confermate le esistenti fasce di consumo e tariffe idriche, come segue:

a) Usi domestici:

1. tariffa agevolata fino a 18 mc. — trimestrali euro 0,222076
2. tariffa base da 18 a 30 mc. — trimestrali euro 0,335697
3. tariffa di 1° eccedenza da 30 a 45 mc. — trimestrali euro 0,395090
4. tariffa di 2° eccedenza da 45 a 60 mc. — trimestrali euro 0,454482
5. tariffa di 3° eccedenza oltre i 60 mc. — trimestrali euro 0,568103

b) Usi diversi:

1. tariffa base fino a 30 mc. — trimestrali euro 0,343444
2. tariffa di 1° eccedenza da 30 a 45 mc. — trimestrali euro 0,395090
3. tariffa di 2° eccedenza da 45 a 60 mc. — trimestrali euro 0,454482
4. tariffa di 3° eccedenza oltre i 60 mc. — trimestrali euro 0,619748

c) Uso allevamento animali

consumo libero — euro 0,167848

d) bocche antincendio — annue euro 92,96

Brugnera, 29 ottobre 2002

IL PRESIDENTE:
geom. Celeste Bortolin

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
DIREZIONE RETE UNICA -
TERR TRIVENETO - ZONA MONFALCONE
MONFALCONE
(Gorizia)

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Gorizia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Terr Triveneto - Zona di Monfalcone dell'E.N.E.L. Distribu-

zione S.p.A. del 29 ottobre 2002, prot. n. 1297 si pubblicano i seguenti n. 3 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Gorizia, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici:

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Grado (Gorizia). Decreto 7 ottobre 2002, n. 441/TDE-GO/288.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 9 novembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione, Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 kV della lunghezza complessiva di ml. 660, specificata: collegamento cabina Triturazione Rifiuti in Comune di Grado (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro i termini di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 7 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Grado (Gorizia). Decreto 10 ottobre 2002, n. 443/TDE-GO/293.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda dell'11 gennaio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione, Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 kV della lunghezza complessiva di ml. 480, specificata: collegamento cabina «Lotto D» in Comune di Monfalcone (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro i termini di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 10 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Grado (Gorizia). Decreto 10 ottobre 2002, n. 442/TDE-GO/292.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda dell'8 gennaio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione, Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla

tensione di 20 kV della lunghezza complessiva di ml. 890, specificata: collegamento cabina via Udine in Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro i termini di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 10 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) - disciplina: geriatria - profilo professionale: medici, ruolo: sanitario.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina «geriatria».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483)

a) Laurea in medicina e chirurgia.

b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina a concorso è equivalente la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regola-

mentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di struttura complessa (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche).

La specializzazione nella disciplina a concorso può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche).

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

c) Iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Presentazione domanda, modalità e termini

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa che il bando è stato pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ... del ... e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. ... del ... e che pertanto il termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione dal concorso, scade il ...

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso);
- spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. concorsi, selezioni, assunzioni dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste;
- la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a messo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando (Allegato A) gli aspiranti devono indicare:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);

oppure:

il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

e) i titoli di studio posseduti (il possesso della laurea in medicina e chirurgia);

f) il possesso della specializzazione nella disciplina a concorso;

ovvero:

della specializzazione in una delle discipline equipollenti alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche;

ovvero:

della specializzazione in una delle discipline affini alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche;

ovvero:

il diritto all'esenzione in quanto in servizio di ruolo in qualità di dirigente medico nella disciplina a concorso presso altra U.S.L. o Azienda ospedaliera alla data di entra in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;

g) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998);

i) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

ovvero:

di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso Pubbliche amministrazioni);

l) i titoli che danno diritto di preferenza;

m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

n) il codice fiscale;

o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove, quale destinataria/o della legge 104/1992, con l'indicazione della data del relativo verbale rilasciato della commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita.

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione

Se non firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, perché predisposta presso il proprio domicilio e inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. escluse le pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguente di legge o di incompletezza per cui ne deriverebbe l'impossibilità di attribuire una valutazione;

b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti;

c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa.

   In questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza la procedura cui tali documenti si riferiscono ed in cui tali documenti si trovano e l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o la procedura sia stata indicata erroneamente.

d) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni. E' chiaro che in questa ultima ipotesi questa Azienda non risponde della errata compilazione dei certificati da parte dell'Amministrazione competente, né del mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento;

e) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati.

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione.

e dovranno:

a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;

b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;

c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di euro 3,87, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste, via Farneto 3 - 34142 - Trieste con indicazione specifica del concorso di cui trattasi.

Il pagamento del tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al 3° piano, stanza 25.

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai Pubblici uffici.

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità della del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

A tal proposito l'Amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

Qualora le autocertificazioni non venissero firmate davanti al funzionari addetto a ricevere la documentazione dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità personale, se non già fatto ai sensi del precedente punto in relazione alla firma della domanda.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Punteggio per i titoli e per le prove d'esame

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica del punteggio minimo di 21/30.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

Prove di esame

Le prove d'esame relative al presente concorso sono quelle stabilite dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 e precisamente:

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonchè la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19 D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni -

struttura complessa politiche del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Restituzione dei documenti

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'Amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

All'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34142 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ....(a)
codice fiscale ....

CHIEDE

Di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. .... posti di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nato/a a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di altro Stato dell'Unione europea) ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ....(b);
- di non aver mai riportato condanne penali ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea) .... conseguito presso ....;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - di essere iscritto all'Ordine dei ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... conseguita in data .... presso .... e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 .... e relativa durata del corso ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: ....(c);
- di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di esser in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza richiamati dal presente bando di .... (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- di .... (essere o non essere) portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi ...., nonché ....;
- di scegliere .... quale lingua straniera, (tra quelle indicate nel bando) la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi del decreto legislativo 165/2001;
- che indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

nome e cognome: ....

via/piazza .... n. ....

telefono ....

c.a.p. n. .... città ....

DICHIARA INOLTRE

- che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente oltre l'elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale e un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Luogo e data ....

....

(firma per esteso e leggibile)

Documento d'identità ....

TIMBRO IL FUNZIONARIO ADDETTO

....

Qualora la presente domanda non venisse firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, perché inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) i cittadini italiani devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito, il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste - U.O. concorsi, selezioni, assunzioni - via del Farneto n. 3, 34100 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato: chiuso).

Bando di concorso pubblico relativo a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.

In esecuzione del provvedimento del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 30, D.P.R. 220/2001 e allegato 1, C.C.N.L. integrativo)

1. Diploma universitario per fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai Pubblici uffici.

PROVE DI ESAME
(articolo 37, D.P.R. 220/2001)

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, e così come sotto specificato:

1. Prova scritta

Oggetto:

- elementi di fisiopatologia metodologia della riabilitazione, ovvero
- svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:
  a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale dei posti messi a concorso:
    - discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;
  b) l'area etico deontologica:
    - la responsabilità deontologica e il codice deontologico dei rispettivi profili;
  c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
    - legislazione sanitaria nazionale e regionale;
    - norme e decreti sui rispettivi professionali;
  d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
    - il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio Sanitario Nazionale;
    - codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
    - cenni sulla 626/1994.

2. Prova pratica

Oggetto:

- metodiche e tecniche riabilitative e disabilità motorie psicomotorie e cognitive, ovvero
- esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

3. Prova orale

Oggetto:

- elementi di legislazione sanitaria metodologia generale e tecniche della riabilitazione, nonché elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta, dai candidati nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, ovvero
- colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta, dai candidati nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi

fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui all'articolo 5 del D.P.R. 220/2001.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 è composta così come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. medesimo.

Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 15;

b) titoli accademici e di studio: 5;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 7.

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14, D.P.R. 220/2001)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione (articoli 18 e 19, D.P.R. 220/2001).

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articoli 18 e 19 D.P.R. 220/2001).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi selezioni assunzioni - struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995071-5231-5072.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

All'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste

Il/La sottoscritto/a ....(a)
codice fiscale ....

CHIEDE

di essere ammesso/a a concorso pubblico, per titoli ed esami a n. ...... posto/i di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nato/a a .... il ....;
2. di risiedere a .... via .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostituto della cittadinanza italiana ....);
4. di essere di stato civile ....;
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo .... (b);
6. di non aver mai riportato condanne penali ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....;
8. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all'avviso:
   - di essere in possesso del diploma professionale di .... conseguito presso .... il ....;
9. di essere iscritto all'albo professionale di ....;
10. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
    a) di aver prestato servizio militare in qualità di .... dal .... al ....;
    b) di non avere prestato servizio militare perché ....;
11. di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni (indicare periodi, qualifiche e cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego): .... (c);
12. di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
14. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
15. di .... (essere o non essere) portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi ...., nonché dell'ausilio di ....;
16. di scegliere .... quale lingua straniera (tra quelle indicate nel bando) la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi del decreto legislativo 165/2001;
17. che indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig./sig.ra: ....

via/piazza .... n. ....

città ....

telefono n. ....

c.a.p. n. .... città ....

DICHIARA INOLTRE

- che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente oltre l'elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale, un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Luogo e data ....

....
(firma per esteso e leggibile)

Documento d'identità ....

TIMBRO IL FUNZIONARIO ADDETTO

....

Qualora la presente domanda non venisse firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, perché inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
b) i cittadini italiani devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito, il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste - U.O. concorsi, selezioni, assunzioni - via del Farneto n. 3, 34100 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato: chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, nella sala riunioni del Settore del personale 2° piano ala b dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina - via Fatebenefratelli 34 - Gorizia la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicati:

24 dicembre 2002 - ore 9.00

- 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di pediatria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di personale non laureato del ruolo amministrativo, assistente amministrativo, cat. C (fascia base).

In attuazione della deliberazione del 28 ottobre 2002 n. 800, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo amministrativo
- personale amministrativo
- profilo professionale: assistente amministrativo
- categoria C (fascia base)
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191 e del D.P.R. 10 dicembre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Prove di esame:

a) prova scritta:

Svolgimento di un tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- nozioni generali di diritto amministrativo, civile e penale;
- legislazione sanitaria nazionale e regionale;
- nozioni di contabilità;

b) prova pratica:

Predisposizione di un documento ovvero di un atto connesso alla qualificazione professionale richiesta;

c) prova orale:

Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese
- inglese
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1. l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2. il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato,
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 30 punti per i titoli;
   b) 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 20 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   1) titoli di carriera punti 15;
   2) titoli accademici di studio punti 5;
   3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
   4) curriculum formativo e professionale punti 7.
4. Titoli di carriera:
   a) servizio nella figura professionale a concorso, punti 1,200 per anno;
   b) servizio nella cat. D e Ds quale collaboratore amministrativo professionale e collaboratore amministrativo professionale esperto, punti 1,320 per anno;
   c) servizio nella categoria Bs quale coadiutore amministrativo esperto, punti 0,500 per anno;
   d) servizio nella categoria B quale coadiutore amministrativo, punti 0,400 per anno.
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso Pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama, in proposito, quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si ram-

menta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, oppure, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte sia pratiche e orali, non possono aver luogo in giorni festivi, né durante le festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (telefono 0432.553029/30) - via Colugna n. 50 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Fac simile di domanda da redigersi in carta libera

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

...l... sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di assistente amministrativo bandito il .... con avviso n. ..../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere in ...., via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
- di essere in possesso del diploma di .... conseguito il .... presso ....(b);
- di aver prestato servizio militare (c) dal .... al .... presso .... in qualità di .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo ....);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria: ....(d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ...(e);
- di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. . . . .

  via . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

....

(firma autografa e non autenticata)

---

* Nota Bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

COMUNE DI SAN LEONARDO
(Udine)

Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore profilo amministrativo/contabile (categoria C1 del C.C.R.L. 1 agosto 2002).

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 posto di istruttore profilo amministrativo/contabile (categoria C - posizione economica C1 del C.C.R.L. 1 agosto 2002) per l'area amministrativa.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di 2º grado e precisamente ragioniere o perito aziendale.

Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il diario delle prove sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Per informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi all'Ufficio personale tel. n. 0432/723028.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE:
Bruna Manzini

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso del bando di concorso del Progetto MOVE per l'assegnazione di n. 35 borse di stage di mobilità internazionale.

Si rende noto che l'E.R.Di.S.U. di Trieste ha indetto un bando di concorso del Progetto MOVE (Mobilità e Orientamento Verso l'Europa) per l'assegnazione delle seguenti 35 borse di stage di mobilità internazionale:

- 20 Borse MOVE - Regione Friuli Venezia Giulia destinate a studenti e laureati dell'Università di Trieste.
- 3 Borse MOVE - Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia a laureandi iscritti ai corsi attivati dall'Università di Trieste a Gorizia e a laureati anche in altri atenei purchè residenti nella Provincia di Gorizia.
- 12 Borse MOVE - Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste di cui:
  - 10 destinate a laureandi e laureati dell'Università degli studi di Trieste, oppure laureandi e laureati anche in altri atenei purchè residenti nella Provincia di Trieste;
  - 2 destinate a studenti dei corsi superiori o diplomati del Conservatorio «G. Tartini» di Trieste.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso scade giovedì 12 dicembre 2002.

Per informazioni rivolgersi al Centro MOVE, presso l'E.R.Di.S.U. di Trieste, salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, telefono 040/3595206/7/9, fax 040/3595207, e-mail move@erdisu.trieste.it, oppure visitare il sito (www.units.it/erdisu).

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Di Rosa

ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI
TRIESTE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto di vice segretario (categoria «D» del C.C.N.L. comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999).

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di un posto di vice segretario (categoria «D» del C.C.N.L. comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999).

Titolo di studio richiesto: titolarità diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, nonchè ogni altra considerata equipollente, secondo la vigente normativa, a quelle sopra elencate.

Le domande di ammissione dovranno essere recapitate direttamente all'Ente o spedite mediante raccomandata R.R. entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Copia integrale del bando ed altre informazioni potranno acquisirsi presso la Segreteria dell'Istituto - viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - telefono 040 4198911.

IL SEGRETARIO:
dott. Andrea Fortunato

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ragioniere (categoria «D» del C.C.N.L. comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999).

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ragioniere (categoria «D» del C.C.N.L. comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999).

Titolo di studio richiesto: titolarità diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, nonchè ogni altra considerata equipollente, secondo la vigente normativa, a quelle sopra elencate.

Le domande di ammissione dovranno essere recapitate direttamente all'Ente o spedite mediante raccomandata R.R. entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Copia integrale del bando ed altre informazioni potranno acquisirsi presso la Segreteria dell'Istituto - viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - tel. 040 4198911.

IL SEGRETARIO:
dott. Andrea Fortunato

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)